

# FORME E ITINERARI DEL DIRITTO

Diretta da O. Diliberto, F. Fasolino, A. Lovato, F. Lucrezi

Mariateresa Amabile

## 'Nefaria secta'

Sulla normativa imperiale "de Iudaeis"  
(IV-VI secolo)

II



G. Giappichelli Editore

# **FORME E ITINERARI DEL DIRITTO**

Diretta da O. Diliberto, F. Fasolino, A. Lovato, F. Lucrezi

---

3



Mariateresa Amabile

# '*Nefaria secta*'

Sulla normativa imperiale "*de Iudaeis*"

(IV-VI secolo)

II



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2021 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO  
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100  
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-3664-9  
ISBN/EAN 978-88-921-9014-6 (ebook - pdf)

*I volumi pubblicati nella presente Collana sono stati oggetto di procedura di doppio referaggio cieco (double blind peer review), secondo un procedimento standard concordato dai Direttori della collana con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione.*

*Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Salerno, Fondo progetto PRIN 2017, dal titolo "Visioni criminali dell'antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni", Responsabile scientifico Prof. Francesco Lucrezi.*

*Stampa:* Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

# INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i>	VII
<b>I</b>	
<b><i>CIRCUMCIDERE NON PERHORRUERIT</i></b>	
1. Gli schiavi degli ebrei	3
2. Considerazioni	62
<b>II</b>	
<b><i>DEPOPULATOR IUDAEORUM</i></b>	
1. La scomparsa del Patriarcato	75
2. Considerazioni	113
<b>III</b>	
<b><i>NEQUE SYNAGOGAS STARE CONCEDIMUS</i></b>	
1. Le sinagoghe	123
2. Considerazioni	158
<i>Indice delle Fonti</i>	167
<i>Indice degli Autori</i>	173



## PREMESSA

Negli anni in cui iniziavo a raccogliere annotazioni, appunti, riflessioni, che avrebbero più tardi preso forma in *Nefaria Secta I*, non avrei potuto immaginare che il prosieguo della ricerca avrebbe attraversato momenti di così sconfinato smarrimento, dovuti all'avvento del comune, invisibile nemico. Devo a questo secondo libretto di studio sulle leggi imperiali *de Iudaeis*, legato geneticamente al primo, pubblicato nel 2018, l'avermi tenuto salda e confortante compagnia durante le giornate della pandemia che ha colpito l'Italia e il mondo nella primavera dell'anno due-milaventi.

Il primo volume di *Nefaria Secta* era partito da necessarie premesse storiche sull'origine dei rapporti tra Roma e Gerusalemme, interrogando fonti di natura teologica, letteraria e giuridica sul fenomeno storico dell'antigiudaismo. Tale lavoro era approdato, attraverso l'analisi e la considerazione dell'incidenza del problematico rapporto tra religione cristiana ed ebraismo sulla normativa imperiale, all'individuazione, all'interno di tale *corpus* normativo, di tendenze protettive, repressive e di controllo da parte della legislazione romano-cristiana nei confronti degli ebrei. In tale percorso ci si era soffermati su alcuni aspetti della legislazione *de Iudaeis*, o, per meglio dire, su alcune grandi tematiche ricorrenti; in particolare, le leggi in materia di conversioni e apostasia, oneri curiali e matrimoni.

È parso importante proseguire, in questo secondo volume, lo studio di altre grandi macroaree individuabili nel-

l'ambito di tale *corpus*, nell'ottica di una ridefinizione complessiva dei rapporti tra Impero romano e giudaismo.

Ciò è avvenuto, come per il passato, attraverso l'isolamento, nell'accezione di 'tirar fuori', dal groviglio di leggi imperiali *de Hebraeis*, costituzioni attinenti ciascuna i temi individuati, per poi risistemarle, secondo un criterio cronologico, all'interno delle più grandi macroaree, seguendo la genesi, le modificazioni e tracciando, infine, una panoramica dell'evoluzione di ciascuna materia.

Si sono analizzate, in primo luogo, le leggi in tema di schiavitù, in seguito le costituzioni sulle controversie relative al patriarcato ebraico, infine le leggi imperiali sul problema della conservazione-trasformazione-distruzione degli edifici di culto ebraici.

Ringrazio il mio Maestro, Professore Francesco Lucrezi, per la paziente, generosa e infaticabile guida.

Ringrazio il Professore Samuele Rocca per i preziosi consigli, che tanto hanno arricchito il mio lavoro.

Ringrazio il Professore Alberto Mirabella e gli amici Dottori Dario Annunziata, Giovanbattista Greco, Pierluigi Romanello per la gentile collaborazione prestata nell'opera di revisione del testo.

Ringrazio, infine, i direttori della collana "Forme e Itinerari del Diritto" per aver accettato di accogliere questo mio lavoro.

Dedico a Teresina Bove, con amore.

M. A.

I

*CIRCUMCIDERE NON PERHORRUERIT*



**Sommario:** 1. Gli schiavi degli ebrei. – 2. Considerazioni.

## 1. Gli schiavi degli ebrei

Nel primo volume di questo studio si era fatto riferimento al tema della schiavitù nel giudaismo nel quadro della normativa romana limitatamente al problema della circoncisione, nel contesto storico-politico del difficile rapporto di integrazione-separazione tra Roma e Gerusalemme<sup>1</sup>.

Com'è noto, il problema della schiavitù, intesa come possibilità per gli ebrei di avere alle proprie dipendenze schiavi non appartenenti al giudaismo e di circonciderli, è molto ampio e deve prendere in considerazione una molteplicità di questioni.

Tra queste rientra senz'altro il tema della circoncisione<sup>2</sup>, menzionato espressamente dal legislatore romano-cristiano in C.I. 1.10 *'Ne Christianum mancipium haereticus vel paganus vel Iudaeus habeat vel possideat vel circumcidat'*, ove è possibile notare l'ampliamento del novero di coloro che non avrebbero potuto possedere servi cristiani e circonciderli (non soltanto ebrei, ma anche pagani ed eretici). Diversamente era avvenuto nel Codice Teodosia-

---

<sup>1</sup> Si veda il mio *Nefaria Secta. Sulla normativa imperiale 'de Iudaeis'* (IV-VI secolo), I, Napoli, 2018, 15-26.

<sup>2</sup> Cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 15 ss., Ead., *Sul divieto di circoncisione nel mondo antico. L'esperienza ebraica*, in *Rivista di Diritto Romano*, 18 (2018) 1-12.

no, in 16.9, '*Ne Christianum mancipium Iudaeus habeat*', dove l'intitolazione non riferisce appieno il contenuto delle disposizioni ivi contenute<sup>3</sup>.

Prima di entrare nel vivo dell'analisi dei provvedimenti romani in materia di schiavi è opportuno fare alcune necessarie premesse sulla particolare considerazione riservata alla schiavitù nel giudaismo.

La romanità aveva, com'è noto, vissuto il concetto di schiavitù come condizione dalla quale era impossibile liberarsi senza una volontà, implicita o esplicita, del *dominus*<sup>4</sup>. In questo senso, l'ambiguità giuridica della figura dello schiavo è emblematicamente espressa, com'è noto, nei commentari gaiani, laddove il *servus* viene fatto rientrare in due distinte categorie, ossia, tanto nel *genus* delle *personae*, dunque degli esseri umani<sup>5</sup>, poi tra le *res corporales*, insieme alla terra, alle vesti e ai metalli, quindi solo oggetto di diritti da parte di soggetti giuridici<sup>6</sup>). Nel mon-

<sup>3</sup> Così G. De Bonfils, *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari, 1992, 7 s.

<sup>4</sup> Cfr. F. Lucrezi, *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio I*, Torino, 2001, 24 ss.; Id., *Messianismo, regalità, impero. Idee religiose e idea imperiale nel mondo romano*, Firenze, 1997, 53 ss.; Id., *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio V*, Torino 2010, 10 ss.

<sup>5</sup> Gai 1.9 (I 1.3 pr.): "*Summa divisio de iure personarum haec est, quod homines aut liberi sunt aut servi*".

<sup>6</sup> Gai 2.13 (I. 2.2.1): "*Corporales hae sunt, quae tangi possunt, veluti fundus homo vestis aurum argentum ...*". Per un'esegesi del brano di Gaio cfr.: M. Kaser, *Gaius und die Klassiker*, in ZSS, 70 (1935) 127; C.A. Maschi, *La Parafrasi greca delle Istituzioni attribuita a Teofilo e le glosse a Gaio*, in *Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini*, Milano, 1946, 332 ss.; P. Pescani, *Difesa minima di Gaio*, in *Gaio nel suo tempo. Atti del simposio romanistico di Napoli (16-19/12/65)*, Napoli, 1966, 101 ss.; S. Solazzi, *Glosse a Gaio*, in *St. Riccobono* 1, Palermo, 1936, 73 ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, VI, 1972, 194 ss., A.M. Rabello, *Effetti personali della patria potestas*,

do ebraico non esistettero quelle enormi masse di schiavi che costituirono, tanto a Roma come in Grecia, motivo, da una parte, di grande forza economica, ma anche, dall'altra, di costante insicurezza sociale<sup>7</sup>.

Anche nel mondo giudaico, tuttavia, esistettero schiavi<sup>8</sup> ed esistettero, ovviamente, anche schiavi israeliti<sup>9</sup>.

Nell'antico Israele il concetto di schiavitù deve differenziarsi in primo luogo sulla base delle diverse qualificazioni soggettive del servo, ossia della sua appartenenza o meno alla comunità ebraica.

Con il termine *'eved*, si intende non propriamente uno 'schiavo', colui che è privo di libertà, che si trovi a vivere in balia di un padrone, ma anche colui che, essendo uno stretto funzionario del re (si pensi ad ufficiali, ministri, anche mercenari) ha rotto qualunque legame sociale ed appartiene totalmente al sovrano<sup>10</sup>. Tale forma di appartenenza totalizzante può facilmente rimandare al "destino" di appartenenza ad una divinità, all'essere servi di

---

Milano, 1979, 321-362, ora in Id., *Ebraismo e diritto. Studi sul diritto ebraico e gli ebrei nell'impero romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi*, Pubbl. Univ. Salerno, Soveria Mannelli, 2009, 251 ss.

<sup>7</sup> F. De Vaux, *Les Institutions de l'Ancien Testament*, Paris, 1960, ed. it. (con trad. it. di Marocco-Arcozzi) *Le Istituzioni dell'Antico Testamento*, Genova, 1977 (da cui cito), 87.

<sup>8</sup> La schiavitù esisteva in Israele e alcuni israeliti furono schiavi. Sulla loro condizione si veda *innanzi*.

<sup>9</sup> Al tempo dei Giudici, l'esercito di Sisera, se avesse vinto, si sarebbe diviso il bottino: Giud. 5,30: "una ragazza, due ragazze per guerriero"; I Sam. 30, 2-3: Dio giudicherà le nazioni che "hanno tirato a sorte il mio popolo, hanno barattato giovanotti contro prostitute, per del vino hanno venduto le mie figlie". In età ellenistica i mercanti di schiavi avrebbero acquistato degli ebrei per farne prigionieri, cfr. I Mac. 3, 41; 2 Mac. 8, 10-11. Si veda De Vaux, *Le Istituzioni*, cit., 88.

<sup>10</sup> Cfr. De Vaux, *op. cit.*, 87.

un dio, così come furono Abramo e Mosè<sup>11</sup>.

Lo 'eved, in quanto uomo servo di un altro uomo, dovette essere, innanzitutto, uno straniero, un *gher*<sup>12</sup>, prigioniero di guerra e obbligato a lavorare per il popolo vincitore<sup>13</sup>. Servi stranieri potevano essere acquistati dagli ebrei per porli alle proprie dipendenze<sup>14</sup>.

Da questi ultimi si distingueva lo *ielid bàit*<sup>15</sup>, lo schiavo nato nella casa o ad essa aggregatosi per ragioni militari: a questi ultimi servi doveva verosimilmente essere destinato un trattamento migliore, ma il loro statuto sociale non era diverso da quello degli schiavi stranieri comprati con denaro o fatti prigionieri<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> Cfr.: De Vaux, *op. cit.*, 87; P. Heinisch, *Das Sklavenrecht in Israel und im Alten Orient*, in *Studia Catholica*, 11 (1934-1935) 201-218; I. Mendelsohn, *Slavery in the Ancient Near East*, New York, 1949, 5 ss.; C. Hezser, *Jewish Slavery in Antiquity*, Oxford, 2006, 10 ss.

<sup>12</sup> Tale termine indica lo straniero residente, il c.d. *gher toshàv*, insediatosi per un lungo periodo, o anche per sempre, in una terra straniera e al quale spetta il riconoscimento di diritti. Stranieri sono anche il *nochrì* e lo *zar*, viaggiatori, commercianti, o comunque soggetti che si trovano all'estero solo di passaggio; il *goj* è invece il 'gentile', ossia chiunque non professi la religione mosaica. Sul punto, cfr. F. Lucrezi, *613. Appunti di diritto ebraico*, I, Torino, 2015, 87-88; De Vaux, *op. cit.*, 87 ss.; G. Horowitz, *The Spirit of Jewish Law*, New York, 1973, 231 ss.; B. Cohen, *Jewish and Roman Law*, New York, 1966, 122 ss.; D. Lieber, *Strangers and Gentiles*, in *Enc. Judaica* 15 (1971) 419 ss.; S.J.D. Cohen, *Strangers*, in *The Universal Jewish Encyclopedia* 10 (1943) 71, *Adde*; da ultimo R. Della Rocca, *alef/tav*, in *Moked. L'Unione informa*, 14/8/2012.

<sup>13</sup> Cfr. Deut. 20, 10-18.

<sup>14</sup> Cfr. Lev. 25, 44-45; 22, 11, Es. 12, 44, Eccle. 2, 7. Su cui cfr. De Vaux, *op. cit.*, 89.

<sup>15</sup> Cfr. Gen. 17, 12, 23-27; Lev. 22, 11.

<sup>16</sup> Così De Vaux, *Le Istituzioni*, cit., 89. Cfr. anche F. Willeßen, *The Yalid in Hebrew Society*, in *Studia Theologica*, 12 (1958) 192-210.

Esistevano, come accennato, anche ebrei schiavi di ebrei, ma tale fatto era visto con grande disfavore dalle Antiche Scritture<sup>17</sup>. Se un ebreo avesse venduto se stesso come schiavo ad un fratello israelita, quest'ultimo avrebbe dovuto trattarlo come un ospite, come un lavoratore salariato, non come schiavo<sup>18</sup>; nel caso in cui un ebreo si fosse invece venduto ad uno straniero residente non avrebbe dovuto essere riscattato dai parenti<sup>19</sup>. È da credere che tali schiavi fossero tali principalmente perché poveri, op-

---

<sup>17</sup> Cfr. 2 Cronache 28, 10-11: "Ora intendete soggiogare, come vostri schiavi e schiave, i figli e le figlie di Giuda e di Gerusalemme. Ma non siete in realtà voi stessi colpevoli davanti all'Eterno il vostro Dio? Ascoltatevi dunque e rimandate i prigionieri che avete catturato tra i vostri fratelli perché altrimenti l'ardente ira dell'Eterno cadrà su di voi". Cfr. anche Lev. 25, 44-46: "Quanto allo schiavo e alla schiava, che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprarli. Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese; saranno vostra proprietà. Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi; ma quanto ai vostri fratelli, gli israeliti, ognuno nei riguardi dell'altro, non lo tratterai con sprezza".

<sup>18</sup> In Lev. 25, 39-43 è stabilito l'obbligo per gli ebrei di soccorrere il correligionario che avesse venduto una parte della sua proprietà perché caduto in miseria. Tale obbligo grava principalmente sui parenti più stretti, in mancanza dei quali l'israelita dovrà poter riacquistare nel tempo, grazie al proprio lavoro, la proprietà venduta; quest'ultima dovrà in ogni caso essergli restituita nell'anno del giubileo.

L'obbligo di aiuto si estende a tutti gli ebrei affinché diano vitto e assistenza gratuiti al concittadino povero; nel caso in cui quest'ultimo si fosse venduto come schiavo non dovrà essere trattato come tale ma come un lavoratore, il cui servizio cesserà comunque nell'anno del giubileo (sul quale, per tutti, cfr. Lucrezi [cur.], *Tempo e Torah. Studi sul Giubileo ebraico*, Napoli, 1999).

<sup>19</sup> Cfr. Lev. 25, 47-53.

pure perché debitori insolventi, ma anche ladri venduti per rimborsare quanto sottratto<sup>20</sup>.

Di fondamentale importanza sono le previsioni di Esodo 21, 2-11 che incitano a dare buon trattamento allo schiavo ebreo, rispettandone il diritto al raggiungimento della libertà<sup>21</sup> dopo sette anni di schiavitù (era obbligatorio offrirgliela, non accettarla: lo schiavo che avesse maturato un legame con il suo padrone, tale da non volersi separare da lui, poteva decidere di restare: in tal caso il suo orecchio sarebbe stato forato perché simbolicamente 'sordo' alla legge divina<sup>22</sup>) ma prevedendo anche una possibilità di autoriscatto<sup>23</sup> e affrancamento<sup>24</sup>.

Le condizioni di vita dello schiavo israelita erano comunque soggette alla maggiore o minore benevolenza del suo padrone, il quale, pur essendo autorizzato a trattare il proprio servo con severità e fermezza<sup>25</sup>, non avrebbe dovuto imporgli un lavoro superiore alle sue forze o degradante<sup>26</sup>.

<sup>20</sup> Così De Vaux, *op. cit.*, 91. Cfr. Lev. 25; Deut. 15, 2-3; Es. 22, 2.

<sup>21</sup> Esodo 21, 2-6: "Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. Se è entrato solo, uscirà solo; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo dice: Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli; non voglio andarmene in libertà, allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con la lesina; quegli sarà suo schiavo per sempre".

<sup>22</sup> Si veda De Vaux, *op. cit.*, 92.

<sup>23</sup> Lev. 25, 49.

<sup>24</sup> Si vedano Deut. 21, 10-14; Es. 21, 26-27; Lev. 25, 41-54.

<sup>25</sup> Cfr. Prov. 29, 19-21.

<sup>26</sup> Giud. 16, 21, I Sam. 25, 41.

Il padrone non avrebbe dovuto, inoltre, abusare della propria autorità uccidendo lo schiavo posto alle sue dipendenze: in tal senso, interessante quanto controverso è il passo in Esodo 21, 20-21 che stabilisce che, se un uomo colpirà con un bastone il suo schiavo o la sua schiava, e lui o lei moriranno sotto la sua mano, dovranno essere vendicati. Se però il servo dovesse sopravvivere alle lesioni uno o due giorni, il padrone non sarà punito, perché lo schiavo è acquisto del suo denaro<sup>27</sup>.

La condizione dei servi ebrei doveva essere, tuttavia, non particolarmente penosa se, com'è noto, essi divenivano a tutti gli effetti 'domestici nel senso etimologico'<sup>28</sup>: come tali partecipavano al culto familiare, osservavano il riposo dello *shabbath* e, gli uomini, erano invitati a circondarsi<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Le disposizioni dell'Esodo si incardinano in un più generale divieto di uccidere un essere umano, stabilito nel sesto comandamento mosaico; cfr. Lucrezi, *L'uccisione dello schiavo*, cit., 104. Tuttavia la previsione della vendetta per la morte dello schiavo ucciso dal suo padrone rimanda non solo all'idea della *talio*, e dunque al pagamento di una vita con una vita, ma anche alla considerazione dello schiavo come uomo, per il diritto ebraico; al tempo stesso, la previsione che la sua sopravvivenza integrasse di per sé una forma di punizione per il padrone, per l'inumano trattamento riservato al servo, avvicina la condizione dello schiavo a quella di una *res*, il cui valore, dato dal prezzo di acquisto, subisce una diminuzione per causa del suo stesso padrone. Cfr. Lucrezi, *L'uccisione dello schiavo*, cit., 105 ss., De Vaux, *op. cit.*, 92. Sul brano, importante punto di riferimento l'interpretazione di Rashi de Troyes, *Commento all'Esodo*, ed. it. a cura di S.J. Sierra, Genova, 1988, *a.h.l.*

<sup>28</sup> Così De Vaux, *op. cit.*, 92.

<sup>29</sup> Gen. 17, 12-13: "All'età di otto giorni, ogni maschio sarà circumciso tra di voi, di generazione in generazione: tanto quello nato in casa, quanto quello comprato con denaro da qualunque straniero e che non sia della tua discendenza. Quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circumciso; il mio patto nella vostra carne sarà un patto perenne".

Quest'ultimo atto è, com'è noto, parte integrante della *vexata quaestio* del possesso di schiavi gentili da parte di ebrei.

Come si avrà modo di vedere innanzi, le motivazioni per le quali si vorrà impedire agli ebrei di avere alle proprie dipendenze schiavi che non fossero già ebrei sono essenzialmente due: evitare che, attraverso la circoncisione, il non ebreo si convertisse al giudaismo (chiudendo in questo modo l'unico canale disponibile per fare proseliti); in secondo luogo, impedire che non ebrei, in special modo, cristiani, potessero essere sottoposti agli appartenenti al popolo 'deicida'.

Il problema della circoncisione degli schiavi è stato a lungo dibattuto negli ambienti giudaici.

Da una breve lettura del già citato passo della Genesi, è possibile comprendere come la legge divina obbligasse gli ebrei a circoncidere gli schiavi che avessero presso di sé: tale atto, effettuato attraverso l'apposizione del tratto distintivo del popolo eletto, aveva come conseguenza l'ingresso del sottoposto nella famiglia alla quale era asservito e, più in generale, nella comunità giudaica.

In linea di principio, uno schiavo non circonciso non poteva restare alle dipendenze di un ebreo in terra d'Israele, poiché si riteneva che gli alimenti toccati da un gentile perdessero la loro purezza e andassero dunque gettati via; tantomeno in una città di frontiera era opportuno che un gentile fosse asservito agli ebrei, poiché avrebbe potuto origliare segreti e riportarli agli idolatri<sup>30</sup>.

Il dibattito rabbinico sul tema, intensificatosi nel II secolo in seguito alla rivolta di Bar Kochba, sembra dare gran considerazione alla volontà dello schiavo: se questi rifiutava la circoncisione, il padrone ebreo poteva tenerlo presso di sé per un anno, e, se passato tale periodo persi-

---

<sup>30</sup>T.B., *Yevamoth*, 48b.

steva il rifiuto, il servo avrebbe dovuto essere rivenduto ad un idolatra<sup>31</sup>.

Tali limitazioni, com'è ovvio, unite all'obbligo della liberazione dell'assoggettato dopo sei anni, ma, in ogni caso, nell'anno giubilare, e all'impossibilità di tenere un servo non circumciso in casa per più di un anno, non consentivano, nella realtà del II secolo d.C., un reale sfruttamento, da parte delle comunità ebraiche, della forza lavoro rappresentata dagli schiavi<sup>32</sup>.

È da tener presente che l'asservimento di non ebrei rappresentava nel IV secolo praticamente l'unica forma di attività proselitistica: la circumcisione e l'ingresso nella casa e nella comunità giudaica costituivano i passaggi prodromici all'acquisizione di un nuovo fedele. Com'è noto, saranno proprio tali fasi di adesione e poi di partecipazione ai riti giudaici ad essere violentemente avversate e punite, anche con la morte<sup>33</sup>.

Nell'ambito di quel complicato e oscillante rapporto di integrazione-separazione tra Roma e Gerusalemme<sup>34</sup>, le

---

<sup>31</sup> Cfr. T.B., *Yevamoth*, 48 b. Naturalmente il Talmud riporta opinioni diverse, che vanno dalla maggiore tolleranza al più stretto integralismo, come nel caso delle opinioni di Rabbi Akivà, secondo il quale gli schiavi incircuncisi non potrebbero mai essere tratti presso ebrei. Cfr. G. De Bonfils, *Roma e gli Ebrei (secoli I-V)*, Bari, 2002, 26 (da cui cito), ora anche in Id., *Saggi sulla legislazione ebraica. Per la storia dell'origine dell'olocausto*, Bari, 2011, 89 ss.

<sup>32</sup> Cfr. De Bonfils, *Roma e gli Ebrei*, cit., 94.

<sup>33</sup> Si veda la *durissima lex* di Costantino, CTh. 16.8.1, che punirà con la vivicombustione la conversione all'ebraismo, nonché la *lex costanziana*, CTh. 16.8.7, che sanzionerà lo stesso atto con la confisca dei beni del convertito. Cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 79 ss. e bibliografia ivi contenuta.

<sup>34</sup> Si vedano M. Goodman, *Rome and Jerusalem. The Clash of Ancient Civilizations*, ult. ed. New York, 2007; E. Scherer, *The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ*, a cura di G.

cui origini risalgono, com'è noto, al II sec. a.C.<sup>35</sup>, il rito della circoncisione – che, come narrato da Erodoto<sup>36</sup>, fu

---

Verges, F. Millar, M. Black e M. Goodman, III, Edinburgh, 1973-1987; E.M. Smallwood, *The Jews under the Roman Empire. From Pompey to Diocletian*, Leiden, 1976; C. De Filippis Cappai, *Iudaea. Roma e la Giudea dal II sec. a.C. al II sec. d.C.*, Alessandria, 2008; I. Shatzman, *L'integrazione della Giudea nell'impero romano*, in *Gli Ebrei nell'impero romano. Saggi vari*, a cura di A. Lewin, Firenze, 2001, 17 ss.; E.J. Bickerman, *Chronology of the Ancient World. Aspects of Greek and Roman Life*, London, 1980, 10 ss.; Id., *The Jews in the Greek Age*, Cambridge, 1988, 34 ss.; M. Hengel, *The Political and Social History of Palestine from Alexander to Antiochus III (333-187 B.C.E.)*, in *The Cambridge History of Judaism*, 2 (1989) 35 ss.; Y. Meshorer, *Ancient Jewish Coinage I. Persian Period through Hasmoneans*, New York, 1982, 10 ss.; J.A. Goldstein, *The Hasmonean Revolt and the Hasmonean Dynasty*, in *The Cambridge History of Judaism*, 2 (1989) 292 ss.; C. Seeman, *Rome and Judea in Transition. Hasmonean Relations with the Roman Republic and the Evolution of the High Priesthood*, New York, 2013; I. Levine, *Judaism and Hellenism in Antiquity, Conflict or Confluence?*, Washington, 1988, 10 ss.

<sup>35</sup> V. Tcherikover, *Hellenistic Palestine: Social Conditions*, in *The World History of the Jewish People*, VI, *The Hellenistic Period*, New Brunswick, 1972, 87 ss.; Id., *Hellenistic Movement in Jerusalem and Antiochus Persecutions*, in *The World History of the Jewish People*, cit., VI, 115 ss.; Id., *Was Jerusalem a Polis?*, in *Israel Exploration Journal Reader*, 14 (1965), 61 ss.; S. Rocca, *The Jewish Community of Rome from the Antonines to Diocletian: Some Aspects*, in *The Jews in Southern Italy and in the Mediterranean area from the Roman times to the Early Middle Ages. Gli Ebrei nell'Italia meridionale e nel Mediterraneo dall'Età romana all'Alto Medioevo*, Atti del Convegno internazionale di studi in memoria di Cesare Colafemmina (Bari-Trani-Venosa 15-18 ottobre 2012), in corso di pubblicazione; Id., *From Collegium to Ecclesia: The Changing Outer Framework of the Jewish Communities in Roman Italy*, in *In the Crucible of Empire: The Impact of Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians*, 21, Leuven, 2019, 217-248.

<sup>36</sup> Herod., *Hist.* 2.104.

comune a molti popoli dell'Oriente mediterraneo<sup>37</sup> – non dovette trovare particolari ostacoli.

È noto che, proprio ai tempi della dominazione seleucida, il desiderio di assimilazione alla cultura greco-ellenistica, con i tentativi di trasformazione delle città giudaiche in *póleis*, si espresse, tra l'altro, nella diffusa pratica del c.d. epispassmo, doloroso intervento di ricucitura del prepuzio, fortemente osteggiato dalle gerarchie ebraiche più integraliste<sup>38</sup>.

La circoncisione, per quel che riguarda i rapporti con Roma, non fu comunque proibita, com'è noto, fino ad Adriano<sup>39</sup>, ma, come si è già avuto modo di sottolineare<sup>40</sup>, il celebre rescritto non costituì un precipuo provvedimento *'de Iudaeis'*, ma fu piuttosto il derivato di una precedente legislazione di Domiziano, volta ad impedire

---

<sup>37</sup> Cfr. V. Marotta, *Politica imperiale e culture periferiche nel mondo romano: il problema della circoncisione*, in *Index*, 12 (1983-1984), 405-446.

<sup>38</sup> Si vedano: M. Hengel, *Ebrei, Greci e Barbari. Aspetti dell'ellenizzazione del giudaismo in epoca precristiana*, trad. it. a cura di G. Forza, Brescia, 1981, 108; Rabello, *Il problema della 'circoncisio' in diritto romano*, cit., 176; Amabile, *Sul divieto di circoncisione nel mondo antico*, cit., 3.

<sup>39</sup> Ulp., 7 *de off. proc.*, in D 48.8.4.2: *Idem divus Hadrianus rescripsit: Constitutum quidem est, ne spadones fierent, eos autem, qui hoc crimine arguerentur, Corneliae legis poena teneri eorumque bona merito fisco meo vindicari debere, sed et in servos, qui spadones fecerint, ultimo supplicio animadvertendum esse, et qui hoc crimine tenentur, si non adfuerint, de absentibus quoque, tamquam lege Cornelia teneantur, pronuntiandum esse, plane si ipsi, qui hanc iniuriam passi sunt, proclamaverint, audire eos praeses provinciae debet, qui virilitatem amiserunt: nemo enim liberum servumve invitum sinentemve castrare debet, neve quis se sponte castrandum praebere debet. At si quis adversus edictum meum fecerit, medico quidem, qui exciderit, capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum praebuit.*

<sup>40</sup> *Nefaria secta*, I, cit., 10 s.

la castrazione di fanciulli destinati alla prostituzione<sup>41</sup>.

La normativa romana sul possesso da parte di ebrei di schiavi cristiani, o appartenenti a gruppi religiosi diversi dal giudaismo, fonde insieme tre principali elementi:

1) il disprezzo per il rito della circoncisione, che derivava da un mutamento delle ideologie di fondo: l'Impero aveva acquisito per i suoi scopi quanto di totalizzante c'era nell'ebraismo – fondamentalmente il monoteismo – e l'aveva trasformato nel tempo, anche grazie all'opera degli scritti polemici dei Padri della Chiesa, in qualcosa di diverso<sup>42</sup>;

2) il timore che gli ebrei utilizzassero la schiavitù come strumento per fare proselitismo, inducendo non giudei, soprattutto cristiani, a circoncidersi e a entrare a far parte delle comunità giudaiche. Un timore analogo in rapporto al proselitismo, ma sostanzialmente diverso in ordine alle modalità di conversione, riguardava una forma più occulta di attività proselitistica, che poteva essere attuata non attraverso la schiavitù e la circoncisione, ma con la partecipazione ai riti ebraici di soggetti vicini all'ebraismo, i

---

<sup>41</sup> Cfr., fra gli altri, Suet., in *Dom.7.1: Multa in communi rerum usu novavit: sportulas publicas sustulit, revocata rehtarum cenarum consuetudine; duas circensibus gregum factiones aurati purpureique panni ad quattuor pristinas addidit; interdixit histrionibus scaenam, intra domum quidem exercendi artem iure concessio; castrari mares vetuit; spadonum, qui residui apud mangones erant, pretia moderatus est.* Tale editto vietò la castrazione in tutti i territori che rientravano nell'orbita dell'egemonia romana, anche oltre i confini formali della 'civitas populi Romani'. Cfr. F. Millar, *The Roman City-State under the Emperors, 29 BC-AD 69*, in H.M. Cotton, G.M. Rogers (curr.), *Rome, the Greek World and the East I. The Roman Republic and the Augustan Revolution*, London, 2002, 360 ss.; De Bonfils, *Il divieto di circoncisione*, cit., 26. Sul complesso percorso interpretativo del rescritto imperiale cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 10 ss.

<sup>42</sup> Cfr. innanzi, conclusioni.

c.d. ‘giudaizzanti’, non convertiti ma attratti dalle sue cerimonie, e sempre a rischio di conversione sostanziale<sup>43</sup>;

3) l’orrore che appartenenti al popolo che aveva condannato alla croce Gesù Cristo potessero impadronirsi di cristiani, facendone i propri servi ed esercitando su di essi un’intollerabile forma di signoria.

Tali elementi derivavano, com’è noto, dal mutato assetto degli interessi che dirigevano la vita politica, a partire dal IV secolo d.C.<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Sono i c.d. Σεβόμενοι, termine spesso tradotto come ‘timorati di Dio’, categoria peculiare e controversa. Ad essa farebbero riferimento, tra gli altri, Giovenale, nelle *Saturae* 14, 96-106 e Flavio Giuseppe, nel *Contra Apionem* 2, 282-295. In tale categoria rientrerebbero quei pagani, di origine ellenistica o anche romana, simpatizzanti e ammiratori del giudaismo, che non uscivano allo scoperto praticando la circoncisione o aderendo totalmente al culto, ma che gravitavano intorno alla sinagoga e condividevano “dall’esterno” la fede e alcune pratiche religiose. Essi erano presumibilmente tratti dall’entrare nella comunità giudaica dal disprezzo per la circoncisione ma anche dal timore della perdita di privilegi sociali. Prendevano dunque dal giudaismo l’idea del monoteismo. A tale categoria si avvicina anche quella delle γυναῖκες πρώται, donne illustri, probabilmente greche e pagane, che aderirono al credo paolino. Si veda il lavoro di P. Costa, *Paolo a Tessalonica, At 17, 1-10a: esegesi, storia, diritto*, Assisi, 2018, e la mia recensione ad esso in *Iura & Legal Systems*, 6 (2019/1).

<sup>44</sup> Sul punto, in generale, cfr.: G. Ferrari Dalle Spade, *Giurisdizione speciale ebraica nell’Impero romano-cristiano*, in *Scritti giuridici*, III, Milano, 1956, 279; L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione nei rapporti Chiesa-Stato*, Napoli, 2000, 122; Id., *L’imperatore Costantino e il mondo pagano*, Napoli, 2003, 144; R. Farina, *L’impero e l’imperatore cristiano in Eusebio di Cesarea: la prima teologia politica del cristianesimo*, Zurigo, 1966, 312 ss.; G. Jossa, *Il cristianesimo antico. Dalle origini al Concilio di Nicea*, Roma, 2006, 200 ss.; S. Calderone, *Costantino e il cattolicesimo*, I, Bologna, 1962, 50 ss.; D. De Decker, G. Dupuis-Masay, *L’“épiscopat” de l’empereur Constantin*, in *Byzantion*, 50 (1980), 118 ss.;

Vediamo come essi influirono di volta in volta sulla *mens legis* imperiale, dando vita a costituzioni di tipo molto spesso repressivo, ma, talvolta, anche protettive o 'di controllo' nei confronti degli ebrei.

Iniziamo dalla normativa attribuita a Costantino.

CTh. 16.9.1

*Imp. Constantinus a. ad Felicem praefecto Praetorio. Si quis Iudaeorum Christianum mancipium vel cuiuslibet alterius sectae mercatus circumciderit, minime in servitute retineat circumcisum, sed libertatis privilegii, qui hoc sustinuerit, potiat. Et cetera. Dat. XII kal. nov. Constantinopoli; proposita VIII id. mai Carthagine Nepotiano et Facundo cons. (a. 335).*

*Interpretatio. Si quis Iudaeorum servum Christianum vel cuiuslibet alterius sectae emerit et circumciderit, a iudaei ipsius potestate sublatus in libertate permaneat.*

Questa costituzione<sup>45</sup>, indirizzata al prefetto al pretorio d'Africa, Felice<sup>46</sup>, stabilisce che se un ebreo, dopo aver

---

T. Barnes, *Constantine and Eusebius*, Cambridge, 1981, 185 ss.; A. Alföldi, *Costantino tra paganesimo e cristianesimo*, Bari, 1976, 52; H.A. Drake, *The Impact of Constantine on Christianity*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, Cambridge, 2006, 111 ss.

<sup>45</sup> Cfr. A. Linder, *The Jews in Roman Imperial Legislation*, Detroit, 1988, n° 10. Cfr., per tutti: L. De Giovanni, *Il libro XVI del Codice Teodosiano: alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli, 1985, 150 ss.; G. Bassanelli Sommariva, *L'uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 14 (2003), 220 nt. 82; C.A. Cannata, *I rinvii al "ius" nell'interpretatio al Codice Teodosiano*, in *SDHI*, 28 (1962), 102 ss.; G.G. Archi, *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*, II ed., Cagliari, 1990, 15 ss.; E. Dovero, *Il secolo breve del Teodosiano. Ordinamento e pratica di governo nel V secolo*, Bari, 2016, 93 ss.

<sup>46</sup> Egli occupò tale carica dall'aprile 333 al marzo 336. Cfr. A. Cha-

acquistato uno schiavo cristiano o di qualsiasi altra religione, lo abbia circumciso, non potrà trattenerlo in schiavitù, ma dovrà rendergli la libertà<sup>47</sup>.

Essa è stata utilizzata in due parti distinte nei titoli del Codice Teodosiano che trattano degli ebrei: 16.8.5 e 16.9.1, che hanno in comune legislatore, intestazione, data di emanazione, luogo e data di promulgazione. CTh. 16.9.1 termina con “*et cetera*”, e CTh. 16.8.5 inizia con “*post alia*” e termina con “*et cetera*”<sup>48</sup>. Entrambi i testi sono riportati nel *Breviarium Alaricianum* (CTh. 16.8.5: *Brev.* 16.3.1; CTh. 16.9.1: *Brev.* 16.4.1). Il testo completo è contenuto in Sirm. 4.

La costituzione prende in considerazione l’acquisto di schiavi gentili da parte di ebrei; all’acquisto seguirebbe inevitabilmente, secondo il legislatore<sup>49</sup>, la circumcisione e quindi l’ingresso nel giudaismo.

È per questo che l’imperatore interviene stabilendo che

---

stagnol, *Les préfets du prétoire de Constantin*, in *REA*, 70 (1968) 346-352; C. Dupont, *Constantin et la préfecture d’Afrique*, in *Studi Grosso*, II, Torino, 1968, 521-529.

<sup>47</sup> Sui legami di questa norma con CTh. 16.8.5 e con Sirm. 4, cfr. De Bonfils, *Gli schiavi degli ebrei*, cit., 118. Cfr. anche E. Volterra, *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, in *Rendiconti dell’Accademia nazionale dei Lincei*, 13 (1958) 85 ss., ora in *Scritti giuridici*, V, *Le fonti*, Napoli, 1993, 3 ss. e M.R. Cimma in *A proposito delle Constitutiones Sirmondianae*, in *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana*, 10 (1995) 371 ss.

<sup>48</sup> Sulle formule *post alia* e *et cetera* nel Codice Teodosiano cfr. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, Verona 1971, 1019, ora in Id., *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli, 1994, 201 ss.

<sup>49</sup> Erano probabilmente noti al legislatore i dettami della legge giudaica che prevedevano la necessaria circumcisione dello schiavo venuto a servire appartenenti alla comunità giudaica. Ciò, forse, insieme ai tentativi di lotta al proselitismo dovette motivare la costituzione in esame.

lo schiavo non ebreo dovrà essere *ex lege* liberato: in tal modo egli raggiungerà, com'è giusto, la libertà e il padrone vedrà vanificato il proprio acquisto<sup>50</sup>.

Come si è già avuto modo di sottolineare altrove<sup>51</sup>, la costituzione sembra riconnettersi a ragioni di ordine teologico, relative alla impossibilità per un uomo devoto alla fede cristiana (anche se schiavo) di essere assoggettato ad un padrone non cristiano<sup>52</sup>. Essa sembra, inoltre, diretta esclusivamente contro gli ebrei; si evince la consapevolezza del fatto che questi siano indotti a circoncidere lo schiavo che entri alle loro dipendenze. Il divieto riguarda soprattutto e in primo luogo gli schiavi cristiani, ma si estende a tutte le religioni, con l'esclusione implicita (ma evidente) degli schiavi ebrei.

Il fatto stesso della circoncisione comporta automati-

<sup>50</sup> In tal senso Volterra, *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, cit., 87-89; Linder, *The Jews*, cit., 139; C. Dupont, *Les constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV siècle*, Rome, 1968, 47-48; F. d'Ippolito, *Concessioni pubbliche di libertà*, in *Labeo*, 10 (1964) 38-46.

<sup>51</sup> M. Amabile, *Feralis Secta. Sulle leggi costantiniane in materia di giudaismo*, in *Iuris Antiqui Historia*, 10 (2018) 147-159.

<sup>52</sup> Cfr. A. Carcaterra, in *La schiavitù nel sec. IV. "Spinte e stimoli" cristiani nelle leggi a favore degli schiavi*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 8 (1990) 147-179. In particolare, a proposito di CTh. 16.9.1, lo studioso nota, a p. 155: "Il tenore della norma è chiaro, né sembra difficile recuperarne la spinta. Costantinus vuole impedire che giudei, pagani eretici, siano padroni di schiavi cristiani. Giustamente il Biondi (*Il diritto romano cristiano I*, 394), precisa che norme come questa si riconnettono a 'ragioni religiose'. Non v'è dubbio. Ma interessa scendere un poco più a fondo per ritrovare il fine sollecitante, la spinta della norma. E ci sembra che non possa essere che questa: l'imperatore cristiano ha voluto impedire che lo schiavo possa subire l'influenza del padrone e di conseguenza raggiungere e offendere l'amor che Dio ha per lui, schiavo cristiano, caduto in proprietà del padrone non cristiano".

camente l'acquisto della libertà: lo schiavo deve essere liberato, senza che sia previsto indennizzo alcuno per il padrone che l'abbia acquistato.

Non sono, inoltre, previste pene accessorie a quella principale, come la perdita della proprietà dello schiavo, contrariamente a quanto avverrà in seguito.

Una parte della legge, insieme a passaggi estrapolati da CTh. 16.9.2 e CTh. 16.9.4, ha ispirato i compilatori giustiniani di C.I. 1.10.1, laddove si proibisce agli ebrei di comprare o ricevere a qualsiasi titolo un servo cristiano; colui che ne possedesse uno e lo circoncidesse avrebbe dovuto essere punito con la perdita della vita<sup>53</sup>.

L'*interpretatio* a CTh. 16.9.1 sintetizza, senza cambiamenti, il medesimo concetto espresso dalla costituzione, ossia che l'assoggettato cristiano o di qualunque altra religione acquistato e circumciso da un ebreo, sia a questo sottratto e riacquisti la libertà<sup>54</sup>.

#### Constitutio Sirmondiana 4

*Imp. Constantinus ad Felicem praefectum praetorii.*

*Iam dudum quidem constitutionis nostrae saluberrima sanctio promulgata est, quam nostrae repetitae legis veneratione geminamus, ac volumus, ut, si quispiam Iudaeorum*

---

<sup>53</sup> Si veda A.M. Rabello, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie ecclesiastiche e giuridiche*, II, Milano, 1987, 786; M. Sargenti, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, Perugia, 1975, 276; ora in Id., *Studi sul diritto del Tardo Impero*, Padova, 1986, 27 ss.; E. Albertario, *Da Diocleziano a Giustiniano*, in *Studi di Diritto Romano*, V, 220; cfr. anche T. Honorè, *Tribonian*, Duckworth, 1978, 221.

<sup>54</sup> Per uno studio sulle *interpretationes* al Codice Teodosiano, cfr., per tutti, L. di Cintio, *L'interpretatio visigothorum' al 'Codex Theodosianus'. Libro IX*, Milano, 2013, 11-23; Ead., *Nuove ricerche sulla 'Interpretatio Visigothorum' al 'Codex Theodosianus', Libri I-II*, Milano, 2016, 10 ss.

*Christianum mancipium vel cuiuslibet alterius sectae mercatus circumcidere non perhorruerit, circumciscus quidem istius statuti mensura libertatis compos effectus eiusdem privilegiis potiatur: non fas Iudaeo sit qui circumciderit mancipium generis memorati in obsequium servitutis retinere. Data XII kal. novemb. proposita VII id. mart. Carthagine Nepotiano et Facundo cons. (a. 336).*

La costituzione sirmondiana riprende il tema della circoncisione già trattato in CTh. 16.9.1, e quello dell'apostasia a favore del giudaismo presente in CTh. 16.8.5<sup>55</sup>.

Si è scelto di riportare qui la sola parte inerente il problema della schiavitù, rimandando alla precedente trattazione l'analisi dei temi di conversioni e apostasia<sup>56</sup>.

La costituzione è indirizzata, come gli altri due provvedimenti, a Felice.

Vi si ribadisce l'ordine secondo il quale, se uno schiavo cristiano o di qualunque altra setta sarà comprato e circonciso da un giudeo, riacquisterà la libertà<sup>57</sup> e tutti i privilegi ad essa connessi, e non sarà legale per un ebreo che abbia circonciso e comprato un servo cristiano tenerlo presso di sé senza liberarlo<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> È interessante la riflessione di Cimma, *A proposito delle Constitutiones Sirmondianae*, cit., 373, secondo la quale la scelta dei compilatori di dividere il testo unico di Sirm. 4 in due autonome costituzioni dimostrerebbe lo sforzo degli stessi di tradurre in termini giuridici un linguaggio enfatico e faticoso, al fine di riformulare la norma con una terminologia tecnicamente corretta. Cfr. K.L. Noethlichs, *Éthique chrétienne dans la législation de Constantin le Grand*, in *Le Code Théodosien. Diversité des approches et nouvelles perspectives*, École française de Rome, 2009, 227-228.

<sup>56</sup> Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 81-107.

<sup>57</sup> Sul punto, cfr. A.W. Waldstein, *Schiavitù e Cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, in *ARCC*, 10 (1995) 127.

<sup>58</sup> Linder, *The Jews*, cit., n° 10, cfr. anche A. Ehrhard, *Constantin*

La significativa frase “*circumcidere non perhorruerit*” sottolinea l’audacia del comportamento di quegli israeliti che abbiano osato circoncidere un proprio schiavo<sup>59</sup>. Non è tuttavia richiamata alcuna pena per l’autore della circoncisione su un non ebreo. La *ratio* della norma potrebbe ritrovarsi nel periodo: *non fas Iudaeo sit qui circumciderit mancipium generis memorati in obsequium servitutis retinere*, e consiste con ogni probabilità nell’evitare che dei servi cristiani fossero detenuti da padroni ebrei<sup>60</sup>.

Il divieto che un cristiano possa servire un giudeo deve essere inquadrato, verosimilmente, come si è avuto modo di sottolineare<sup>61</sup>, nell’idea di una forma di inferiorità morale degli ebrei: non è *fas*, non, dunque, corretto, lecito, benvisto dalla collettività che uomini di religione cristiana siano costretti a servire degli israeliti e, per farlo, a circumcidersi; non osino quindi i giudei (anzi, abbiano in orrore, si vergognino) compiere un atto che è certamente *nefas*, ossia scorretto, illecito, che ripugna a Dio<sup>62</sup>, ma an-

---

d. Gr. *Religionspolitik und Gesetzgebung*, in ZSS, 72 (1995) 183; De Giovanni, *Il libro XVI del Codice Teodosiano*, cit., 150 ss.

<sup>59</sup> De Bonfils, *Ebrei e città agli inizi del III secolo*, in *Roma e gli Ebrei*, cit., 99.

<sup>60</sup> Così De Bonfils, *op. ult. cit.*, 99.

<sup>61</sup> *Feralis Secta*, cit., 157.

<sup>62</sup> La dicotomia *fas/nefas* ha nel mondo romano radici antichissime, le cui origini si perdono in quell’antichità senza data di casavoliana memoria (si veda F.P. Casavola, *Prefazione* a M. del Tufo, F. Lucrezi [curr.], *Vita/Morte. Le origini della civilizzazione antica*. Atti del Centro Studi sui Fondamenti del diritto antico del 21 ottobre 2014, Napoli, 2016, 5 ss.) e che rimandano ad un’idea arcana di società primitive sorrette dal credo negli dei e nel loro manifestarsi attraverso gli elementi naturali. Laddove, com’è noto, ciò che è *fas* è anche *ius* ed è atto a facilitare la collaborazione tra gli uomini nel mantenimento della *pax deorum*; ciò che è *nefas* è contra *ius*, non soltanto illecito ma anche suscettibile di mettere in pericolo la comunità intera. Cfr., per tutti, A. Guarino, *Storia del diritto romano*,

che pericoloso e dannoso per la società stessa<sup>63</sup>.

CTh.16.9.2

*Imp. Constantius a. ad Evagrium. Si aliquis Iudaeorum mancipium sectae alterius seu nationis crediderit comparandum, mancipium fisco protinus vindicetur: si vero emptum circumciderit, non solum mancipii damno multetur, verum etiam capitali sententia puniatur. Quod si venerandae fidei conscia mancipia Iudaeus mercari non dubitet, omnia, quae apud eum repperiuntur, protinus auferantur nec interponatur quicquam morae, quin eorum hominum qui Christiani sunt possessione careat. Et cetera. Dat. id. aug. Constantio a. II et Constante a. cons. (a. 339).*

Se un ebreo avrà preso come schiavo un individuo appartenente ad altra setta, quest'ultimo dovrà essere immediatamente rivendicato dal fisco, e, se è stato circonciso, il padrone sarà privato non soltanto del proprio servo, ma anche della propria vita, dovendo essere punito con la pena capitale. Se un giudeo acquisterà come servi uomini ap-

---

ult. ed. Napoli, 1994, 24 ss.; F.P. Casavola, *Isola Sacra. Alle origini del diritto*, in D. Annunziata, F. Casavola, F. Lucrezi, *Isola Sacra. Alle origini della famiglia*, Napoli 2018, 15-34; L. Garofalo, *Studi sulla sacertà*, Padova, 2005, 15 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1989, 13 ss.

<sup>63</sup> La legislazione costantiniana, com'è noto, non influì sensibilmente sullo status degli ebrei nell'Impero romano, ma gettò le basi per quelle che sarebbero state le future 'persecuzioni', basate sul restringimento progressivo delle libertà per gli appartenenti al culto ebraico. Sul punto, cfr. A.M. Somekh, *Costantino il Grande, l'Editto di Milano e gli Ebrei*, in *Da Costantino a oggi. La libera convivenza delle religioni*. Atti del seminario interdisciplinare nel 1700° anniversario dell'Editto di Milano (Torino, 24 ottobre 2013), a cura di I. Zuanazzi, Napoli, 2015, 135; A.M. Rabello, *The Attitude of Rome towards Conversions to Judaism (Atheism, Circumcision, Proselytism)*, in Id., *The Jews in the Roman Empire. Legal Problems from Herod to Justinian*, Aldershot, 2000, 37-68.

partenenti alla venerabile religione cristiana, essi dovranno essere portati via e l'israelita perderà la proprietà di tutti i suoi assoggettati.

La costituzione<sup>64</sup> è indirizzata ad Evagrio<sup>65</sup>, prefetto al pretorio d'Italia. Essa doveva originariamente esser parte di un più ampio testo legislativo<sup>66</sup> comprendente anche le statuizioni contenute in CTh. 16.8.6 relative ai divieti di matrimoni tra uomini ebrei e donne cristiane<sup>67</sup>.

---

<sup>64</sup> Cfr. C.I. 1.10.1, su cui Rabello *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, cit., 786.

<sup>65</sup> Relativamente al nome e alla qualifica di Evagrio persistono numerosi dubbi, poiché egli appare talvolta in qualità di prefetto al pretorio, altre come *prefectus urbi*, talvolta senza qualifica alcuna. Così P.O. Cuneo, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano, 1997, 50 ss.

<sup>66</sup> Ciò è stato messo in luce dal Gotofredo, *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis*, VI.1, Lipsia, 1740, 6.244 ad CTh. 16.8.6, e da O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste*, Stuttgart, 1919, 48, A. Linder, *The Jews in Roman imperial legislation*, cit., 144 s.

<sup>67</sup> Il Seeck ha ritenuto che del testo originario della legge dovesse far parte anche CTh. 16.8.1, contenente il divieto per gli ebrei di fare violenza o minacce a colui che avesse abbandonato la *feralis secta* (su cui cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 81 s., Ead., *Feralis Secta*, cit., 147-159). Inizialmente, in *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, ZSS, 10 (1889) il Seeck aveva teorizzato la datazione delle tre costituzioni al 13 agosto 329, ma più tardi, in *Regesten*, ritenne di posticipare la data di dieci anni. Sul punto si veda Lucrezi, *Messianismo*, cit., 135. Relativamente a CTh. 16.8.6, cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 136 ss., A. Cusmà Piccione, 'Non licet tibi alienigenam accipere'. Studio sulla 'disparitas cultus' tra i coniugi nella riflessione cristiana e nella legislazione tardoantica, Milano 2017, 299 ss., G. De Bonfils, *La terminologia matrimoniale di Costanzo II*, in *Labeo*, 42 (1996) 263; G.L. Falchi, *La legislazione imperiale circa i matrimoni misti fra cristiani ed Ebrei nel IV secolo*, in *Matrimonio e filiazione nel diritto tardo-imperiale romano (da Costantino a Teodosio II). Influssi religiosi e fattori sociali*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 7 (1985) 203 ss.; J. Gaudemet, *Le statut de la femme dans l'Empire romain*, in *La femme*.

I contenuti della costituzione sono dunque i seguenti:

Se un ebreo acquista uno schiavo non giudeo<sup>68</sup>, esso dovrà essere rivendicato dal fisco. Se il servo è stato anche circumciso, il padrone dovrà essere condannato a morte; se poi ad essere stato acquistato da un ebreo è un assoggettato di religione cristiana, tutti i beni dell'acquirente diverranno proprietà del fisco<sup>69</sup>. Ad essere lecita, come si vede, è soltanto la compera, da parte di un ebreo, di schiavi appartenenti alla comune setta giudaica. Sembrano, inoltre, fatti salvi gli acquisti di servi che siano avvenuti prima dell'emanazione della legge<sup>70</sup>.

La costituzione sembra fare una differenza tra l'impossibilità per gli ebrei di avere come assoggettato un individuo appartenente ad una qualsiasi confessione religiosa,

---

*Recueils de la Société J. Bodin*, XI, Bruxelles, 1959, 191 ss.; M. Bianchini, *Disparità di culto e matrimonio: orientamenti del pensiero giuridico cristiano e della legislazione imperiale nel IV secolo*, III, Roma, 1986, 373 ss.; S. Solazzi, *Le unioni di cristiani ed Ebrei nelle leggi del basso impero* in *AAN*, 59 (1939) 164 ss.; A. Guarino, *Studi sull'incestum*, in *ZRG*, 63 (1942) 229 ss.; L. Chiazzese, *Adulterio*, in *NNDI I/1*, (1957) 322 ss.; F.M. De Robertis, *Lavoro e lavoratori nel mondo romano*, Bari, 1963, 305 ss., Id., *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, Bari, 1971, 225; A.W. Persson, *Staat und Manufaktur im Römischen Reiche*, Lund, 1933, 80 ss.; J.P. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, II, Louvain, 1895, 233 ss.; F. De Martino, *Storia economica di Roma antica*, II, Firenze, 1979, 313.

<sup>68</sup> Non giudeo, ma, non necessariamente cristiano: *sectae alterius seu nationis*. Si vedano le riflessioni di Lucrezi, *Messianismo*, cit., 127. Si v. anche De Bonfils, *Gli schiavi degli Ebrei*, cit., 127 ss.; G. Scherillo, *La critica del Codice Teodosiano e la legge delle citazioni di Valentiniano III*, in *SDHI*, 8 (1942) 101 nt. 17.

<sup>69</sup> L'eventuale identità cristiana dello schiavo rappresenterebbe un'aggravante del delitto principale. Così Lucrezi, *Messianismo*, cit., 127.

<sup>70</sup> Così Lucrezi, *op. ult. cit.*, 127.

cosa in ogni caso non ammessa, e segnatamente di essere proprietario di uno schiavo appartenente alla fede cristiana<sup>71</sup>. Nel primo caso, infatti, il servo sarà prelevato dal fisco e, se circumciso, al padrone sarà comminata anche la pena di morte; nel caso in cui si tratti di uno schiavo cristiano, l'ebreo subirà anche la perdita di tutti i propri assoggettati<sup>72</sup>.

Se la precedente costituzione sembrava riguardare innanzitutto gli schiavi cristiani e poi quelli di altre religioni, in questa si fa riferimento a servi di qualsiasi culto che non sia quello giudaico. Per i cristiani si sottolinea che non bisogna interporre nessun indugio alla loro liberazione, perché, sembra voler dire la legge, non è tollerabile, nemmeno per un attimo, che un cristiano si trovi nella situazione di essere proprietà di un ebreo.

Sembra quindi stagliarsi una gradazione della pena:

1) lo schiavo non giudeo deve essere rivendicato dal fisco e sottratto all'ebreo che lo ha acquistato senza alcun risarcimento; si tratta di una vera e propria confisca;

2) se è stato circumciso, l'ebreo è soggetto, oltre che alla confisca del proprio servo, anche alla pena capitale;

3) se l'ebreo ha osato comprare come assoggettati uomini aderenti alla veneranda fede, gli vengano subito sottratti tutti gli schiavi che ha (non è chiaro se soltanto servi cristiani già posseduti e non solo quelli comprati oppure anche tutti gli altri schiavi, anche non cristiani).

---

<sup>71</sup> Il De Bonfils, in *Gli schiavi*, cit., 129, osserva che: "Non si deve frappare alcun indugio alla spoliazione del possesso di quegli uomini che sono cristiani". Si vedano inoltre le considerazioni di J. Juster, *Les Juifs dans l'Empire Romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, Paris, 1914, 265 ss.

<sup>72</sup> Sul punto cfr. Volterra, *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, cit., 61 s.; M. Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano, 1960, 38 nt. 1.

Come si vede, la disposizione prevede un aggravio della condizione del giudeo, già impossibilitato, sulla base delle leggi di Costantino, a tenere presso di sé e circoncidere, nonché a vendere e comprare uno schiavo cristiano o di qualunque altra appartenenza religiosa. La normativa costantiniana non aveva, tuttavia, previsto una sanzione per il proprietario ebreo, limitandosi a enunciare l'impossibilità per quest'ultimo di tenere presso di sé servi non giudei.

Il contenuto della legge di Costanzo II, come si vede, va ben al di là dell'enunciazione di un principio, prevedendo, oltre all'affrancamento dello schiavo e alla destinazione dello stesso, probabilmente, al fisco, la comminazione, nel caso in cui fosse stata effettuata la circoncisione, della condanna a morte per il proprietario, alla quale sembra aggiungersi anche la confisca di tutti gli altri servi.

Si è sostenuto che tale inasprimento fosse stato motivato non solo dalla volontà di dare effettiva attuazione alla normativa paterna da parte di Costanzo II<sup>73</sup>, ma an-

---

<sup>73</sup> Cfr. De Bonfils, *Gli schiavi*, cit., 131 ss. Fa notare M. Sargenti in *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell'ultimo trentennio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 1 (1975) 276: "Secondo la notizia del biografo (Eusebio), Costantino avrebbe emanato una legge con cui vietava agli ebrei di avere schiavi cristiani. Ma anche in questo caso una norma di tale contenuto non esiste nel CTh., nel quale si trova, è vero, il titolo *Ne christianum mancipium Iudaeus habeat* (16.9), la cui prima costituzione, però, quella costantiniana del 21 ottobre 335 indirizzata al prefetto del pretorio Felice, si limita a conferire la libertà agli schiavi non ebrei (non solo cristiani, ma di qualsiasi altra religione) che il padrone abbia circonciso. Solo Costanzo, qualche anno più tardi (CTh. 16.9.2), stabilirà più in generale che gli ebrei non possano essere proprietari di schiavi "*sectae alterius seu nationis*" ed approverà la misura prevista per il caso di circoncisione portandola addirittura alla pena di morte!".

che da una vera e propria giudeofobia<sup>74</sup> del figlio di Costantino, che mescolerebbe a sentimenti di intolleranza religiosa l'intento di sottrarre agli ebrei una notevole fonte di arricchimento personale data dal commercio di schiavi.

Il divieto per gli israeliti di avere qualunque assoggettato che non fosse un appartenente alla loro setta mirava, probabilmente, ad ostacolare direttamente quelli che godevano di un elevato tenore di vita, che abitavano in grandi centri cittadini orientali e traevano profitto dalle attività industriali<sup>75</sup>.

Non convince l'idea che la disposizione costanziana, facendo seguito alla normativa paterna in tema di liberazione degli schiavi acquistati o circumcisi dagli ebrei, potesse essere stata motivata da un generale principio cristiano ispirato al *favor libertatis*: se ciò potrebbe essere valso per le disposizioni costantiniane, non si può affermare lo stesso per la legge di Costanzo, il cui spirito anti-giudaico traspare non solo nel caso specifico ma dal complesso delle leggi a lui attribuite.

Si ricorderanno, infatti, com'è noto, le disposizioni in materia di matrimonio leviratico, di divieto per gli ebrei di prendere in mogli donne cristiane impiegate presso le fabbriche imperiali, nonché le disposizioni in tema di conversione al giudaismo<sup>76</sup>.

Il tono duro di tali provvedimenti può essere fatto derivare da una forma di anti-giudaismo di Costanzo II<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> De Bonfils, *Roma e gli Ebrei*, cit., 108.

<sup>75</sup> Cfr. Juster, *Les Juifs*, cit., 76; Gaudemet, *L'Église dans l'Empire romain: IVe-Ve siècles*, Sirey, 1958, 629; De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice teodosiano*, cit., 131; Linder, *The Jews*, cit., n° 11.

<sup>76</sup> Cfr. da ultima Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 79 ss.

<sup>77</sup> In tal senso si veda Lucrezi, *Messianismo*, cit., 129 ss.; anche De Bonfils, *Gli schiavi degli Ebrei*, cit., 111 ss.; S. Solazzi, *Fra norme*

La disposizione oggetto del nostro esame si ritroverà in C.I. 1.10.1 in forma rielaborata, confermando quanto stabilito da Costanzo in merito all'impossibilità di comprare, ricevere, o detenere a qualsiasi altro titolo (*vel alio quocumque titulo*) un servo cristiano, stabilendo inoltre la confisca dello schiavo e la sua liberazione con conseguente condanna a morte per colui che lo avesse circonciso<sup>78</sup>.

### CTh. 3.1.5

*Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Cynegio p.p. Ne quis omnino iudaeorum christianum comparet servum neve ex christiano iudaicis sacramentis attaminet. Quod si factum publica indago compererit, et servi abstrahi debent, et tales domini congruae atque aptae facinori poenae subiaceant: addito eo, ut, si qui apud iudaeos vel adhuc christiani servi vel ex christianis iudaei reperti fuerint, soluto per christianos competenti pretio ab indigna servitute redimantur. Accepta x. kal. oct. Rhegio, Richomere et Clearcho coss.*

*Interpretatio. Convenit ante omnia observari, ut nulli iudaeo servum christianum habere liceat, certe nullatenus audeat, ut christianum, si habuerit, ad suam legem transferre praesumat. Quod si fecerit, noverit se sublatis servis poenam dignam tanto crimine subiturum: nam ante legem datam id fuerat statutum,*

---

*romane antisemite, ora in Scritti di diritto romano, 3, Napoli, 1960, 579 ss., F. De Martino, Storia della costituzione romana, V, Napoli, 1975, 548 ss.*

<sup>78</sup>Ecco il testo: *Iudaeus servum christianum nec comparare debet nec largitatis vel alio quocumque titulo consequatur. Quod si aliquis iudaeorum mancipium vel christianum habuerit vel sectae alterius seu nationis crediderit ex quacumque causa possidendum et id circumciderit, non solum mancipii damno multetur, verum etiam capitali sententia puniatur, ipso servo pro praemio libertate donando.* I compilatori giustiniani avrebbero quindi modificato il contenuto della disposizione costanziana prevedendo la liberazione dello schiavo che avesse subito la circoncisione. Tale aggiunta era forse volta a spingere gli schiavi circoncisi a denunciare il padrone. Cfr. Rabello, *Giustiniano, Ebrei*, cit., 786.

*ut pro christiano servo, si inquinatus fuisset pollutione iudaica, sciret sibi pretium, quod dederat, a christianis esse reddendum, ut servus in christiana lege permaneret.* (a.384).

La costituzione stabilisce che nessun ebreo potrà comprare uno schiavo cristiano né contaminarlo con i 'sacramenti' giudaici convertendolo al giudaismo. Se tali fatti saranno accertati da una pubblica indagine, i servi dovranno essere sottratti ai padroni ai quali sarà comminata anche una giusta pena. Inoltre, nel caso in cui si trovino presso gli ebrei degli assoggettati cristiani o anche ebrei originariamente di religione cristiana, questi dovranno essere obbligatoriamente riscattati dai cristiani attraverso il pagamento di un congruo prezzo, affinché siano sottratti a tale *indigna servitus*.

L'*interpretatio* asserisce che è necessario soprattutto non permettere a nessun ebreo di possedere uno schiavo cristiano, e, nel caso in cui ne abbia uno, impedirgli di convertirlo al giudaismo. Se ciò dovesse invece essere fatto, il padrone ebreo patirà una punizione commisurata ad un crimine tanto grave e i suoi servi dovranno essere portati via; inoltre, come già decretato in precedenza, i cristiani dovranno riscattare lo schiavo se questi è stato contaminato con il giudaismo, affinché permanga *in christiana lege*, pagando il prezzo al quale era stato acquistato.

La costituzione di Teodosio I è indirizzata a Cynegio, prefetto al pretorio dell'est<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Egli ricoprì tale carica dal 384 fino alla sua morte nel 388, adottando una politica di intolleranza nei confronti di pagani, ebrei ed eretici. Sul punto cfr. A. Linder, *The Jews*, cit., 177; J.F. Matthews, *A pious supporter of Theodosius I: Maternus Cynegius and his family*, in *JTHS*, 18 (1967) 438-466; G. Fowden, *Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire, A.D. 320-435*, in *JTHS*, N.S., 29 (1978) 62-63; P. Petit, *Sur la date du 'Pro templis' de Libanius*, in *Byzantion*, 21 (1951) 298-304; *PLRE*, I, s.v.

Alcuni autori hanno sostenuto che il testo della legge debba essere necessariamente corrotto, poiché risulterebbe composto da due frammenti separati e in contraddizione tra loro: il primo contenente il divieto di possedere uno schiavo cristiano e di convertirlo al giudaismo (logicamente attraverso la circoncisione); il secondo introdotto dalla locuzione '*addito eo*', nel quale si invitano i cristiani a riscattare i servi cristiani posseduti dagli ebrei pagando a questi ultimi il prezzo di mercato<sup>80</sup>.

È vero che i toni del provvedimento possono apparire ad un primo sguardo duri<sup>81</sup>, in linea con la precedente legislazione costanziana sul tema, ma, a ben guardare, le due parti della legge non risultano in contraddizione e i contenuti sostanziali appaiono meno intransigenti e afflittivi rispetto ai precedenti dettati normativi.

Fondamentale sembra essere la riaffermazione del divieto di acquisto da parte degli ebrei proprio del *servus christianus*, non quindi di un qualunque schiavo non ebreo<sup>82</sup>. Una specificazione certamente non di poco conto, che circoscrive la condotta criminosa identificando un solo possibile reo, il giudeo (ma questo avveniva, come si è visto, già in precedenza) e una sola possibile vittima, il servo cristiano.

Oltre al sequestro degli schiavi il trasgressore dovrà patire anche una *congrua atque apta poena*, non meglio precisata. Sarà quindi compito del funzionario imperiale, una volta che il fatto sia stato accertato attraverso una pubblica

<sup>80</sup> Si veda, per tutti, Linder, *The Jews*, cit., 174-175.

<sup>81</sup> Ciò è dato in particolare dall'utilizzo del verbo *adtamino*, nella accezione di contaminare, macchiare. Così anche in E. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, Padova, 1965, s.v., 210: "... *contamino, poluo, corrumpto*".

<sup>82</sup> Così F. Lucrezi, *La legislazione de Iudaeis di Teodosio I*, in *Koinonia* 34 (2010) 71.

indagine (non rileverebbero, quindi, delazioni private), stabilire l'ammontare della pena in base ad una propria personale valutazione sulla gravità della condotta posta in essere<sup>83</sup>.

La seconda parte della costituzione, introdotta da *addito eo*, lascia intendere un invito ai cristiani a riscattare i confratelli o gli ex cristiani convertiti all'ebraismo in possesso di padroni ebrei, attraverso il pagamento di un *competens pretium* e *pretium quod dederat*, da intendersi probabilmente come valore di mercato dello schiavo, al fine di sottrarre i cristiani a un'indegna servitù<sup>84</sup>. Tale ultima raccomandazione figura non come un obbligo ma piuttosto un invito con l'indicazione anche di pagare agli ebrei il prezzo di mercato da essi stessi versato per l'acquisto dello schiavo.

Non sembrano dunque esserci evidenti contraddizioni tra le due parti della costituzione<sup>85</sup>, poiché, anche se la prima ribadisce un divieto già noto (ancorché probabilmente non osservato), la seconda innova nella parte in cui introduce una sollecitazione, rivolta alla generalità dei cristiani, ad aiutare i propri confratelli a venir fuori da un tale indegno stato di soggezione.

La seconda parte è stata poi ripresa dal legislatore visigotico, che aggiungerà all'invito a riscattare i cristiani il fine del ritorno alla legge cristiana<sup>86</sup>.

Le due parti della costituzione prendono in considerazione due ipotesi di reato:

---

<sup>83</sup> Si veda De Bonfils, *Gli schiavi e gli Ebrei*, cit., 117 ss.

<sup>84</sup> Cfr. De Bonfils, *Gli schiavi degli Ebrei*, cit., 117 ss.

<sup>85</sup> Secondo il De Bonfils il testo originario della legge avrebbe dovuto contenere anche la specifica dell'ammontare della giusta pena nonché del congruo prezzo da pagare rispettivamente in caso di trasgressione e riscatto. Cfr. De Bonfils, *Gli schiavi*, cit., 118.

<sup>86</sup> Cfr. Lucrezi, *La legislazione*, cit., 74.

1) l'acquisto da parte di un ebreo di uno servo cristiano e la sua conversione-contaminazione con i sacramenti giudaici (da intendersi circoncisione); in tal caso lo schiavo viene sottratto al padrone ebreo ed a costui viene irrogata una pena adeguata al reato;

2) la presenza (evidentemente già da tempo) presso un padrone ebreo di un assogettato cristiano o ex cristiano convertito al giudaismo (nell'*Interpretatio*, contaminato dalla peste giudaica); in tal caso lo schiavo deve essere riscattato con il giusto prezzo, in modo che, liberato da questa indegna servitù, rimanga (o ritorni) alla fede cristiana.

Ciò che rileva da un punto di vista contenutistico sembra essere piuttosto l'aver posto l'accento sulla "condizione di inferiorità religiosa e giuridica dell'ebraismo tale che renderebbe inconcepibile l'idea che un appartenente alla vera fede possa servire un membro del popolo ottenebrato"<sup>87</sup>. L'incontro con il giudaismo va dunque evitato con ogni mezzo, è necessario evitare la contaminazione data dalla circoncisione.

La legge teodosiana, tuttavia, si differenzia notevolmente dal dettato normativo costanziano che, come precedentemente osservato, aveva ordinato, in caso di circoncisione di un servo cristiano, la *capitalis sententia*<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup> Così Lucrezi, *La legislazione*, cit., 71. Cfr. anche B. Biondi, *Il diritto romano cristiano II. La giustizia, le persone*, Milano, 1952, 497; De Bonfils, *Gli schiavi degli Ebrei*, cit., 161 ss.; Id., *Roma e gli Ebrei*, cit., 116; Rabello, *Giustianiano*, cit., 587-592.

<sup>88</sup> Sul punto è interessante la riflessione di Waldestein in *Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, cit., 135: "... CTh. 3.1.5 del 384. Teodosio I proibisce non solo la circoncisione di schiavi cristiani, ma assolutamente il loro acquisto da parte di ebrei. Ma è una innovazione anche il fatto che lo stesso Teodosio non dà più, come Costantino, la libertà a quelli che da cristiani sono diventati ebrei, il che implica evidentemente la loro circoncisione, bensì stabilisce che essi debbono essere riscattati dalla indegna schiavitù so-

Teodosio I eredita le statuizioni previamente date in tema di schiavitù, ma non solo, e, pur conservandone e riaffermandone i contenuti sostanziali (nel caso specifico, il divieto per gli ebrei di possedere servi cristiani e di circumciderli), stempera i toni, eliminando la pena di morte.

È questo un dato ricorrente nella legislazione teodosiana sugli ebrei: i provvedimenti sembrano essere improntati, stante il presupposto, condiviso con i suoi predecessori, della inconfutabile superiorità del cristianesimo, a una minore intolleranza, o forse, più verosimilmente, a maggior realismo.

Tuttavia, non può dirsi che la legislazione teodosiana possa essere considerata, nel suo complesso, 'tollerante' in rapporto all'ebraismo. Basti ricordare la costituzione in tema di conversioni e apostasia, CTh.16.7.3<sup>89</sup> (che privava

---

*luto per Christianos competentis pretio, dunque al prezzo adeguato. Per l'avvenire vengono però sanciti il sequestro degli schiavi e la pena*".

<sup>89</sup>CTh. 16.7.3 *Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. ad Hypatium praefectum praetorio. Christianorum ad aras et templa migrantium negata testandi licentia vindicamus admissum. Eorum quoque flagitia puniantur, qui christianae religionis et nominis dignitate neglecta iudaicis semet polluere contagiis. Eos vero, qui manichaeorum nefanda secreta et scelerosos aliquando sectari maluerunt secessus, ea iugiter atque perpetuo poena comitetur, quam vel divalis arbitrii genitor Valentinianus adscripsit vel nostra nihilo minus saepius decreta iusserunt. Auctores vero persuasionis huius, qui lubricas mentes in proprium deflexerant consortium, eademque reos erroris huiuscemodi poena comitetur, quin etiam graviora plerumque pro motibus iudicum et qualitate commissi extra ordinem promi in nefarios sceleris huius artifices supplicia censemus. Sed ne vel mortuos perpetua vexet criminationis iniuria vel hereditariae quaestiones temporum varietate longorum prorsus emortuae in redivivos semper agitentur conflictus, huiuscemodi quaestionibus metam temporis adscribimus, ut, si quis defunctum violatae atque desertae christianae religionis accusat eumque in sacrilegia templorum vel in ritus iudaicos vel ad manichaeorum dedecus transisse contendit eaque gratia testari mi-*

del *ius testandi* colui che dal cristianesimo si fosse convertito al giudaismo<sup>90</sup>, dove il lessico utilizzato è violentemente antiebraico<sup>91</sup>). Vanno poi ricordate le costituzioni relative ai matrimoni, C.I. 5.5.5<sup>92</sup> (che, riprendendo il dettato di una legge costanziana del 355, CTh. 3.12.2<sup>93</sup>, vieta

---

*nime potuisse confirmat, intra quinquennium iuge, quod inofficiosis actionibus constitutum est, proprias exerat actiones futurique iudici huiuscemodi sortiatur exordium, ut eodem in luce durante, cuius praevaricatio criminanda est, flagitii huius et sceleris praesens fuisse doceatur publica sub testificatione testatus, probet iudicium, neque enim eam superno nomine tacitus praestitisse perfidiam sceleribus adquiescens praevaricationem deinceps tamquam ignarus accuset. Dat. XII kal. iun. Patavi Merobaude II et Saturnino cons. (a. 383).*

<sup>90</sup> Si vedano G. Stemberger, *Juden und Christen in 'Heiligen Land': Palästina unter Konstantin und Theodosius*, München, 1987, 25 ss.; B. Blumenkranz, *Juifs et Chrétiens dans le monde occidental 430-1096*, Paris, 1960, 300 ss.; A. Cenderelli, *Ricerche sul 'Codex Hermogenianus'*, Milano, 1965, 263 ss.; Linder, *The Jews*, cit., 173; M. Amabile, 'Dignitas Neglecta'. Le leggi 'de Hebraeis' di Graziano, in *Jurisonline*, 3 (2017) 248 ss.; I. Fargnoli, 'Olim pro religione catholicae sanctitatis'. Sulla datazione di una legge di Graziano, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, 1034 s.; L. Cracco Ruggini, *Ambrogio e le opposizioni anticattoliche fra il 383 e il 390*, in *Augustinianum*, 14 (1974) 409 ss., Ead. *Ambrogio di fronte alla compagine sociale del suo tempo*, 'Ambrosius Episcopus', *Atti del Congresso internazionale di Studi Ambrosiani* (Milano, 2-7 dicembre 1974), a cura di G. Lazzati, Milano, 1976, 230 ss.

<sup>91</sup> Così Lucrezi, *La legislazione*, cit., 70.

<sup>92</sup> C.I. 5.5.5 *Valentinianus, Theodosius, Arcadius. Fratris uxorem ducendi vel duabus sororibus coniungendi penitus licentiam submovemus, nec dissoluto quocumque modo coniugio. D...k. Dec. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio cons. (a. 387).*

<sup>93</sup> CTh. 3.12.2 *Imp. Constantinus et Constans aa. et Iulianus caesar ad Volusianum vicarium Urbis. Etsi licitum veteres crediderunt, nuptiis fratris solutis ducere fratris uxorem, licitum etiam, post mortem mulieris aut divortium contrahere cum eiusdem sorore coniugium, abstineant huiusmodi nuptiis universi, nec aestiment,*

il matrimonio leviratico<sup>94</sup>); CTh. 3.7.2<sup>95</sup> (che, sulla scorta di quanto già stabilito da Costanzo II in CTh. 16.8.6 nel 339, proibisce il matrimonio tra ebrei e cristiani equiparandolo all'*adulterium* con possibilità di promozione dell'accusa da parte di un *quivis de populo* e con la comminazione della condanna a morte, ampliando la portata stessa del divieto costanziano<sup>96</sup>), nonché la difficilmente

---

*posse legitimos liberos ex hoc consortio procreari: nam spurios esse convenit, qui nascentur. Dat. prid. kal. mai. Roma, Arbetione et Lolliano coss. (a. 355).*

<sup>94</sup> Su cui cfr., per tutti, Guarino, *Studi sull'incestum*, cit., 250; L. Cracco Ruggini, *La donna e il sacro, tra paganesimo e cristianesimo*, in *La donna nel mondo antico. Atti del II Convegno Nazionale di Studi, AICC, (Torino, 18-20 aprile 1988)*, a cura di R. Uglione, Torino, 1989, 243 ss., Ead., *Juridical Status and Historical Role of Women in Roman Society*, in *Klio*, 71 (1989) 604 ss.; Amabile, *Sul divieto di matrimonio leviratico in CTh. 3. 12. 2 e C.I. 5. 5. 5*, in *Koinonia*, 41 (2017); J. Gaudemet, *Justum matrimonium*, in *RIDA*, 3 (1950) 309 ss.; E. Volterra, *Lezioni di Diritto Romano. Il Matrimonio Romano*, Roma, 1961, 315 ss., M.A. Friedman, *Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza Study*, Tel Aviv-New York, 1980.

<sup>95</sup> *Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius aaa. Cynegio pf. p. Ne quis christianam mulierem in matrimonium iudaeus accipiat, neque iudaeae christianus coniugium sortiatur. Nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata. Dat. prid. id. mart. Thessalonica, Theodosius A. ii. et Cynegio v. c. coss. (a. 388).*

<sup>96</sup> Si veda Juster, *Les Juifs*, cit., 47 ss.; Solazzi, *Le unioni di cristiani ed Ebrei*, cit., 164 ss.; Guarino, *Studi sull'incestum*, cit., 229 ss.; Chiazzese, *Adulterio*, cit., 322 ss.; V. Giuffrè, *La 'repressione criminale' nell'esperienza romana. Profili*, Napoli, 1991, 94; Bianchini, *Disparità di culto e matrimonio*, cit., 244 ss.; G. Rizzelli, *Alcuni aspetti dell'accusa privilegiata in materia di adulterio*, in *BIDR*, 89 (1986) 411 ss.; Id., 'Stuprum' e 'adulterium' nella cultura augustea e la 'Lex Iulia de adulteriis' (Pap. 1 de adult. D. 48,5,6,1 e Mod. 9 diff. D. 50, 16, 101 pr.), in *BIDR*, 90 (1987) 355 ss.; C. Venturini, 'Accusatio adulterii' e politica costantiniana (per un riesame di CTh. 9.7.2),

comprensibile C.I. 1.9.7 (contenente il divieto di celebrare il matrimonio tra gli ebrei secondo i riti ebraici, di condurre la vita coniugale sulla base delle stesse usanze ebraiche).

È opportuno ricordare, poi, ma si vedrà meglio nel prosieguo, la teodosiana CTh. 16.8.9 che, in controtendenza alla legislazione sugli ebrei, è improntata, forse, a minore violenza se comparata con quella di Costanzo II, ed inizia il suo dettato con la celebre asserzione del principio *Iudaeorum sectam nulla lege prohibitam esse constat*.

#### CTh.16.9.3

*Impp. Honorius et Theodosius aa. Annati Didascalo et maioribus iudaeorum. Absque calumnia praecipimus iudaeis dominis habere servos christianos hac dumtaxat condicione permissa, ut propriam religionem eos servare permittant. Ideoque iudices provinciarum fide publicationis inspecta eorum insulentiam noverint reprimentam, qui tempestivis precibus insimulandos esse duxerint, omnesque subreptiones fraudulenter elicitas vel eliciendas vacuandas esse censemus. Si quis contra fecerit, velut in sacrilegum ultio proferatur. Dat. VIII id. nov. Ravennae Honorio X et Theodosio VI aa. cons. (a. 415).*

Questa costituzione dell'imperatore Onorio è indirizzata al didascalo Annas e ai maggiorenti ebraici. Stabilisce che è lecito per gli ebrei possedere servi cristiani a condizione

---

in *SDHI*, 54 (1988) 67 ss. e Id., *La ripudianda (in margine a CTh. 3.16.1)*, in *AARC*, 8 (1990) 360 ss.; A. Cusmà Piccione, *Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano*, in *AUPA*, 55 (2012) 247; B. Cohen, *Jewish and Roman Law. A comparative Study*, I, New York, 1966, 134; Linder, *The Jews*, cit., n° 18; P. Lombardia, *Los matrimonios mixtos en el Concilio de Elvira (a. 303)*, in *AHDE*, 24 (1954) 556; D. Daube, *Texts and Interpretation in Roman and Jewish Law*, in *Jewish Journal of Sociology*, 3 (1961) 3 ss.; M. Elon, *Jewish Law: History, Sources, Principles*, Philadelphia, 1994, 10 ss.; Z.W. Falk, *Introduction to Jewish Law of the Second Commonwealth*, II, Leiden, 1978, 25 ss.

che permettano ad essi di conservare la propria religione. Perciò i giudici delle Province, nel considerare l'attendibilità della confisca degli schiavi, dovranno reprimere l'insolenza di coloro che abbiano proposto false accuse e invalidare tutte le sentenze ottenute in maniera fraudolenta. Colui che abbia agito in tal modo deve essere poi condannato per sacrilegio.

Destinatari del provvedimento sono il rabbino Annas<sup>97</sup> e le personalità più in vista della comunità ebraica d'Occidente. Ciò lascia supporre, in primo luogo, che la costituzione di Onorio fosse giunta in risposta ad interrogazioni o sollecitazioni da parte ebraica<sup>98</sup>, in secondo luogo, che interesse del legislatore potesse essere in questo caso conservare un attivo commercio e acquisto di servi anche tra gli ebrei, salvaguardando comunque la permanenza degli schiavi cristiani nella loro fede<sup>99</sup>.

La norma che sembra andare in controtendenza rispetto alla previa legislazione sul tema della schiavitù, in realtà dà un unico lasciapassare: è consentito agli ebrei *habere servos Christianos*, dunque non solo avere in proprietà ma anche in semplice possesso. Tale concessione è garantita dall'obbligo per i giudicanti di ben valutare le istanze per la confisca dei servi cristiani, di invalidare le decisioni che siano state suscitate con inganno e condannare coloro che propongono false accuse come sacrileghi.

---

<sup>97</sup> Il Linder, *op. cit.*, 272-274, osserva come il titolo 'Didascalus' che precede il nome del rabbino Annas sia onorifico e piuttosto raro da incontrare nelle iscrizioni giudaiche, con alcune eccezioni. Sul punto si veda B. Lifschitz, *Fonctions et titres honorifiques dans les communautés juives*, in *Revue biblique*, 68 (1960) 62-63.

<sup>98</sup> Così ipotizza il De Bonfils, *Gli schiavi*, cit., 125, ciò che sembra del tutto verosimile, aggiungendo anche che questa ipotesi viene di solito formulata quando ci si trovi di fronte a norme non del tutto antiebraiche, come quella in esame.

<sup>99</sup> Cfr. De Bonfils, *Gli schiavi*, cit., 125 ss.

Permane tuttavia l'obbligo di non contaminare i cristiani con i sacramenti giudaici, dunque con la circoncisione, obbligo di per sé in grado di paralizzare le precedenti asserzioni, dato che, dal punto di vista ebraico, non è possibile, come si è osservato *retro*, tenere stabilmente presso di sé uno schiavo non circonciso, poiché contaminerebbe la purezza della casa ebraica<sup>100</sup>.

Resterebbe, forse, la possibilità di tenere assoggettati presso le case ebraiche cristiani non circoncisi per brevi periodi e per scambi commerciali (essendo i servi stessi, in questo caso, oggetto di commercio)<sup>101</sup>.

La legge sembrerebbe, in definitiva, almeno negli intenti, protettiva, in quanto apre ad una possibilità fino a questo momento ripetutamente negata. Il primato del cristianesimo non viene di certo scalfito, ma sembra blandamente ammorbidirsi a fronte di esigenze, probabilmente, di tipo economico.

#### CTh.16.8.22

*Impm. Honorius et Theodosius aa. Aureliano praefecto praetorio ... Si christianum vel cuiuslibet sectae hominem ingenuum servumve iudaica nota foedare temptaverit vel ipse vel quisquam iudaeorum, legum severitati subdatur. Mancipia quoque christianae sanctitatis si qua apud se retinet, secundum Constantinianam legem ecclesiae mancipentur. Dat. XIII kal. nov. Constantinopoli Honorio X et Theodosio VI aa. cons. (a. 415).*

Questa costituzione di Teodosio II ha ad oggetto il declassamento del patriarca Gamaliele, atto comprensivo di molteplici aspetti, tra i quali la rimozione dei codicilli della prefettura onoraria, il divieto di giudicare controversie

---

<sup>100</sup> Così De Bonfils, *Gli schiavi*, cit., 126.

<sup>101</sup> Così De Bonfils, *Gli schiavi*, cit., 126.

nelle quali siano coinvolti i cristiani, l'autorizzazione a distruggere sinagoghe.

Rimandando ai capitoli successivi l'analisi del testo della legge e dei suoi contenuti si è qui riportata la sola parte inerente gli schiavi, che può essere tradotta come segue: "... Se il patriarca o un altro ebreo tenterà di insozzare col marchio d'infamia dei giudei un cristiano o un uomo libero o schiavo di qualsiasi religione, dovrà essere sottoposto alla severità della legge. Gli schiavi cristiani che egli abbia presso di sé siano dati alla Chiesa, secondo la legge di Costantino".

Queste poche righe hanno creato nel tempo non poco dibattito<sup>102</sup>.

Desta attenzione principalmente la specificazione che l'atto di apposizione del marchio d'infamia giudaico, ossia, verosimilmente, la circoncisione<sup>103</sup>, possa essere stato compiuto sia dal patriarca che da qualsiasi altro giudeo<sup>104</sup>. Chi avrà circonciso cristiani o appartenenti ad altri credi religiosi, di condizione libera o meno, dovrà essere sottoposto alla durezza della legge.

Le leggi alle quali il testo potrebbe riferirsi, emanate dunque precedentemente al 415, sono CTh. 16.9.1 di Co-

<sup>102</sup> Cfr. Linder, *op cit.*, 69 ss.; De Bonfils, *Gli schiavi*, cit., 37 ss.

<sup>103</sup> Significato del verbo *foedo*, sinonimo di *polluere* è contaminare, imbruttire, lordare, guastare; cfr. Forcellini, *Lexicon*, cit., s.v.

<sup>104</sup> Alcuni studiosi hanno ritenuto che tale specificazione possa essere stata aggiunta successivamente dagli editori di Teodosio onde sottolineare il carattere personalistico e la cogenza di questa legge. Cfr. Solazzi, *Fra norme romane antisemite*, cit., 397-399; M.A. De Dominicis, *Registro delle alterazioni (glossemi ed interpolazioni) nelle costituzioni del Codice Teodosiano e nelle novelle posteodosiane segnalate dalla critica*, in *BIDR*, NS, 57-58 (1953) 436; Biondi, *Il diritto romano cristiano*, II, cit., 394; Gaudemet, *L'Église*, cit., 630; Linder, *op. cit.*, 271; M. Simon, *Verus Israel. Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l'empire romain (135-425)*, Paris, 1983, 160.

stantino, del 355; CTh. 16.9.2 di Costanzo II, del 339; CTh. 3.1.5, del 384, di Teodosio e CTh. 16.8.19 dell'imperatore Onorio emanata nel 409<sup>105</sup>.

Ciò che desta maggiori dubbi è il riferimento a una *Constantiniana lex*, in base alla quale gli schiavi cristiani asserviti agli ebrei e circoncisi devono essere emancipati dalla Chiesa, e dunque, da essa riscattati. Non si hanno notizie di una legge di Costantino che avrebbe disposto in tal senso; sul punto sono state avanzate delle ipotesi: il testo di tale legge sarebbe andato, per qualche ragione, perduto o comunque non pervenuto o non preso in considerazione dai compilatori del Codice Teodosiano, il riferimento a tale legge sarebbe arbitrario e messo di proposito per far acquisire alla costituzione di Teodosio il crisma di una maggiore antichità e credibilità. La *Constantiniana*

---

<sup>105</sup> CTh. 16.8.19: *Idem aa. Iovio praefecto praetorio. Caelicolarum nomen inauditum quodammodo novum crimen superstitionis vindicabit. Ii nisi intra anni terminos ad dei cultum venerationemque christianam conversi fuerint, his legibus, quibus praecepimus haereticos adstringi, se quoque noverint adtinendos. Certum est enim, quidquid a fide christianorum discrepat, legi christianae esse contrarium. Quam quidam adhuc, vitae suae etiam et iuris inmemores, adtrectare ita audent, ut de christianis quosdam foedum cogant taetrumque iudaeorum nomen induere. Et quamvis qui haec admiserint, priscorum principum legibus iure damnati sint, non tamen paenitet saepius admonere, ne mysteriis christianis inbuti perversitatem iudaicam et alienam Romano imperio post christianitatem cogantur arripere. Ac si quisquam id crediderit esse temptandum, auctores facti cum consciis ad poenam praeteritis legibus cautam praecepimus constringi, quippe cum gravius morte sit et inmitius caede, si quis ex christiana fide incredulitate iudaica polluetur. Et idcirco iubemus, ne ecclesiis quisquam nocens vel cuiusquam abducere fideli ac devota deo praeceptione sancimus, sub hac videlicet definitione, ut, si quisquam contra hanc legem venire temptaverit, sciat, se ad maiestatis crimen esse retinendum. Dat. kal. april. Ravennae Honorio VIII et Theodosio III aa. cons. (409 apr. 1).*

*lex* avrebbe un riferimento nella *Vita Constantini* 4.27<sup>106</sup> di Eusebio, dove vengono, tra l'altro, coniati i tristemente noti epiteti che saranno attribuiti da lì in poi agli ebrei, προφητοφόνται καὶ κυριοκτόνοι, assassini dei profeti e assassini di Cristo<sup>107</sup>.

#### CTh.16.9.4

*Imp. Honorius et Theodosius aa. Monaxio praefecto praetorio. Iudaeus servum christianum nec comparare debet nec largitatis titulo consequi. Qui non hoc observaverit, dominio sibi petulanter acquisito careat, ipso servo, si quod fuerit gestum sua sponte duxerit publicandum, pro praemio libertate donando. Verum ceteros, quos rectae religionis participes constitutos in suo censu nefanda superstitio iam videtur esse sortita vel deinceps hereditatis seu fideicommissi nomine fuerit consecuta, sub hac lege possideat, ut eos nec invito nec volente caeno propriae sectae confundat, ita ut, si haec forma fuerit violata, sceleris tanti auctores capitali poena proscriptione comitante plectantur. Dat. III id. april. Constantinopoli Honorio a. XI et Constantio v. c. II cons. (a. 417).*

---

<sup>106</sup> 4.27.1 Ἀλλὰ καὶ Ἰουδαίους μηδένα Χριστιανὸν δουλεύειν ἐνομοθέτει μηδὲ γὰρ θεμιτὸν εἶναι προφητοφόνταις καὶ κυριοκτόνοις τοὺς ὑπὸ τοῦ σωτήρος λελυτρωμένους ζυγῷ δουλείας ὑπάγεσθαι εἰ δ' εὐρεθῆι τις τοιοῦτος, τὸν μὲν ἀνεῖσθαι ἐλεύθερον, τὸν δὲ ζημία χρημάτων κολάζεσθαι. In quest'ultima opera vi sarebbe il riferimento ad una legge di Costantino che avrebbe previsto che il cristiano che fosse stato ridotto in schiavitù da un ebreo doveva essere liberato e il padrone ebreo punito con un'ammenda. Cfr. sul punto De Bonfils, *Gli schiavi*, cit., 42 ss.

<sup>107</sup> Sul punto, cfr. le considerazioni espresse da F. Lucrezi, in diverse sedi: *Sulle relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Stato di Israele*, ora in Id., *Ebraismo e Novecento, Diritti, cittadinanza, identità*, Livorno, 2009, 140 ss.; *Deicidio ed espiazione*, ora in Id., *Messianismo*, cit., 37 ss.; pref., insieme a F. Amarelli, a *Il processo contro Gesù*, Napoli, 1999; Id., *La Chiesa cattolica di fronte alla Shoah*, in *1938-1945. L'industria di Caino*, a cura di V.R. Greco, Salerno, 2014, 29 ss.; Id., *Chaim Cohn e il processo di Gesù*, in *Il processo a Gesù e il giudice C. Cohn*, a cura di A. Rabello, C. Rossetti, Parma, 2004, 43 ss.

È fatto divieto agli ebrei di acquistare schiavi cristiani e di riceverli in dono. Chi non si sarà attenuto a tale prescrizione dovrà essere privato del possesso acquistato illegalmente e al servo, se ha collaborato spontaneamente alla scoperta del fatto, sarà data la libertà. Gli altri che invece sono rimasti nella religione giusta o che risultano appartenere alla nefanda superstizione o siano stati acquistati per eredità o per fedecommesso, possono essere conservati dal giudeo solo in osservanza della seguente condizione: che non siano corrotti con il fango della loro setta, con o senza il loro consenso. Se questa legge sarà violata gli autori di tale crimine saranno puniti con la pena capitale unita alla confisca dei beni.

La costituzione di Teodosio II è indirizzata a Monasio, prefetto al pretorio della città di Costantinopoli negli anni 408-409, e prefetto al pretorio dell'est nel 414 e poi negli anni 416-420<sup>108</sup>.

Ad essere vietato è il solo acquisto *inter vivos* di schiavi cristiani, o il riceverli in dono, non invece la ricezione per testamento o fedecommesso, a patto tuttavia di non imporre ad essi la circoncisione.

Tale provvedimento riprende i toni e gli intenti della costituzione di Onorio, CTh. 16.9.3, che aveva liberalizzato il commercio di servi cristiani tra gli ebrei, consentendo l'*habere*, dunque il possesso, oltre la proprietà, a condizione di non influire sull'appartenenza religiosa<sup>109</sup>: anche in questo caso, dunque, il legislatore sembra voler in qualche modo tutelare le strutture produttive di proprietà

<sup>108</sup> Si veda Linder, *op. cit.*, 277-280; W. Ensslin, *PW*, I:31, s.v. *Cols.* 75-76; R. Von Haehling, 83, *PLRE*, II s.v.

<sup>109</sup> È chiaro, tuttavia, che tale condizione non poteva essere rispettata, stanti i principi della legge ebraica secondo i quali non è possibile avere schiavi non circoncisi, anche se con qualche temperamento dato dalle interpretazioni rabbiniche; cfr. par. 2. Si veda De Bonfils, *Gli schiavi*, cit., 128-129.

ebraica, tenendo conto dell'importanza della manodopera servile, ma con l'imprescindibile condizione del rispetto della fede originaria degli assoggettati.

Gli ebrei facciano pur dunque i loro affari servendosi di schiavi cristiani che siano stati ad essi lasciati in eredità (non acquistati), ma si guardino bene dal trascinare nel *caenum propriae sectae*, nel fango della propria setta, dunque, all'interno della propria *nefanda*<sup>110</sup> *superstitio*<sup>111</sup>, gli osservanti della *recta religio*.

---

<sup>110</sup> *Nefandus* è pressappoco sinonimo di *nefarius*; cfr. E. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, cit., III, 352: (*ne-fas*), *nefandus*, *impius*, *sceleratus*. Già altrove, segnatamente in CTh. 16.8.1 si era parlato di *nefaria secta* (*quis vero ex populo ad eorum nefariam sectam accesserit et conciliabulis eorum se adplicaverit, cum ipsis poenas meritas sustinebit*) laddove la conversione al giudaismo avrebbe determinato, secondo quella legge di Costantino, la condanna a morte per vivicombustione. Cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 80 ss.; A. Cusmà Piccione, *Nuptiae Haereticorum. Una ricerca sui rapporti tra 'leges e canones', alla luce della 'religionis vel sectae diversitas' di C.I. 5.1.5.3.*, Napoli, 2020, 84 ss.; S.J.D. Cohen, *Respect for Judaism by Gentiles According to Josephus*, in *HTR*, 80 (1987) 407 ss.; Linder, *The Jews*, cit., 124 ss., Id., *The Roman Imperial Government and the Jews under Constantine*, in *Tarbiz*, 44 (1974-1975) 138 ss. Si veda anche De Bonfils, *Legislazione ed Ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in *BIDR*, 90 (1987) 394 s., Id., *Il 'comes et quaestor' nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli, 1981, 109 s.; A. Chastagnol, *La Préfecture Urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1969, 413.

<sup>111</sup> Già Tacito, nelle *Historiae* 5.1, 2,5 fa riferimento alla fede ebraica definendola sia *religio*, sia, talvolta, *mos*, o anche *superstitio* (così come era avvenuto per il credo egizio, ritenuto per molti aspetti una barbarie, su cui cfr. anche Suet., *Tib.* 36). Cicerone, *pro Flac.* 66-69, fa invece appello al pubblico interesse contro questa *barbara superstitio*, che pretende di essere finanche finanziata da Roma: tale *superstitio* risulta quanto mai incompatibile con la *religio* dell'Impero. Sul significato del termine *superstitio* cfr. M. De Dominicis, *Il significato di 'superstitio' nei testi giuridici di età costantiniana*, in *Ann. Macerata*, 7 (1931) 7 ss.; Biondi, *Il diritto romano cri-*

Destano attenzione anche due aspetti riguardanti 'in prima persona' il servo cristiano coinvolto: che egli abbia *sua sponte*, dunque, di sua volontà collaborato affinché le violazioni da parte degli ebrei della legge in esame venissero scoperte, atto che sarà premiato (o meglio, ricompensato) con la libertà; e che non possa, per legge, aderire al giudaismo neanche se voglia (*nec invitos nec volentes*).

La previsione della libertà come premio per aver contribuito a stanare l'ebreo trasgressore non è un fatto nuovo; in tal senso avevano già disposto le leggi di Costantino<sup>112</sup>, verosimilmente nel tentativo non solo di motivare e gratificare lo schiavo ma di vanificare del tutto l'acquisto da parte del giudeo<sup>113</sup>.

Offrire questa ricompensa per la delazione è come affermare che qualsiasi servo di qualunque religione che riveli che il suo padrone ebreo lo ha circonciso (o ha cercato di aggregarlo alla sua nefanda setta) sarà ricompensato

---

stiano, cit., 278 ss.; G. De Bonfils, *Alcune riflessioni sulla legislazione di Costanzo II e Costante*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 5 (1983) 303. Si veda De Giovanni, *L'Imperatore Costantino*, cit., 157-158; S. Calderone, 'Superstitio', in *ANRW*, 1 (1972) 377 ss.; D. Grodzynski, 'Superstitio', in *Revue des études anciennes*, 76 (1974) 36 ss.; L.F. Janssen, 'Superstitio' and the Persecution of the Christians, in *Vigiliae Christianae*, 33 (1979) 135 ss.; M.R. Salzman, 'Superstitio' in the *Codex Theodosianus* and the Persecution of Pagans, in *Vigiliae Christianae*, 41 (1987) 173 ss.; F. Zuccotti, 'Furor Haereticorum'. *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano, 1992, 274 ss.

<sup>112</sup> CTh. 16.9.1, Sirm. 4.

<sup>113</sup> Cfr. Volterra, *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, cit., 87-89; Linder, *The Jews*, cit., 139; Dupont, *Les constitutions de Constantin*, cit., 47-48; d'Ippolito, *Concessioni pubbliche di libertà*, cit., 38-46.

con l'acquisto della propria libertà. È come aver posto una taglia che non costa nulla allo Stato, poiché il prezzo (il valore dell'assoggettato) è pagato per intero dall'ebreo <sup>114</sup>.

La disposizione secondo cui un servo non può diventare ebreo, volente o nolente, è qualcosa di diverso e s'inquadra nell'ambito dei numerosi provvedimenti romano-cristiani volti a favorire in ogni modo l'adesione al cristianesimo e a scoraggiare e impedire la conversione al giudaismo <sup>115</sup>.

Non crediamo che si possa realisticamente individuare un intento 'liberale' in questa legge: se il provvedimento autorizza il recepimento di schiavi giudei per testamento, ciò sembra essere motivato da interessi di tipo economico che riguardano, in questo caso, e solo occasionalmente, gli ebrei; al tempo stesso non può non colpire il linguaggio sprezzante del legislatore, che fonde insieme diversi elementi ricorrenti nel linguaggio giuridico propriamente anti-giudaico.

#### CTh.16.9.5

*Idem aa. Asclepiodoto praefecto praetorio. Post alia: christiana mancipia iudaeorum nemo audeat comparare. Nefas enim aestimamus religiosissimos famulos impiissimorum emptorum inquinari dominio. Quod si quis hoc fecerit, statutae poenae absque omni erit dilatione obnoxius. Et cetera. Dat. V id. april. Constantinopoli Asclepiodoto et Mariniano cons. (a. 423).*

La legge stabilisce che nessun ebreo dovrà comprare schiavi cristiani. È considerato contrario al diritto con-

---

<sup>114</sup> Tale premio potrebbe aver contribuito in modo considerevole alla gran diffusione del Cristianesimo soprattutto fra gli schiavi.

<sup>115</sup> Cfr. CTh. 16.8.1, CTh. 16.8.5; CTh. 16.8.7; CTh.16.7.3, CTh. 9.45.2; CTh. 16.8.23; CTh. 16.8.28, CTh. 16.7.7, C.I. 1.5.17, C.I. 1.5.18, Nov. 129, Nov. 144; su cui cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 80-107.

taminare servi "religiosissimi" con la proprietà degli empi; se qualcuno avrà fatto questo, sarà soggetto alle pene stabilite senza alcun indugio.

La costituzione di Onorio e Teodosio costituisce insieme ad altri tre frammenti (CTh. 16.8.26; CTh. 16.10.22, CTh. 16.5.59) il dettato della norma indirizzata a Asclepiodoto, prefetto al pretorio dell'est.

Viene ribadito l'ordine in base al quale nessun ebreo dovrà osare comprare un servo cristiano poiché uomini "religiosissimi"<sup>116</sup> non devono essere inquinati dall'essere in proprietà di compratori "impiissimi"<sup>117</sup>.

I problemi individuati dalla legge sembrano essere due: il primo, la necessità che non si faccia commercio e quindi scambio di schiavi cristiani – resterebbero quindi salve le previsioni di CTh. 16.9.4 che, come si è visto, permettevano agli ebrei di tenere presso di sé schiavi ricevuti in eredità, ma non di acquistarne –; in secondo luogo, è fornita la motivazione del diniego d'acquisto, motivazione che sembra, a questo punto, quanto mai ovvia (dati i trascorsi), ossia che non può essere lecita la compera di uomini appartenenti alla *recta religio* da parte di soggetti provenienti dal pantano, dal *caenum* della *nefanda, nefaria secta* e dunque appartenenti, secondo la *mens legis*, alla categoria degli empi.

Si notino i due poli opposti ai quali la legge si riferisce:

---

<sup>116</sup> Il termine *religiosus* è qui evidentemente utilizzato nell'accezione di *timens Deum, sanctus, pius*, cfr. Forcellini, *Lexicon*, cit., s.v. Cfr. l'illuminante definizione di Festo, *De verborum significatio- ne: Religiosi dicuntur, qui faciendarum praetermittendarumque rerum divinarum secundum morem civitatis dilectum habent, nec se superstitionibus implicant*. Si veda C. Barton, D. Boyarin, *Imagine No Religion. How Modern Abstractions Hide Ancient Realities*, New York, 2016, 300 ss.

<sup>117</sup> *Impius* è sinonimo di *nefarius*, ossia, *nefandus, sceleratus, pessimus*; cfr. Forcellini, *Lexicon*, s.v. *nefarius*.

schiavi religiosissimi e compratori empissimi. È importante sottolineare come gli aggettivi *impius* e *religiosus* abbiano nel contempo un valore religioso e socio-politico, ribadendo così che l'appartenenza ad una religione ed il rispetto dei suoi riti e tradizioni equivalgono all'essere un suddito fedele, un cittadino esemplare, mentre l'appartenenza ad una religione diversa (che non sia quella ufficialmente riconosciuta, protetta, finanziata, favorita dal potere statale) sembra equivalere ad essere un cittadino di serie b, quasi un non cittadino, uno straniero, un "altro", un "diverso", comunque un indegno, un empio.

Non si può dunque consentire ad un empio di avere sotto di sé, come assoggettato, un uomo pio.

La necessità di ribadire più volte questo divieto fa tuttavia pensare che, probabilmente, esso fosse andato, fino a quel momento, negletto, e che quindi il commercio di schiavi cristiani fosse comunque proseguito<sup>118</sup>.

CTh. 16.8.26

*Impp. Honorius et Theodosius aa Asclepiodoto p.p.*

*... Tamen ipsi iudaei et bonorum proscriptione et perpetuo exilio damnabuntur, si nostrae fidei hominem circumcidisse eos vel circumcidendum mandasse constiterit. Et cetera. Dat. V id. april. Constantinopoli Asclepiodoto et Mariniano cons. (423 apr. 9).*

La costituzione è indirizzata, come il frammento precedente, ad Asclepiodoto e si rivolge non soltanto agli ebrei, ma anche a pagani ed eretici.

Si è qui riportata la sola parte inerente il tema della schiavitù, rimandando al terzo capitolo l'analisi della par-

---

<sup>118</sup>Sulle motivazioni che avrebbero contribuito all'emanazione di questo intervento legislativo e sui legami con gli altri frammenti della legge si dirà innanzi. Cfr. De Bonfils, *Gli schiavi*, cit., 129 ss.; Linder, *op. cit.*, 289.

te sulle sinagoghe che è in effetti, come si vedrà, la più significativa, nonché il cuore di questo frammento<sup>119</sup>.

Il riferimento al tema del possesso degli schiavi sembrerebbe un'aggiunta conclusiva non essenziale, poiché si ripetono prescrizioni già in precedenza impartite, seppur con alcuni temperamenti (i giudei colpevoli saranno condannati alla confisca dei beni e all'esilio perpetuo [non a morte], se si proverà che essi hanno circonciso o incaricato qualcuno di circoncidere un appartenente alla 'nostra' religione, ossia, il cristianesimo), ma tale aggiunta sembra strumentale al fine di non inasprire gli animi di coloro che distruggevano edifici di culto ebraici e perseguitavano gli ebrei stessi sotto l'egida della Chiesa<sup>120</sup>.

Si può immaginare che sotto il velo di un linguaggio chiaramente offensivo in rapporto agli ebrei e alle loro richieste<sup>121</sup>, fingendo di ascoltare o realmente prestando orecchio alle loro "miserabili suppliche", il legislatore tenti di tenere a bada gli attacchi di estremismo religioso cristiano, senza però darlo esplicitamente a vedere<sup>122</sup>.

L'uso dell'aggettivo *nostra*, relativo alla religione cristiana, sembra verosimilmente posto al fine di accontentare gli integralisti anti giudaici; esso sembra restituire l'idea di un comune sentire, di un'appartenenza condivisa dall'imperatore. Nel contempo questo stesso aggettivo rende chiaro ciò che è quasi sempre implicito in queste leggi, ossia che la religione è pia, santa, venerabile in quanto 'no-

---

<sup>119</sup> Cfr. *inanzi*.

<sup>120</sup> Cfr. F. Nau, *Deux épisodes de l'histoire juive sous Théodose II (423 et 438) d'après la vie de Barsauma le Syrien*, in *REJ*, 83 (1927) 186-193; P. Browe, *Die Judengesetzgebung Justinians*, in *Analecta gregoriana* 8 (1935) 118, 121.

<sup>121</sup> Sono le c.d. 'miserabiles preces' che si vedranno meglio innanzi a proposito delle sinagoghe.

<sup>122</sup> Cfr. Juster, *op. cit.*, 464; Linder, *The Jews*, cit., 289, De Bonfils, *Gli schiavi degli Ebrei*, cit., 159; Id. *Roma e gli Ebrei*, cit., 45 ss.

stra'; le religioni 'altre' non possono che essere fango.

In tale contesto, l'inserimento di uno dei temi più cari all'antigiudaismo (l'orrore della circoncisione, della conversione dei non ebrei, dell'indegno asservimento di un cristiano ad appartenenti alla *nefaria secta*) rimanderebbe all'idea di un generale provvedimento antiggiudaico, anche se la forma, nella sostanza, parrebbe non esserlo.

L'ultimo periodo della costituzione, quello relativo alla schiavitù, è riportato dai compilatori giustinianeî in C.I. 1.9.16<sup>123</sup>.

Nov. Theod. 3

Questa celebre novella teodosiana prende in considerazione diversi aspetti.

Nel primo volume di *Nefaria Secta* avevamo analizzato quelle parti del testo riguardanti gli oneri curiali e i pubblici uffici occupati da israeliti<sup>124</sup>; per brevità si è scelto di riportare il testo della legge e della *Interpretatio* delle sole parti nelle quali si è legiferato in materia di schiavi:

*Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio praefecto praetorio*

*... His adicimus, quicumque servum seu ingenuum, invitum vel suasionem plectenda, ex cultu Christianae religionis in nefandam sectam ritumve transdixerit, cum dispendio fortunarum capite puniendum ... (438)*

*Interpretatio*

*...Hoc etiam specialiter in hac lege comprehensum est, ut nullus Iudaeus servum aut ingenuum Christianum audeat*

---

<sup>123</sup> *Iudaei et bonorum proscriptione et perpetuo exilio damnabuntur, si nostrae fidei hominem circumcidisse eos vel circumcidendum mandasse constiterit.*

<sup>124</sup> Cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 126-129.

*quacumque persuasione in suam legem transferre. Quod si fecerit, amissis facultatibus capite puniatur.*

La legge emanata da Teodosio II a nome suo e di Valentiniano III è data a Costantinopoli, il 31 gennaio del 428, ed è indirizzata a Florenzio, prefetto al pretorio dell'est<sup>125</sup>.

Essa non dedica grande spazio al problema della schiavitù, ma il legislatore si preoccupa di aggiungere al gran numero di divieti e considerazioni malevole espresse nei confronti di ebrei, Samaritani, pagani e altri eretici il divieto, rivolto specificamente agli ebrei, di convertire contro la sua volontà, o anche attraverso persuasione un servo o un uomo libero e di tradurlo dalla religione cristiana alla *nefanda* setta e ai suoi riti. Chi avrà fatto ciò sarà punito con la pena capitale e la perdita dei beni.

Nell'*interpretatio* è specificato che questa legge dispone in maniera speciale che nessun giudeo osi convertire alle proprie leggi con qualsiasi opera di convincimento un cristiano, sia esso schiavo o libero; chi lo farà sarà punito con la pena capitale e la sottrazione dei beni patrimoniali.

I contenuti della legge non innovano la materia del possesso di servi: sembra tuttavia porsi con maggior forza l'accento sulla malsana, infida persuasione<sup>126</sup> operata da-

---

<sup>125</sup> Florenzio fu prefetto di Costantinopoli nel 422, prefetto al pretorio dell'est negli anni 428-429, e console nel 429. Cfr. Linder, *The Jews*, cit., 334; Seeck, *RE*, I.12, 1909, s.v. *Florentius*.

<sup>126</sup> Con il termine *suasio* si intende sia persuasione che esortazione, cfr. Forcellini, *Lexicon*, s.v. Laddove la prima rende l'idea di indottrinamento 'gentile', sostenuto da offerte e promesse fatte da un *suasor*, un consigliere, persuasore (cfr. Forcellini, *op. cit.*, s.v. *suasor*), il secondo termine sembra implicare un atto più energico, una spinta alla conversione che, a ben guardare, non si allontana molto dall'idea di un atto volto a forzare il volere del destinatario.

gli ebrei per ottenere che uomini liberi o schiavi si aggregassero alla *nefanda secta*<sup>127</sup>.

È da notare che il testo non fa un riferimento esplicito alla circoncisione, ma, anche se questa non è espressamente menzionata, sembra evidente che l'atto del condurre cristiani dalla giusta religione alla *nefaria secta* non sarebbe potuto avvenire in mancanza di *circumcisio*<sup>128</sup>.

Il verbo con il quale si descrive l'atto conseguente il cambiamento (ottenuto con le buone o con le cattive e che sottintende, evidentemente, l'avvenuta circoncisione) è *transduco*: esso rende, a nostro avviso, molto efficacemente l'idea del passaggio dal cristianesimo alla setta giudaica, laddove il giudeo viene considerato una sorta di sinistro traghettatore che conduce gli uomini pii sulla riva degli empi<sup>129</sup>, della perdizione<sup>130</sup>.

Una tale visione non deve sorprendere: anche se non si conoscono eventuali cause scatenanti che portarono all'emanazione di questa legge<sup>131</sup>, i suoi contenuti fortemente vessatori riprendono temi tipici dell'antigiudaismo: divieto di riduzione in schiavitù e di circoncisione, ma anche distruzione delle sinagoghe (come si vedrà innanzi), impossibilità di accedere a cariche pubbliche<sup>132</sup>, di svolgere

---

<sup>127</sup> Sulla controversa tematica delle conversioni e dell'apostasia cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 79 ss.

<sup>128</sup> Rabello, *Il problema della 'circumcisio' in diritto romano*, cit., 176; Amabile, *Sul divieto di circoncisione*, cit., 5 ss.

<sup>129</sup> Sulla polarità tra i concetti di *religiosus* e *impius* cfr. *retro*, CTh. 16.9.5.

<sup>130</sup> Tali atti meritano, come sembra evidente dal 'tono verboso ed enfatico' (così De Bonfils, *Il reato di giudaismo*, cit., 223) che introduce, motiva e accompagna l'intero provvedimento, la massima pena.

<sup>131</sup> Cfr. De Bonfils, *Il reato di giudaismo*, cit., 224 ss.

<sup>132</sup> Cfr. M. Nuyens, *Le statut obligatoire des décurions dans le droit constantinien*, Louvain, 1964, 35; Id., *La théorie des 'munera' et l'o-*

finanche il ruolo di assistenti giudiziari, l'esclusione da cariche civili e militari di rilievo (che potrebbero conferire visibilità, autorità); il divieto di essere carcerieri di cristiani, perché questi ultimi sarebbero soggetti ad un 'doppio carcere'<sup>133</sup>.

Disposizioni di grande pregnanza che hanno indotto il Juster a far rientrare questa costituzione tra quelle fondanti il 'reato di giudaismo'<sup>134</sup>; ma che, in ogni caso, dimostrano con grande evidenza che l'Impero doveva ritenere gli ebrei, ma, più in generale, tutti i non cristiani, nemici della vera religione e quindi dell'Impero: la via della persecuzione era ormai stata intrapresa, motivata co-

---

*bligat*ion professionnelle au Bas-Empire, in *RIDA*, 5 (1958) 519 ss.; J. Gaudemet, 'Civilis' dans les textes juridiques du Bas-Empire, in *Festschrift H. Lewald*, Basel, 1953, 44 ss.; G. De Bonfils, 'Omnes ad implenda munia teneantur'. Ebrei, curie e prefetture fra IV e V secolo, Bari, 2000, 25 ss.; Id., *Ebrei e città agli inizi del III secolo*, in *Roma e gli Ebrei*, cit., 57 ss.; F. Grelle, 'Munus publicum'. Terminologia e sistematiche, in *Labeo*, 7 (1961) 325 ss., Id., *I 'munera civilia' e le finanze cittadine*, in *Diritto e società nel mondo romano*, Roma, 2005, 443 ss., F. Jacques, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome, 1984, 321 ss.; L. De Salvo, *I 'munera curialia' nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 10 (1995) 291 ss.; Ch. Bruschi, *Les 'munera publica'. L'état et la cité au debut du Bas-Empire*, in *Sodalitas. Scritti A. Guarino*, III, Napoli, 1984, 1311 ss.; Juster *Les Juifs*, cit., 123; A.M. Rabello, *The legal conditions of the Jews in the Roman Empire*, in *ANRW II.13* (1980) 742, ora in *Ebraismo e diritto*, cit., I, 249 ss., Linder, *The Jews*, cit., n° 64; Id., *The Legal Status of the Jews in the Roman Empire*, in *The Cambridge History of Judaism*, IV, *The Late Roman – Rabbinic Period*, Cambridge, 206, 128-174.

<sup>133</sup> Cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 129.

<sup>134</sup> Juster, *Les Juifs*, cit., 262, su cui, per tutti, De Bonfils, *Il reato di giudaismo*, cit., 191 ss., M. Amabile, *Nulla lege prohibita: sul reato di giudaismo*, in F. Lucrezi (cur.), *Minima de poenis*, I, Napoli 2015, 1-28.

m'era da un'irreversibile spinta ideologica vocata all'intolleranza<sup>135</sup>.

Proprio quest'ultimo aspetto induce il legislatore a descrivere i non cristiani come dementi, affetti da un particolare e terribile morbo, il *furor haereticorum*<sup>136</sup>.

#### C.I. 1.10.2

Ἑλλην καὶ Ἰουδαῖος καὶ Σαμαρείτης καὶ πᾶς μὴ ὄν ὀρθόδοξος οὐ δύνανται Χριστιανὸν ἀνδράποδον ἔχειν, ἐπεὶ καὶ αὐτὸ ἐλευθεροῦται καὶ ὁ κτησάμενος δίδωσι τοῖς πριβάτοις λ' λίτρας. (a. 527-534)

*Paganus et iudaeus et quisquis non est orthodoxus non potest Christianum mancipium habere, quia et id liberatur et qui id habuit privatis xxx libras solvit.* (trad. Krüger).

Non è consentito a pagani, Samaritani, ebrei o a tutti coloro che non siano cristiani ortodossi possedere uno schiavo cristiano. Se ciò accadrà lo schiavo dovrà essere liberato e il trasgressore dovrà pagare una multa di tren-

---

<sup>135</sup> L. Cracco Ruggini, *Gli antichi e il diverso*, in *L'intolleranza: uguali e diversi nella storia*, Atti del Convegno Internazionale (Bologna, 12-14 dicembre 1985), a cura di P.C. Bori, Bologna, 1986, 13 ss., Ead. *Pregiudizi razziali, ostilità politica e culturale, intolleranza religiosa nell'Impero Romano (a proposito di un libro recente)*, in *Athenaeum*, 46 (1968) 139 ss., Id., *Pagani, Ebrei e cristiani: odio sociologico e odio teologico nel mondo antico*, in *Gli Ebrei nell'Alto Medioevo*, Atti della XXVI settimana int. di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 30 marzo-5 aprile 1978), Spoleto, 1980, 15 ss.; A. Di Mauro Todini, *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, Roma, 1996.

<sup>136</sup> La costituzione manifesta una sorta di *furor* religioso, un *furor christianorum* da parte di coloro che erano portati a considerare i non appartenenti al cristianesimo *dementes, insani e mente capti* (cfr. CTh. 16.1.2, CTh. 16.7.3). Cfr., per tutti, Zuccotti, *Furor Haereticorum*, cit., 274 ss. Si veda anche M. Amabile, *Captis mentibus (Liv. 8.18) Alle origini della repressione criminale senatoria*, in *Iura & Legal System*, 2018 B (2):22-32.

ta libbre al tesoro privato dell'imperatore.

La legge<sup>137</sup> può essere verosimilmente attribuita a Giustiniano attraverso il confronto con C.I. 3.54.8, che fa riferimento a una precedente norma sul possesso di servi cristiani<sup>138</sup>.

I contenuti della costituzione segnano un evidente passo avanti rispetto alle disposizioni passate, nel senso di un inasprimento del divieto: l'utilizzo dell'ἔχειν, ossia, 'possedere', non sembra ammettere alcuna distinzione tra l'aver acquistato, ricevuto, ereditato uno schiavo, ma designa la situazione di fatto del tenere presso di sé indipendentemente dalle modalità di acquisizione<sup>139</sup>.

Si può facilmente immaginare come questa legge potesse avere due obbiettivi non dichiarati e motivati dalla necessità di sanare una situazione intollerabile, quale poteva essere l'assoggettamento di un cristiano ad un ebreo: il primo è di invogliare i servi non cristiani ad aderire al cristianesimo per ottenere la liberazione dalla schiavitù (è da ricordare che era pacificamente ammesso che un cristiano potesse essere schiavo di un altro cristiano); il secondo è la sottrazione di forza lavoro agli ebrei, condannandoli – non essendo previsto un indennizzo – ad un reale impoverimento. L'ebreo dovrà – si presume – liberare immediatamente l'assoggettato che si sia convertito al Cristianesimo, se vuole evitare di pagare anche la multa di 30 libbre.

Tutto ciò sarà ribadito nella successiva C.I. 1.3.54, dove in aggiunta si specifica, che se il padrone ebreo si convertirà alla fede ortodossa, non potrà comunque preten-

---

<sup>137</sup> La costituzione sarà usata in seguito come fonte nei *Basilica*, 60.54.32. Cfr. Linder, *op. cit.*, 370.

<sup>138</sup> Così Rabello, *Giustiniano, Ebrei*, cit., 787. Si vedano Linder, *The Jews*, cit., 370 s., Juster, *Les Juifs*, cit., II, 76 ss.

<sup>139</sup> Cfr. Rabello, *Giustiniano*, cit., 787-788.

dere (altrimenti *poenis gravissimis subiacebit*) di riprendere come servi presso di sé coloro che lo hanno preceduto nella conversione. Sembra che si stimoli una sorta di 'corsa alla conversione' al cristianesimo, perché – si presume – se il giudeo è diventato per primo cristiano, nulla vieta che egli possa avere schiavi cristiani.

Sembrano dunque vietate tutte le vie d'accesso al possedimento di assoggettati di religione cristiana.

Anche il momento di acquisizione o di accesso alla cristianità da parte del servo<sup>140</sup> sembra non avere importanza alcuna<sup>141</sup>: che tale evento abbia avuto luogo prima o durante la soggezione a giudei, pagani o Samaritani, le conseguenze sono le stesse, ossia la sottrazione dello schiavo e il pagamento di una multa di trenta libbre<sup>142</sup> al tesoro privato dell'imperatore<sup>143</sup>.

Resterebbe dunque consentito il solo acquisto di servi pagani o ebrei, con notevole danno per le attività agricole e lo stesso commercio di schiavi<sup>144</sup>.

<sup>140</sup> Il termine ἀνδράποδον, schiavo, è di genere neutro; ciò proverebbe, secondo il Linder, l'identificazione dello schiavo con una *res*; cfr. Linder, *op. cit.*, 371. Cfr. anche R. Lazzeroni, *Etimologia e semantica del greco ἀνδράποδον*, in *Studi e saggi linguistici*, 10 (1970) 165-173.

<sup>141</sup> Così Rabello, *Giustiniano*, cit., 788. Si vedano anche Juster, *Les Juifs*, cit., II, 76. B. Biondi, *Giustiniano (nel XIV centenario della morte)*, Roma, 1966, 22; Browe, *Justinians*, cit., 128; M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, II, München, 1971-1975, 127 nt. 33.

<sup>142</sup> Nella versione dei Basilici si parla di libbre d'oro, B. 60.54.32.

<sup>143</sup> Questo tesoro privato era, com'è noto, la cassa in cui affluivano i proventi dei beni confiscati e delle proprietà imperiali e che era amministrata dal *comes rerum privatorum*. Così Rabello, *Giustiniano*, cit., 787. Cfr. anche A. Masi, *Ricerche sulla 'res privata' del princeps*, Milano, 1971, 35 ss.

<sup>144</sup> Cfr. Rabello, *Giustiniano*, cit., 788; P. Krüger, *Über die Zeitfolge der im Justinianischen Codex enthaltenen Constitutionen Justi-*

## C.I. 1.3.54

*Imp. Iustinianus a Iohanni p.p. ... His ita dispositis repetita lege iubemus, ut nullus iudaeus vel paganus vel haereticus servos christianos habeat. Quod si inventi in tali reatu fuerint, sancimus servos modis omnibus liberos esse secundum anteriorem nostrarum legum tenorem. In praesenti autem hoc amplius decernimus, ut, si quis de praedictis iudaeis vel paganis vel haereticis habuerit servos nondum catholicae fidei sanctissimis mysteriis imbutos, et praedicti servi desideraverint ad orthodoxam fidem venire, postquam catholicae ecclesiae sociati fuerint, in libertatem modis omnibus ex praesenti lege eripiantur: et eos tam iudices provinciarum quam sacrosanctae ecclesiae defensores nec non beatissimi episcopi defendant, nihil pro eorum pretio penitus accipientibus dominis. Quod si forte posthac etiam ipsi domini eorum ad orthodoxam fidem conversi fuerint, non liceat eis ad servitutem reducere illos, qui eos ad fidem orthodoxam praecesserunt: sed si quis talia usurpaverit, poenis gravissimis subiacebit. Haec igitur omnia, quae pietatis intuitu nostra sanxit aeternitas, omnes iudices et religiosissimi antistites sive Africanae dioeceseos, in qua maxime huiusmodi vitia frequentari cognovimus, sive aliarum provinciarum naviter et studiosissime observare procurent. Nam contemptores non solum pecuniaria multa, sed et capitis supplicio ferientur. Iust. A. Iohanni pp. (a. 534).*

Nessun ebreo, pagano o eretico potrà avere schiavi cristiani. Se ciò accadrà, i servi dovranno essere liberati, così come già in precedenza stabilito. Se uno dei predetti ebrei, pagani o eretici avrà schiavi non ancora iniziati ai misteri della fede cattolica e quegli stessi schiavi desiderano entrare a far parte della fede ortodossa, essi dovranno essere liberati; è compito dei governatori delle province, così come dei protettori della santa Chiesa e dei vescovi difendere questi schiavi, e ai loro padroni non deve essere cor-

---

nians, in ZRG, 11 (1873) 179, 185; R.M. Seyberlich, *Die Judenpolitik Kaiser Justinians I*, in *Byzantinische Beiträge*, Berlin, 1964, 73; M. Avi-Yonah, *The Jews of Palestine*, cit., 248.

risposto nessun prezzo per il riscatto. Anche nel caso in cui quegli stessi proprietari si fossero convertiti successivamente alla fede ortodossa, non sarà loro permesso riappropriarsi dei servi che li precedettero nella conversione; se qualcuno pretenderà di fare ciò sarà sottoposto alle pene più dure. I governatori delle province, i vescovi della diocesi africana dove questi crimini sono particolarmente frequenti, ma anche delle altre province, faranno in modo che tali disposizioni siano diligentemente osservate. Coloro che trasgrediranno dovranno patire non soltanto una pena pecuniaria ma anche la condanna a morte.

Questa lunga costituzione di Giustiniano<sup>145</sup> prende in considerazione principalmente l'Africa<sup>146</sup> ed è pubblicata nel 534<sup>147</sup>: vengono stabiliti dei privilegi in materia ereditaria per tutti coloro che sceglieranno di consacrarsi alla vita monastica, sia per le donne che per gli uomini.

L'ultima parte della costituzione, che qui si è riportata, fa invece riferimento al problema degli schiavi cristiani posseduti da ebrei.

Viene stabilito, *repetita lege*<sup>148</sup>, che nessun ebreo, pagano o eretico, abbia uno servo cristiano e che, in caso contrario, tali assoggettati dovranno essere liberati. Se però

---

<sup>145</sup> Honorè, in *Tribonian*, 115 ss. ritiene che questa legge possa essere effettivamente attribuita a Giustiniano poiché in alcune sue parti sarebbe possibile individuare costruzioni tipicamente giustinianee, come *cognitum etenim nobis est quod* che rimanda a *Deo nobis auxilium praebente* e a *Deo auxiliante*. Cfr. Rabello, *Giustiniano*, cit., 713 ss.

<sup>146</sup> Relativamente alla situazione in Africa, cfr. C. Diehl, *L'Afrique Byzantine* e R.A. Markus, *La politica ecclesiastica di Giustiniano e la Chiesa di Occidente*, in G.G. Archi (cur.), *Il mondo del Diritto* in epoca giustiniana, Ravenna, 1985, 113 ss.

<sup>147</sup> Cfr. per la datazione, Linder, *The Jews*, cit., n° 61.

<sup>148</sup> La legge alla quale si fa riferimento è evidentemente C.I. 1.10.2, con analoghi contenuti. Cfr. Rabello, *Giustiniano*, cit., 714.

questi schiavi sono divenuti buoni cristiani dopo essere stati comprati, essi acquistano la libertà *ipso facto*, senza che nessuno debba pagare al padrone alcun prezzo di riscatto. Sarebbe stato compito delle autorità ecclesiastiche, dei protettori della Chiesa<sup>149</sup> e dei giudici vigilare per salvaguardare questo diritto<sup>150</sup>.

Il legislatore intende rimuovere un ulteriore ostacolo all'acquisto della libertà da parte del servo cristiano attraverso l'abolizione dell'obbligo del pagamento del riscatto al padrone dello schiavo convertitosi in costanza di schiavitù. Inoltre, per evitare che una successiva conversione dei padroni potesse incidere sullo *status* dello schiavo liberato (che a quel punto potrebbe essere legittimamente reclamato dal padrone convertito), Giustiniano stabilisce che ciò non sarà ammesso e che il servo conserverà la libertà come premio per essersi convertito per primo alla fede ortodossa.

È evidente l'innovazione giustiniana volta a incentivare le conversioni al cristianesimo promettendo la libertà al servo che avesse aderito alla religione cristiana, l'abolizione del pagamento del *competens pretium* al padrone, nonché, si sottintende, la possibilità per colui che si fosse convertito in tempo di mantenere il proprio schiavo<sup>151</sup>.

La preoccupazione del legislatore sembra essere, in de-

---

<sup>149</sup> Si tratta, probabilmente, di funzionari secolari che si occupavano di amministrare, tra le altre cose, le proprietà ecclesiastiche. Cfr. Hartmann, *PW*, 1:8, 1901, s.v. *Defensor Ecclesiae*, Col. 2372; Linder, *The Jews*, cit., 380. Si veda anche D. Annunziata, *Opulentia ecclesiae. Alle origini della proprietà ecclesiastica*, Napoli, 2017, 10 ss.

<sup>150</sup> Si veda Rabello, *Giustiniano*, cit., 714, C. Dupont, *Peines et relations pécuniaires entre financès et conjoints dans les constitutions rendues de 312 à 565 après J.C.*, in *RIDA*, 23 (1976) 124 ss. Cfr. anche Biondi, *Il diritto romano cristiano I*, cit., 433.

<sup>151</sup> Così Rabello, *Giustiniano*, cit., 714-715.

finitiva, la promozione, in tutti i modi, della vera fede e il coinvolgimento di tutti all'interno di essa in cambio di premi ed agevolazioni, e, per chi si rifiutasse, una esclusione ed emarginazione segnata da depauperamento, punizioni, condanna a morte<sup>152</sup>.

#### Novella 37

*Imp. Justinianus A. Salomoni pp. Africae ... Iudaeis insuper denegamus servos habere Christianos, quod et legibus anterioribus cavetur et nobis cordi est illibatum custodire, ut neque servos orthodoxae religionis habeant neque, si forte catechumenos accipiant, eos audeant circumcidere ... Dat. kal. Aug. CP. Belisario v. c. cons. (535).*

Anche di questo testo si è riportata la sola parte inerente il tema di nostro attuale interesse.

Questa costituzione, emanata da Giustiniano nell'agosto del 535 a Costantinopoli, riguarda l'Africa ed ha vigore

---

<sup>152</sup> In tal senso, il Biondi in *Giustiniano Primo, principe e legislatore cattolico*, Milano, 1935, 44, scrive: "Quello che preoccupa il legislatore non è lo stato servile, ma piuttosto la sua fede, ed a questo proposito negando che un infedele possa avere uno schiavo, quella esigenza è osservata. Il resto nel mondo cristiano non conta". Cfr. G. Barone Adesi, in *'Servi fugitivi in Ecclesia'. Indirizzi cristiani e legislazione imperiale*, ora in M. Carbone, O. Licandro, I. Piro (curr.), *Il diritto romano nella legislazione degli imperatori cristiani. Scritti di Giorgio Barone Adesi*, Roma, 2019, 695-74, in particolare 739: "Mentre impedisce al *servus fugitivus* l'escamotage di sottrarsi alla propria condizione mediante l'ingresso e il successivo abbandono dell'asceti monastica, la legislazione giustiniana segue la completa ricezione dell'antica istanza cristiana volta a sottrarre lo schiavo ortodosso al *dominium* di un proprietario eterodosso per tutelarne l'appartenenza all'ecclesia cattolica. Oltre a presentare notevole incidenza sociale, l'acquisto della libertà costituisce – nella fattispecie prevista in C.I. 1.10.2 – la più ampia ricezione, conseguita nella normativa imperiale, delle istanze cristiane in argomento ed appare prodromica all'affermazione delle libertà dello schiavo abbandonato".

soltanto in questa regione<sup>153</sup>. La versione del testo contenuta nell'*Authenticum* è pervenuta nella sua interezza; alcuni frammenti sono contenuti nel Nomocanone.

La legge, emanata per richiesta del Concilio di Cartagine, che richiedeva una politica più severa nei confronti degli Ariani, è un brano molto ampio. Esso prende in considerazione una eterogenea moltitudine di eretici nella quale rientrano pagani, donatisti, ariani e anche gli ebrei<sup>154</sup>.

Solo la parte centrale della costituzione riguarda specificamente questi ultimi, con riferimento a tre obiettivi principali: il primo, che non fosse dato rilievo alcuno nell'ambito del cristianesimo a coloro che fossero ariani, donatisti, ebrei, il secondo, che gli ebrei non dovessero possedere schiavi cristiani, il terzo, che fosse proibito il mantenimento delle sinagoghe in Africa.

La costituzione è indirizzata a Salomone, prefetto al pretorio dell'Africa<sup>155</sup>.

La tematica del possesso di servi cristiani da parte di ebrei è disciplinata con riferimento alle precedenti costituzioni, verosimilmente C. 1.10.2 e C.I. 1.3.54.

L'affermazione *neque si forte catechumenos accipiant, eos audeant circumcidere* ha destato perplessità: letteralmente il suo significato è 'neanche se casualmente abbia-

<sup>153</sup> Sul contesto storico si veda per tutti Rabello, *Giustiniano*, cit., 797 ss.

<sup>154</sup> Secondo il Saumagne, le disposizioni contro altri eretici servivano a gettare fumo sul rigido trattamento riservato agli ariani; cfr. Ch. Saumagne, *Étude sur la propriété ecclésiastique à Cartage d'après les nouvelles 36 et 37 de Justinien*, in *Bz*, 20 (1913) 77 ss.

<sup>155</sup> Egli fu collaboratore di Belisario durante la campagna d'Africa, e ottenne in seguito il *magisterium militum Africae* e la prefettura, esercitando tali funzioni dal 536 e poi dal 539 fino alla sua morte, nel 544. Cfr. Linder, *op. cit.*, 387, J. Durliat, *Magister militum, Στρατηλάτης dans l'Empire byzantin (VIe - VIIe siècles)*, in *BZ*, 72 (1979) 306-320.

no accolto dei catecumeni' <sup>156</sup> sia loro permesso <sup>157</sup> di circonderli.

Sembrerebbe tuttavia alquanto improbabile che dei catecumeni, ossia, persone che si stiano preparando e applicando per essere accolti nella comunità cristiana, possano essere venduti come schiavi a un padrone ebreo, mentre sembra verosimile che un servo che si avvii alla conversione e studi come catecumeno si trovi nel possesso di un giudeo.

Pare che la costituzione consenta la permanenza del catecumeno come assoggettato ad israeliti a condizione che questi ultimi *neque eos audeant circumcidere*; dopo il battesimo, con l'ingresso ufficiale nel cristianesimo, il servo dovrà essere liberato. I catecumeni, come tutti gli altri schiavi, non possono quindi essere circumcisi, ma il divieto vale tanto più per loro in quanto hanno già scelto il cristianesimo e attendono solo l'atto formale dell'accoglimento nella comunità.

La scarsa probabilità della verificaione dell'ipotesi di un ebreo che si trovi in possesso di uno schiavo catecumeno è sottolineata dall'uso del '*si forte*', invece del semplice '*si*'.

Il senso della frase sembra essere in definitiva il divieto assoluto di circumcisione di servi cristiani e anche di catecumeni <sup>158</sup>.

---

<sup>156</sup> Con il termine si intende ampiamente *qui in elementis alicuius scientiae instruitur*. Più nello specifico, in rapporto alle strutture ecclesiastiche: *Ab Ecclesiae Scriptoribus ita appellatur candidatus Christianae religionis, qui mysteriis Fide imbuitur et Baptismus se praeparat*. Così Forcellini, *Lexicon*, cit., s.v. *catechumenus*.

<sup>157</sup> Cfr. Forcellini, *Lexicon*, cit., s.v. *audeo*.

<sup>158</sup> Si veda Rabello, *Giustiniano*, cit., 798; Juster, *Les Juifs*, II, 77; Linder, *The Jews*, 385 ss.

## 2. Considerazioni

Dall'analisi delle costituzioni in tema di schiavi emerge un quadro normativo quanto mai complesso, nel quale si intrecciano, come quasi sempre accade nelle leggi riguardanti gli ebrei (ma lo stesso si può dire per altre minoranze religiose: Samaritani, celicoli, pagani ed eretici), motivazioni politiche e ideologie religiose.

Proviamo a tracciare una sintesi della vasta e complessa materia.

Possiamo osservare che a partire dall'età di Costantino sorge il problema di una regolamentazione del possesso di servi non ebrei da parte di ebrei: ciò si deve, evidentemente, ai profondi mutamenti intervenuti sul piano politico grazie alla spinta religiosa del cristianesimo e alla sua elezione a religione favorita dall'Impero<sup>159</sup>.

Le leggi costantiniane sono volte a restituire *ex lege* la libertà e tutti i privilegi ad essa connessi a coloro che fossero diventati servi di giudei e fossero stati da essi circoncisati. Non è *fas*, ma è dunque *nefas* che gli ebrei, dopo aver osato circoncidere schiavi cristiani – *circumcidere non perhorruerit* –, li trattengano al proprio servizio.

Ciò che sembra sfuggire, o forse non sfugge affatto, alla *mens legis* è che la *circumcisio* fosse non prodromica all'ingresso nella comunità ebraica, ma dovesse avvenire in ogni caso per poter continuare a tenere uno schiavo alle proprie dipendenze<sup>160</sup>. Vietare la circoncisione dei servi

---

<sup>159</sup> G. Bossier, *La fin du paganisme: étude sur les dernières luttes religieuses en Occident au quatrième siècle*, Paris, 1903, 57 ss.; A. Piganiol, *L'Empire Chrétien (325-395)*, Paris, 1972, 10 ss.; De Giovanni, *L'Imperatore Costantino*, cit., 18 ss.; Y. Rivière, *Constantin, le crime et le christianisme: contribution à l'étude des lois et des moeurs de l'antiquité tardive*, in *Ant. Tard.*, 10 (2002) 327 ss.

<sup>160</sup> Si vedano le considerazioni espresse *retro*.

equivaleva perciò, in pratica, al divieto di averne <sup>161</sup>.

La liberazione dello schiavo diventa, secondo le leggi di Costantino, un comando imperativo.

Il contributo che Costanzo II ha dato alla tematica è di non poco conto: con esso viene introdotta la pena capitale per quegli ebrei che avessero circumciso schiavi non appartenenti al giudaismo, con l'aggiunta del sequestro dei beni del giudeo che avesse circumciso un cristiano. Ad essere consentito è solo l'acquisto dell'assoggettato ebreo.

Una sorta di mitigazione alla normativa costanziana è data dalle leggi di Teodosio I e poi di Onorio; con la prima, CTh. 3.1.5, viene ribadito il divieto di acquistare un servo cristiano, ma tuttavia viene riconosciuto al padrone il pagamento di un congruo prezzo per l'annullamento del suo acquisto, corrispondente al valore dello schiavo; con la seconda, CTh. 16.9.3, si consente agli ebrei di possedere servi di religione cristiana a patto che consentano ad essi di conservare la propria religione senza forzarne la conversione al giudaismo.

Le controverse disposizioni di Teodosio II stabiliscono inoltre che, in costanza delle leggi precedentemente emanate sullo stesso tema, bisogna prendere come riferimento una controversa *Constantiniana lex*, secondo la quale gli schiavi cristiani trattiene da ebrei dovranno essere rivendicati dalla Chiesa; inoltre, è consentito *habere servos christianos*, ossia, servi cristiani ricevuti a titolo di eredità o fidecommesso (non è dunque permesso, come si è visto, acquistarli), a patto che non vengano circumcisi e convertiti al giudaismo; i servi che avranno contribuito a svelare le trasgressioni a questa o a precedenti leggi saranno premiati con la libertà.

---

<sup>161</sup> Ma forse l'intento del legislatore era anche questo: proibire in modo indiretto agli ebrei di avere schiavi e quindi di sviluppare le proprie attività economiche.

Un'altra costituzione di Onorio e Teodosio fornisce le motivazioni dell'impossibilità per gli ebrei, "uomini empissimi", di avere alle proprie dipendenze uomini cristiani "religiosissimi"; così come in seguito si decreterà l'esilio per quei giudei che avranno personalmente circonciso, o incaricato altri di farlo, schiavi cristiani. Anche questo provvedimento, per cui la delazione di una violazione delle leggi sulla circoncisione viene premiata con la liberazione dalla schiavitù, sembra fatto apposta per sottrarre, in modo, legale ma indiretto, forza lavoro agli ebrei. È anche da notare che gli aggettivi *impiissimus* e *piissimus* sono usati come un dato costitutivo: la religione cristiana è "piissima" e quella ebraica empia al massimo grado, pertanto – indipendentemente dai loro personali comportamenti – i relativi adepti sono automaticamente considerati, rispettivamente, buoni e cattivi e quindi soggetti ad una differente considerazione da parte delle leggi. Concetti analoghi, ma con ulteriori rincrudimenti e il richiamo alla *poena capitis*, sono contenuti anche in una parte della lunga Novella Teodosiana 3.

La normativa giustiniana, infine, come spesso accade, riceve e amplifica le leggi 'ereditate' dai predecessori (in questo caso, in materia di schiavi), estendendo il divieto anche al semplice possesso di servi cristiani da parte degli ebrei, con l'aggiunta di una multa da pagare alla *res privata* dell'imperatore, senza riferimento alla condanna a morte, mancanza alla quale si supplirà in C.I. 1.3.54.

Le leggi imperiali sugli schiavi degli ebrei introducono e sviluppano gradualmente una politica di divieti e sanzioni, mitigata talvolta da interventi ambigui e di difficile applicazione dal punto di vista ebraico. Il riscatto del servo sembra essere l'esigenza fondamentale del dettato normativo laddove è riconosciuto il possesso di fatto non ottenuto attraverso l'acquisto. Talvolta il riconoscimento di questa stessa situazione è condizionato al rispetto della religione di partenza del servo; altre volte il dettato normativo

è contemperato dal pagamento di un prezzo. Con la legislazione giustiniana si giunge, infine, all'affermazione di principi che non necessitano spiegazioni: gli ebrei non potranno avere servi cristiani comprati o ricevuti a qualsiasi titolo, se ciò avverrà è prevista per loro la pena di morte, una multa e, ovviamente, nessun risarcimento per il perduto acquisto.

Si è già osservato che era di fatto impossibile per un ebreo tenere presso di sé uno schiavo non circumciso.

La difficile, a tratti impossibile, applicabilità delle disposizioni imperiali da parte degli ebrei deriva, com'è noto, dall'imprescindibilità dell'osservanza della legge ebraica: il fatto che essa non debba essere trasgredita, in uno con l'obbligatoria osservanza della legge del Paese in cui la comunità giudaica si trovava a vivere, ha imposto storicamente al giudaismo una 'doppia obbedienza', il cui rispetto, talvolta assai arduo, determinava l'abbandono della nazione *pro tempore* abitata alla ricerca di luoghi in cui la convivenza con le leggi locali fosse possibile<sup>162</sup>.

È chiaro che tali fattori in ordine alla reale applicabilità delle costituzioni imperiali da parte del mondo giudaico non sono presi in considerazione: in tal senso la legislazione imperiale interviene in maniera più o meno severa a disciplinare un fenomeno che è diventato in-

---

<sup>162</sup> È il noto principio *dinà demalchutà dinà* (ossia, 'la legge dello stato è legge'), che dovette tradursi molto spesso nella necessità di cambiare Paese per evitare di contravvenire alle leggi nazionali, quando queste ultime apparissero in aperto contrasto con i precetti della Torah. Sul punto, da ultimo, F. Lucrezi, *Legge e limite nell'ebraismo*, in *Legge e limite nei diritti antichi. Fondamenti del diritto antico*, a cura di F. Lucrezi, M. Marrazzi, A. Saldutti, C. Simonetti, Università 'Suor Orsola Benincasa', Napoli, 2015, 5 ss.; Id., *Legge e limite*, in 613, cit., 50 ss.; S. Rocca, *La Legge d'Israele*, in *Diritti antichi. Percorsi e confronti*, I, a cura di P. Buongiorno, R. D'Alessio, N. Rampazzo, Napoli, 2016, 185 ss.

conciliabile con i dettami del cristianesimo <sup>163</sup>.

In tale contesto anche il fatto della circoncisione, riconosciuto come storicamente identificativo dell'ebraicità, passa dall'essere oggetto di scherno <sup>164</sup>, laddove il segno impresso nel corpo dell'alleanza con Dio era considerato non meno che una troncatura, una menomazione, oggetto di scherno e diletto <sup>165</sup>, ad oggetto di profonda avversione in quanto marchio inconfondibile di appartenenza al "popolo deicida" <sup>166</sup>.

---

<sup>163</sup> Cfr., per tutti, De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, cit., 483.

<sup>164</sup> Cfr. il noto passo della *Historia Augusta* dello Pseudo Sparziano, Hadr. 14.2: *Moverunt ea tempestate et Iudaei bellum quia ve-tabantur mutilare genitalia*.

<sup>165</sup> Cfr. Hor., *sat.* 1. 9. 60-74. *Haec dum agit ecce Fuscus Aristius occurrit, mihi carus et illum qui pulchre nosset. Consistimus. «Unde venis et quo tendis?» rogat et respondet. Vellere coepi et prensare manu lentissima brachia, nutans, distortuens oculos, ut me eriperet. Male salus ridens dissimulare; meum iecur urere bilis». «Certe nescio quid secreto velle loqui te aiebas mecum». «Memini bene, sed meliore tempore dicam; hodie tricenisima, sabbata: vin tu curtis Iudaeis oppedere?». «Nulla mihi» inquam «religio est». «At mi: sum paulo infirmior, unus multorum. Ignoscens; alias loquar». *Huncine solem tam nigrum surrexe mihi! Fugit improbus ac me sub cultro linquit. Casu venit obvius illi ...»*; cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 31-32 ss.*

<sup>166</sup> Ma è ben noto che Cristo, gli apostoli e gli ebrei che seguirono la predicazione apostolica, prima che questa si rivolgesse anche ai Gentili, erano stati circoncisi, ed è noto che in un primo tempo si immaginò di estendere la circoncisione anche a tutti i convertiti non giudei. Fu solo in un secondo momento che essa fu esclusa come segno di appartenenza alla nuova religione cristiana, diventando anzi un marchio d'infamia. Sul giudeo-cristianesimo cfr.: J. Lieu, *Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World*, Oxford, 2004, 10 ss., Id., *Neither Jew nor Greek? Constructing Early Christianity*, London-New York, 2005, 15 ss.; J. Carleton Paget, *Jews, Christians and Jewish Christians in Antiquity*, Tübingen, 2012, 149 ss., M. Goodman, *Mission and Conversion: Proselytizing in the Religious*

Tale fondamentale passaggio è mediato, com'è noto, dalla spinta ideologico-religiosa del cristianesimo e getta le basi dell'ulteriore transizione dall'antigiudaismo pagano come fatto etnico e culturale, certamente non razziale<sup>167</sup>, testimoniato da una vasta letteratura latina ed ellenistica<sup>168</sup>, all'antigiudaismo teologico di matrice cristiana, ideato, strutturato, diffuso e alimentato dai moltissimi scritti *adversus Iudaeos* dei Padri della Chiesa.

La legislazione imperiale a partire dall'età di Costantino, si nutrirà delle premesse dell'antigiudaismo teologico, assumendo come proprie le battaglie condotte dal cristianesimo per la propria affermazione non soltanto contro il

---

*History of the Roman Empire*, Oxford, 1995, 15 ss.; L. Randellini *La chiesa dei Giudeo-cristiani*, Brescia, 1968, 19 ss.; M. Simon, A. Benoît, *Giudaismo e Cristianesimo. Una storia antica*, trad. it. a cura di A. Giardina, Bari, 2005, 60 ss.; R. Bultmann, *Cristianesimo primitivo e religioni antiche*, ed. it. Genova, 1995, 155 ss.; G. Rinaldi, *Cristianesimo nell'antichità. Sviluppi storici e contesti geografici (Secoli I-VIII)*, Roma-Chieti, 2008, 24 ss.; E. Renan, *Cos'è una nazione?*, ult. ed. it. Roma, 2004, 107.

<sup>167</sup>A.L. Schlözer, in J.C. Eichorn (hrsg.), *Repertorium für Biblische und Morgenlandische Literatur*, VIII, Leipzig, 1780, 161 ss.; B. Lewis, *Semites and Anti-Semites. An Inquiry into Conflict and Prejudice*, New York, 1987, trad. it. *Semiti e antisemiti. Indagine su un conflitto e un pregiudizio*, Bologna, 1990, 45; V. Herholt, *Antisemitismus in der Antike. Kontinuitäten und Brüche eines Historisches Phänomens*, Gutenberg, 2009; Lucrezi, 613, cit., 15 ss., Id., *Storia di cose e storia di parole*, in *Index*, 41 (2013) 509 s.; L. Cracco Ruggini, *Pregiudizi razziali, ostilità politica e culturale, intolleranza religiosa nell'Impero Romano*, cit., 149 ss., Ead., *Pagani, ebrei e cristiani: odio sociologico e odio teologico nel mondo antico*, cit., 15 ss.

<sup>168</sup>Per la letteratura latina cfr., per tutti, Tac. *Hist.* 5.1-5; 5.13; Cic. *Pro Flacco*, 66, 67, 69; *Iuv. sat.* 6. 96-106; *Ov. ars amat.* 1. 75-76; *Suet. Tib.* 36; per le fonti in greco, cfr. per tutti Fl. Ios., *Contra Apionem*, 2,80, 93-95, 121-122, 137, su cui cfr. M. Amabile, *Il contributo della cultura ellenistica alla edificazione dei pregiudizi contro gli ebrei. Apunti sul "Contro Apione"*, in *Iura & Legal Systems*, 6 (2019/1).

giudaismo, ma contro tutti i culti considerati non ortodossi <sup>169</sup>.

In questo contesto l'ebraismo occupa un ruolo peculiare, quanto peculiare era stato storicamente il suo spazio tra le religioni riconosciute da Roma, laddove l'esclusività del monoteismo, e il peculiare ruolo sacerdotale del popolo eletto come depositario delle Scritture costituivano elementi al contempo di aggregazione e coesione, dal punto di vista ebraico, ma anche di facile individuazione, accusa, ghettizzazione, per il conquistatore romano e poi per tutti i popoli dell'Impero.

La necessità del legislatore imperiale di arginare e isolare ancora di più la peculiarità dell'ebraismo ha determinato nel tempo un vero e proprio *ius singulare* nei confronti degli ebrei, un diritto romano cristiano *de Iudaeis* sostanzialmente discriminatorio e antiggiudaico, i cui intenti sembrano l'ingabbiamento dei suoi adepti in spazi sempre più angusti e la segregazione in questi ultimi, con una proliferazione di obblighi e proibizioni, quali: l'ostacolo ai commerci e alle attività economiche, il divieto di proselitismo (che si traduce nel divieto di avere schiavi ma anche di fare matrimoni misti) <sup>170</sup>; il diniego di acces-

---

<sup>169</sup> Potremmo ipotizzare che il passaggio dall'accoglimento di tutti i culti dei popoli conquistati all'istituzione della religione unica e intollerante faccia il paio, anche se in ritardo con il passaggio dalla forma di potere politico "democratica" repubblicana o comunque pluricentrica e condivisa, a base popolare, alla forma di potere assoluto che ad un certo punto pretenderà di emanare direttamente da Dio. In tale ottica è impensabile che possa essere riconosciuto un altro Dio ed il potere farà di tutto per stabilire, difendere e imporre una unica e sola ortodossia. Riguardo la possibilità di usare la parola "democrazia", con riferimento all'esperienza romana, cfr., per tutti, A. Guarino, *La democrazia a Roma*, Napoli, 1975, 10 ss.

<sup>170</sup> Cfr. CTh. 3.7.2, su cui cfr., da ultima, Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 140 ss.

so alle cariche pubbliche che comportassero l'acquisizione di prestigio sociale<sup>171</sup>, ma conservando l'obbligo di adempiere gli oneri curiali<sup>172</sup> in favore dello Stato, e si potrebbe proseguire.

Il superamento dell'obbligo della *circumcisio* rappresenta, com'è noto, il primo momento di differenziazione del cristianesimo delle origini dal giudaismo, e fa appello alla non necessità di una circoncisione della carne trasformando il segno di elezione in una forma di 'circoncisione del cuore', quale intima accettazione della fede<sup>173</sup>. Più avanti nel tempo, tale tema costituirà uno dei capisaldi della polemica patristica nei confronti del giudaismo<sup>174</sup>.

L'Impero farà propria una tale visione e la utilizzerà attraverso lo strumento del diritto.

In tale ordine di idee è certamente *nefas* che gli ebrei possano possedere schiavi cristiani, essendo questi ultimi uomini che si sono aggregati al giusto credo religioso; non è *fas* che gli ebrei approfittino di tale condizione di debolezza per rendere gli schiavi cristiani parte della *feralis, nefaria secta*; così com'è certamente *nefas* il fatto che i giudei, geneticamente poco inclini al proselitismo, utilizzino la sotto-

---

<sup>171</sup> Cfr. Nov.Theod. 3 e Novella 45, su cui cfr., in particolare, Juster, *Les Juifs*, cit., 123; Rabello, *The Legal Condition*, cit., 742; Linder, *The Jews*, cit., n° 64; Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 127 ss.

<sup>172</sup> Cfr. C.Th. 12.1.99, su cui G. Crifò, *C.Th. 16.2.2 e l'esenzione dei chierici dalla tutela*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 4 (1981) 711 ss.; Rabello, *I privilegi dei Chierici sotto Costantino*, in *Labeo*, 16 (1970) 384 ss.; C. Dupont, *Les privilegés des clercs sous Constantin*, in *RHE*, 62 (1967) 729 ss.; Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 116 s.

<sup>173</sup> Cfr. Paolo, *Epistula ad Romanos*, 3, 25-28.

<sup>174</sup> Si ricordano, tra tutte, le dure accuse scagliate dall'asceta e anacoreta della metà del IV sec. Giovanni Crisostomo nelle sue omelie contro gli ebrei, in cui egli accusa questi ultimi di essere "di dura cervice e incirconcisi di cuore"; cfr. *Acta* 8. 51.

missione servile, attraverso il fraudolento sistema dell'obbligatorietà del marchio circoncisorio, per indurre, anche attraverso una perversa *suasio*, servi di qualunque altra confessione religiosa a entrare a far parte delle loro setta.

Non è da tralasciare, in questo senso, un aspetto che non attiene specificamente agli schiavi ma a quel fenomeno che è stato denominato dal Juster 'mezzo-proselitismo', ossia quello dei c.d. *demi-prosélytes*, membri di una particolare cerchia di estimatori dell'ebraismo, vicini al monoteismo ma non giudei<sup>175</sup>.

L'impero dimostra di avere terrore della diffusione del giudaismo, di temere che gli ebrei potessero espandersi attraverso la pratica della circoncisione e della sottomissione di uomini liberi e schiavi: le leggi imperiali, anche quelle sulle sinagoghe e i matrimoni, dispongono propriamente nell'ottica di impedire tale espansione.

Naturale conseguenza della fusione dei due problemi principali, avversione per la circoncisione e timore del proselitismo, è la designazione del giudaismo come confessione riconosciuta dall'Impero (quindi non espressamente bandita<sup>176</sup>) ma da esso al contempo temuta<sup>177</sup>, disprezzata, vessata in ogni modo.

---

<sup>175</sup> "Ils formaient près du judaïsme une classe à part sous un nom special '*les craignant Dieu*', les sebomenoi ou les metuentes". Così Juster, *Les Juifs*, cit., 274-275. Cfr. L.S. Deyling, *De σεβομενοις του Θεου*, in *Observationes sacrae, Observ.* 38, 1.2, 352-357, 1711; J. Bernays, *Die Gottesfürchtigen bei Juvenal dans Commentationes philol. in honorem Th. Mommseni*, Berlin, 1877, 563-569.

<sup>176</sup> In senso contrario si espresse il Juster; con la sua teoria sull'esistenza di un reato di giudaismo, su cui cfr. *retro*.

<sup>177</sup> Ineliminabile è il riconoscimento da parte del cristianesimo delle sue radici giudaiche, la "santa radice" (Paolo, *Ad Romanos*, 11, 16-18; su cui cfr. R. Di Segni, *Confronti opportuni ma difficili*, in *Iura & Legal Systems*, 6 [2019/3] 1-4, ma deve essere stigmatizzata l'empietà di chi non ha riconosciuto il nuovo patto con Dio e anzi

Emerge dalle leggi la necessità di una più netta separazione tra i culti e, di conseguenza, tra gli uomini che appartengono all'uno o all'altro; ne deriva un orrore dell'uguaglianza tra gli appartenenti alla comune radice, tale da dover creare una differenziazione finanche a livello giuridico, motivandola come una necessaria superiorità del cristianesimo e dei cristiani nei confronti degli ebrei e dell'ebraismo.

Pertanto, i cristiani, anche se di condizione servile, non potranno essere sottoposti a coloro che hanno ucciso il Signore, la loro carne non potrà essere marchiata e contaminata con il *caenum (nefariae) sectae*<sup>178</sup>.

---

ne ha ucciso il figlio; agli ebrei in quanto primi contraenti dell'alleanza viene riconosciuta la possibilità di convertirsi, ma i cristiani sono i soli veri eredi dell'antico patto e titolari della nuova alleanza annunciata da Cristo.

<sup>178</sup> Sono le parole contenute in CTh. 16.9.4.



II

*DEPOPULATOR IUDAEORUM*



**Sommario:** 1. La scomparsa del Patriarcato. – 2. Considerazioni.

## 1. La scomparsa del Patriarcato

Le leggi imperiali sul tema del Patriarcato ebraico fungono da fondamentale fonte di cognizione sull'istituzione stessa<sup>1</sup>; attraverso di esse è possibile ricostruire le gerarchie istituzionali del clero ebraico, seppur con i limiti rappresentati dall'essere queste stesse notizie conosciute e riportate dalle cancellerie imperiali in modo confuso, con grande frammentarietà e, naturalmente, in forma marginale<sup>2</sup>.

Com'è stato detto<sup>3</sup>, l'istituzione del patriarcato giudaico dovette rispondere all'esigenza di salvaguardare l'unità e l'identità nazionale giudaica dopo la distruzione di Gerusalemme<sup>4</sup>.

L'istituto patriarcale dovette verosimilmente fornire protezione e sostegno a quegli ebrei che nei vari luoghi della

---

<sup>1</sup> Così G. De Bonfils, *I Patriarchi della legislazione tardoantica*, Bari, 2006, 25 ss.

<sup>2</sup> De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 26.

<sup>3</sup> J. Maier, *Storia del giudaismo nell'antichità*, Brescia, 1992, 136 ss.

<sup>4</sup> Così G. Barone Adesi, *Contemplatione religionis: prerogative patriarcali in CTh. XVI.8 e in C.I. 1*, in *Armata Sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, a cura di L. Franchini, Napoli, 2020, 43-52.

diaspora ne avessero avuto bisogno, tanto sul piano religioso che giuridico<sup>5</sup>; inoltre esso aveva l'importante compito di mantenere in vita l'idea dell'unità del popolo giudaico e la speranza in una futura riunificazione in Eretz Israel<sup>6</sup>.

Nelle costituzioni imperiali contenute nel Codice Teodosiano e nel Codice Giustiniano si fa riferimento ai patriarchi, sia indicando talvolta i più alti rappresentanti nonché capi spirituali dell'ebraismo ancora residenti in Palestina, che si succedettero per via ereditaria fino alla fine dell'istituzione patriarcale, sia facendo riferimento a componenti di grado inferiore, molto numerosi e disseminati nelle diverse comunità della diaspora<sup>7</sup>.

Come si vedrà, il legislatore si occupa del tema per varie e contrapposte finalità: confermare, proteggere, ridurre o eliminare, infine, le prerogative dei patriarchi e lo stesso patriarcato.

Cominciamo da una costituzione di Costantino.

#### CTh. 16.8.1

*Imp. Constantinus a. ad Evagrium. Iudaeis et maioribus eorum et patriarchis volumus intimari, quod, si quis post hanc legem aliquem, qui eorum feralem fugerit sectam et ad dei cultum respexerit, saxis aut alio furoris genere, quod nunc fieri cognovimus, ausus fuerit adtemptare, mox flammis dendendus est et cum omnibus suis participibus concremandus. Si quis vero ex populo ad eorum nefariam sectam accesserit et conciliabilis eorum se adplicaverit, cum ipsis poenas meritas sustinebit. Dat. XV kal. nov. Murgillo Constantino a. IIII et Licinio IIII Conss. (a. 315).*

---

<sup>5</sup> Si veda De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 25.

<sup>6</sup> *Hashana haba'a b'Yerushalayim*, ossia "l'anno prossimo a Gerusalemme", il noto augurio che gli ebrei della diaspora storicamente si scambiano durante la festa di Pesach – la Pasqua ebraica – racchiude il significato della perdita e la speranza del ritorno.

<sup>7</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 27, 28.

Di questa importante costituzione costantiniana, emanata nell'ottobre del 315<sup>8</sup>, e indirizzata ad Evagrio<sup>9</sup>, si era parlato nel I volume di *Nefaria Secta* in tema di conversioni e apostasia, dove era stata esaminata anche da un punto di vista esegetico<sup>10</sup>.

Il dettato normativo impone agli ebrei e ai loro capi di non ostacolare con violenza il passaggio dalla setta ebraica al cristianesimo da parte dei propri correligionari, fatto che sarà punito con la vivicombustione<sup>11</sup>. Con la stessa pena dovrà essere punito chi si aggregerà alla *feralis secta*<sup>12</sup> giudaica<sup>13</sup>. Come già detto in altra sede, nonostante i toni durissimi del provvedimento, grondante furore antiebraico<sup>14</sup>, la legge costantiniana dovette verosimilmente

---

<sup>8</sup> Essa è riportata per intero in C.I.1.9.3, ad eccezione dell'ultima frase, contenente un divieto di conversione al giudaismo.

<sup>9</sup> Cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit. 33 ss.: "La costituzione contiene un ordine diretto (*volumus intimari*) agli *Iudaei*, ai *maiores eorum* ed ai *patriarchae*. Questo elenco non presenta una caratterizzazione tecnica, mostra invece che il legislatore non aveva chiaro a chi dovesse destinare l'ingiunzione". Cfr. Id., *Legislazione ed Ebrei nel IV secolo*, cit., 393 ss.

<sup>10</sup> *Nefaria Secta*, I, cit., I, 81 s.

<sup>11</sup> Rabello, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, cit., 741: "La definizione dell'ebraismo come *feralem sectam* fa parte del processo di degradazione dell'ebraismo iniziato con l'Impero cristiano. Il cristianesimo è invece definito *Dei cultus*".

<sup>12</sup> Cfr. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, cit., III, 450 ss.: *funnebris, ad mortuos spectans, lugubris, funestus, perniciosus*; Id., III, 352: (*ne-fas*), *nefandus, impius, sceleratus*.

<sup>13</sup> Si veda M. Pavan, *I Cristiani e il mondo ebraico nell'età di Teodosio 'il grande'*, Perugia, 1965, 118 ss.

<sup>14</sup> Gaudemet, *L'Église*, cit., 629: 'fureur antijuive'. Di politica discriminatoria nei confronti degli ebrei parla anche C. Castello, *Il pensiero politico-religioso di Costantino*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 1 (1975) 116.

scaturire dalla necessità di frenare episodi violenti ai danni di ebrei convertiti al cristianesimo, in particolare, tra questi, quello riguardante un tale Josephus<sup>15</sup>, che, accolto alla corte di Costantino come convertito al cristianesimo, avrebbe in seguito fondato diverse chiese in località di tradizione giudaica, suscitando violente rappresaglie. A tale accadimento può essere verosimilmente riferita la dizione "*quod nunc fieri cognovimus*", ossia, "la qual cosa attualmente avviene"; questo deve essere forse stato il *casus belli* per la promulgazione di questa legge.

Per ciò che concerne maggiormente il tema di nostro attuale interesse, le gerarchie ebraiche, vediamo che la costituzione è indirizzata agli ebrei nel complesso e poi, più in particolare, ai *maiores eorum* e ai *patriarchae*. L'elencazione, tuttavia, è molto generica; ciò potrebbe significare, in primo luogo, che il legislatore non avesse certezza in merito ai precisi destinatari della costituzione<sup>16</sup>; in secondo luogo, verosimilmente, le categorie menzionate dalla legge sono quelle che il legislatore doveva conoscere quali costitutive delle gerarchie ebraiche<sup>17</sup>, capeggiate dai *patriarchae*<sup>18</sup>, supremi capi religiosi, seguiti dai *maiores*<sup>19</sup>,

<sup>15</sup> Così De Bonfils, *Gli schiavi*, cit., 92 nt. 119.

<sup>16</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 34. Prova di tale non conoscenza giungerebbe, secondo questo autore, dal tenore di CTh. 16.8.3, in cui il legislatore dispensa dagli oneri curiali due o tre indeterminati ebrei in virtù di una *pristina observatio*. Cfr. De Bonfils, 'Omnes ad implenda munia teneantur', cit., 10 ss.

<sup>17</sup> Cfr. F.M. De Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I, Bari, 1970, 230.104; 244.24.

<sup>18</sup> Cfr.: M. Stern, *Greek and Roman Authors on Jews and Judaism*, II, Jerusalem, 1980, 563; S. Rocca, *In the Shadow of the Patriarch: The Organization of the Jewish Communities in Roman Italy in Late Antiquity* in *Rassegna Mensile d'Israel*, 82.2-3 (2017) 93-118.

<sup>19</sup> Il termine *maiores* indica gli esponenti di rilievo di una comunità o società, senza individuarne le implicazioni civili o religiose,

maggioranti ebraici, infine, complessivamente, dalla collettività degli ebrei, gli *Iudaei*.

La costituzione utilizza un linguaggio chiaramente anti-giudaico: gli appellativi *feralis* e *nefaria* sono verosimilmente utilizzati al fine di marcare l'enorme distanza che intercorre tra la setta giudaica e la *veneranda fides* cristiana; il passaggio dall'una all'altra viene punito con la pena di morte.

Il fatto che tali rigide direttive siano indirizzate, oltre che alla collettività dei giudei, ai loro capi spirituali, potrebbe costituire un doppio avvertimento: che i maggioranti e i patriarchi sappiano che tutti gli ebrei (quindi anche loro stessi) possono essere puniti con l'essere bruciati vivi se ostacolano le conversioni dei propri correligionari al cristianesimo; in secondo luogo, l'indirizzamento ai patriarchi potrebbe far pensare che il legislatore richiedesse ad essi un'attiva collaborazione a far sì che, dopo l'emanazione della norma, non si verificassero episodi di linciaggio degli apostati.

In terzo luogo, ancora, sembra evidente che l'uso di appellativi infamanti e la previsione di divieti e pena di morte a carico dei patriarchi, e del loro entourage (da chiunque fosse composto, giacché, come si è visto, la costituzione esprime in tal senso evidente incertezza), intende, verosimilmente, gettare fango sull'intera popolazione giudaica, senza troppo indagare sulle specifiche classi di appartenenza<sup>20</sup>.

---

così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 37, Id., 'Honores' e 'munera' per gli Ebrei di età severiana, in *Labeo*, 44 (1998) 194 ss. Cfr. Linder, *The Jews*, cit., 130 nt. 11.

<sup>20</sup> L'idea che l'appartenenza al giudaismo integrasse una comune e perenne condivisione della colpa del deicidio da parte 'di tutti gli ebrei di ogni tempo', e che l'imperatore, nel caso concreto, 'minacciasse' di morte tutti gli ebrei e i loro capi rimanda a quell'idea di colpevolezza genetica così chiara nelle parole di Giustino, nel 'Dia-

La seconda parte della legge (*si quis vero*) sembra, in effetti, giustapposta alla prima e mostra in maniera quanto mai evidente la diversa considerazione delle due religioni monoteiste da parte del potere imperiale: se un ebreo si fosse convertito al Cristianesimo, non avrebbe dovuto ricevere alcuna forma di molestia dai suoi correligionari (anche se la stretta osservanza della religione ebraica prevedeva, probabilmente, sia pure in linea teorica, in questi casi, la lapidazione dell'apostata<sup>21</sup>), e se qualcuno avesse osato farlo, sarebbe stato dato immediatamente alle fiamme insieme a tutti quelli che avevano partecipato alla violenza<sup>22</sup>. Se, invece qualcuno, appartenente ad una qualsiasi confessione religiosa (*ex populo* non sembra possa riferirsi in modo restrittivo solo gli appartenenti al popolo cristiano), si fosse avvicinato alla *nefaria secta* e avesse partecipato alle riunioni, avrebbe dovuto sopportare le giuste pene.

Torna a emergere, seppur in circostanze dissimili, l'idea di una disparità profonda tra gli appartenenti al giudaismo – tra i quali, come si è visto già in materia di schiavi<sup>23</sup>, non esiste, dal punto di vista imperiale, diffe-

---

logo con Trifone': *Vestri generis hominibus*, quasi ad indicare una caratteristica genetica, un difetto *ab origine*, una condanna perpetua e quindi una responsabilità collettiva degli ebrei. Una colpa, come scrisse Origene, destinata a pesare "su tutte le generazioni di Giudei fino alla fine del mondo"; cfr. Lucrezi, *Messianismo*, cit., 43; da ultima, Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 56 ss. Per una disamina del pensiero di Origene in rapporto all'ebraismo, cfr. N.R.M. De Lange, *Origen and the Jews. Studies in Jewish-Christian relation in Third-Century Palestine*, Cambridge, 1978.

<sup>21</sup> Cfr. Deut. 13, 2-6; 13, 7-11; 17, 2-7.

<sup>22</sup> "*Cum omnibus suis participibus*": si potrebbe addirittura pensare di dover estendere la pena anche a tutti i correligionari facenti parte della stessa sinagoga.

<sup>23</sup> Cfr. *retro*.

renza (siano essi padroni o schiavi, uomini comuni o patriarchi; conta il solo appartenere all'ebraismo) – e i cristiani, o, in questo caso, coloro che vogliano diventarlo: è solo la libera scelta di questi ultimi ad essere tutelata, non quella degli ebrei.

Questo retroterra ideologico, insieme, verosimilmente, a reali preoccupazioni di ordine pubblico, potrebbe aver motivato la costituzione costantiniana.

CTh. 16.8.2

*Imp. Constantinus a. ad Ablavium praefectum praetorio. Qui devotione tota synagogis Iudaeorum patriarchis vel presbyteris se dederunt et in memorata secta degentes legi ipsi praesident, immunes ab omnibus tam personalibus quam civilibus muneribus perseverent, ita ut illi, qui iam forsitan decuriones sunt, nequaquam ad prosecutiones aliquas destinentur, cum oporteat istiusmodi homines a locis in quibus sunt nulla compelli ratione discedere. Hi autem, qui minime curiales sunt, perpetua decurionatus immunitate potiantur. Dat. III kal. dec. Constantinopoli Gallicano et Symmacho Cons. (a. 330).*

Viene stabilito che gli ebrei che si dedicano completamente al servizio delle sinagoghe, o dei patriarchi o dei presbiteri<sup>24</sup>, e continuano ad osservare le leggi della setta giudaica, potranno essere ancora esentati da tutti gli oneri curiali, civili e personali; coloro che sono decurioni non possono essere obbligati a fare servizio di scorta, affinché non si allontanino dal luogo in cui si trovano; coloro, infine, che non siano già decurioni possono beneficiare dell'esenzione dalla nomina al decurionato.

Come si è già avuto modo di sottolineare<sup>25</sup>, anche questa costituzione è data da Costantino in due versioni, CTh.

---

<sup>24</sup> Tali figure corrisponderebbero ai membri del Sinedrio palestinese. Sul punto cfr. Linder, *The Jews*, cit., 135 nt. 4.

<sup>25</sup> Cfr. *Nefaria Secta*, I, cit., 108 ss.

16.8.2, emanata a Costantinopoli il 29 novembre 330, e CTh. 16.8.4 del 331.

La prima delle due costituzioni contiene numerose precisazioni su quando e come l'esenzione debba essere concessa, la seconda sembrerebbe essere un resoconto essenziale della prima<sup>26</sup>.

CTh. 16.8.2 è stata analizzata nel primo volume con riferimento al problema dell'imposizione degli oneri curiali agli ebrei: in tal senso Costantino stabiliva che l'esenzione dagli stessi fosse prevista solo per i capi degli uffici religiosi e per coloro che fossero sottoposti ai patriarchi e al Sinedrio.

Da tale disposizione si deduce il riconoscimento, da parte dell'Impero, del tribunale sinedrile e dei patriarchi, e di un vero e proprio privilegio previsto per il clero ebraico – l'esenzione dai *munera curialia* – che, come si è avuto modo di notare<sup>27</sup>, lo equipara di fatto a quello cristiano<sup>28</sup>.

Per quanto concerne il tema di nostro attuale interesse, vediamo che coloro che si fossero dedicati totalmente alle sinagoghe, o che fossero alle dipendenze dei patriarchi o

<sup>26</sup> Così Linder, *The Jews*, cit., 132. Si vedano anche J. Gaudemet, *La législation religieuse de Constantin*, in *RHEF*, 33 (1947) 55 ss., Id., *L'Église dans l'Empire romain*, cit., 85 ss.; M. Nuyens, *Le statut obligatoire des decurions*, cit., 200 ss.; Dupont, *Les privileges des clerics sous Constantin*, cit., 729 ss.

<sup>27</sup> In *Nefaria Secta*, I, cit., 109 ss.

<sup>28</sup> Cfr. Linder, *The Jews*, cit., 134; F. Zanetti, *Gli Ebrei nella Roma antica. Storia e diritto nei secoli III-IV d.C.*, Napoli, 2016, 182 s.; I.L. Levine, *The Jewish Patriarch (Nasi) in the Third Century Palestine*, in *ANRW*, 19.2 (1976) 649 ss., Id., *The Ancient Synagogue. The First Thousand Years*, New York, 2000, 10 ss.; Id., *The Rabbinic Class of Roman Palestine in Late Antiquity*, New York, 1989, 20 ss.; H.D. Mantel, *The High Priesthood and the Sanhedrin in the Time of the Second Temple*, in M. Avi-Yonah, Z. Baras (curr.), *The World History of the Jewish People*, VII, *The Herodian Period*, New Brunswick, 1975, 264 ss.

dei presbiteri, saranno esentati dal prestare *munera personalia e civilia*<sup>29</sup>; *hi autem*, quelli invece, *qui minime curiales sint* (che non sono affatto curiali) *perpetua decurionatus immunitate potiantur* (beneficino della esenzione perpetua dalla nomina al decurionato<sup>30</sup>).

L'esenzione dai servizi di scorta sembra alleggerire questi addetti al servizio della sinagoga e dei presbiteri da un compito gravoso che li potrebbe portare lontano dal luogo dove fanno servizio; ciò delinerebbe un trattamento di favore<sup>31</sup>.

Il decurionato ed il servizio di scorta potrebbero però essere considerati incarichi particolarmente delicati, per cui, pur tollerando che continui a svolgerlo chi già lo fa, vengono esclusi nuovi ingressi di ebrei nel servizio stesso, per evitare che ricoprano un posto di qualche prestigio<sup>32</sup>.

Probabilmente, a queste esclusioni si alterna, di volta in volta, il rinnovo dell'obbligo, a seconda della facilità con cui era possibile trovare altri – non ebrei – che potessero assumere quest'onere.

#### CTh. 16.8.4

*Imp. Constantinus a. hiereis et archisynagogis et patribus synagogarum et ceteris, qui in eodem loco deserviunt. Hiereos et archisynagogos et patres synagogarum et ceteros, qui synagogis deserviunt, ab omni corporali munere liberos esse praecipimus. Dat. kal. dec. Constantinopoli Basso et Ablavio cons. (a. 331).*

---

<sup>29</sup> Cfr. Barone Adesi, *Contemplatione religionis*, cit., 4; De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 39.

<sup>30</sup> Sembrirebbe, a ben guardare, che siano esentati tutti.

<sup>31</sup> Cfr. Barone Adesi, *Contemplatione religionis*, cit., 6; De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 42.

<sup>32</sup> Cfr. Nov.Theod. 3 e Novella 45, su cui cfr. Rabello, *The Legal Condition*, cit., 742; Juster, *Les Juifs*, cit., 123; Amabile, *Nefaria Seceta*, I, cit., 127 ss.

CTh. 16.8.4 è indirizzata ai sacerdoti, ai capi delle sinagoghe e agli altri che prestino servizio in quello stesso luogo e stabilisce che tutti dovranno essere liberi da qualunque obbligo di carattere corporale, ossia quei *munera* che comportavano un coinvolgimento attivo della persona che vi era obbligata e venivano considerati poco dignitosi per chi esercitava funzioni religiose. Tra essi rientravano il reclutamento e i rifornimenti delle truppe, i censimenti e le riscossioni delle imposte<sup>33</sup>.

Pare che la struttura della gerarchia religiosa degli ebrei, nonché le differenti funzioni svolte in seno alla stessa, possano aver suscitato confusione nel legislatore: la norma, secondo il De Bonfils, darebbe prova della politica costantiniana in tema di *munera*, consistente nella concessione di una larga immunità a coloro che partecipino all'organizzazione centrale, a fronte di una restrizione delle esenzioni in caso di funzioni minori<sup>34</sup>.

Per l'esegesi del testo e l'analisi degli aspetti riguardanti precipuamente i *munera* si rimanda al precedente volume<sup>35</sup>.

Emergono dal testo tre categorie di religiosi appartenenti verosimilmente al clero ebraico; la prima, quella degli *hiereis*, fa riferimento alla figura dei *Cohanim*, sacer-

---

<sup>33</sup> Cfr., Zanetti, *Gli Ebrei nella Roma antica*, cit., 184; Si veda Nuyens, *Statut obligatoire*, cit., 209; H.J. Leon, *The Jews of ancient Rome*, Peabody, 1960, 192 ss.; B. Lifshitz, *Inscriptions de Césarée*, in *RBI*, 74 (1967) 50 ss.; Linder, *The Jews*, cit., 137.

<sup>34</sup> De Bonfils, *Gli schiavi degli Ebrei*, cit., 115 ss.; Lucrezi, *Ebrei e schiavi*, ora in *Messianismo*, cit., 125 ss.; C. Hezser, *Slaves and Slavery in Rabbinic and Roman Law*, in *The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman Culture III*, *TSAJ*, 79 (2003) 133 ss.

<sup>35</sup> *Nefaria Secta*, I, cit., 112 ss.; cfr. anche G.L. Falchi, *Legislazione imperiale e politica ecclesiastica nell'impero romano dal 380 d. C. al Codice Teodosiano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 8 (1986) 179 ss.

doti, secondo la tradizione ebraica, discendenti da Aaron, fratello di Mosè<sup>36</sup>; dopo la distruzione di Gerusalemme, essi erano incaricati di raccogliere le offerte per il Tempio e fare benedizioni nei giorni di festa<sup>37</sup>.

Il secondo gruppo di religiosi menzionati dalla costituzione è costituito dagli *archisynagogi*: di essi si sa molto poco, erano forse i responsabili del mantenimento e del culto delle sinagoghe nonché della sfera cerimoniale<sup>38</sup>. L'ultima categoria menzionata, alla quale appartengono i *patres synagogarum* (probabilmente gli anziani), doveva essere invece, com'è stato notato, prevalentemente onorifica<sup>39</sup>.

A tutti coloro che prestino servizio all'interno delle sinagoghe e che appartengono alle categorie di religiosi summenzionate è dunque riservata l'esenzione dai *munera personalia*<sup>40</sup>.

<sup>36</sup> Così De Bonfils, *I patriarchi*, cit., 40.

<sup>37</sup> Così De Bonfils, *I patriarchi*, cit., 40. Cfr. anche J.B. Frey, *Corpus of Jewish Inscriptions: Jewish inscriptions from the third century b.C. to the seventh century a.C.*, I. *Europe, Prolegomenon* by B. Lifshitz, ris. New York, 1975, 315; D. Noy, *Jewish inscriptions of Western Europe*, II. *The city of Rome*, 1995, 11; Lifshitz, *Inscriptions*, cit., 52 ss.

<sup>38</sup> Sul punto, cfr. Leon, *The Jews of Ancient Rome*, cit., 171 s. e Linder, *The Jews*, cit., 137.

<sup>39</sup> Cfr. Linder, *The Jews*, cit., 137.

<sup>40</sup> Com'è noto, i *munera personalia* e i *munera civilia* non sono tra loro in contrapposizione, ma si contrappongono insieme ai *munera patrimoniorum*. Gli obblighi di trasporto riguardavano soprattutto gli spostamenti di armi, di animali o di prigionieri, ed erano considerati, com'è stato notato, delle imposizioni degradanti per gli ebrei. Sul punto cfr. J. Gaudemet, '*Civilis*' dans les textes juridiques', cit., 44 ss.; De Bonfils, '*Omnes ad implenda munia tenentur*', cit., 25 ss.; Id., *Ebrei e città agli inizi del III secolo*, in *Roma e gli Ebrei*, cit., 57 ss.; Grelle, '*Munus publicum*', cit., 325 ss., Id., *I 'munera civilia' e le finanze cittadine*, cit., 443 ss., F. Jac-

Come si è già avuto modo di notare<sup>41</sup>, la normativa inerente il clero ebraico appare, fino a questo momento, consapevole della particolarità del culto giudaico e della necessità che esso venisse praticato nel rispetto dei precetti della Torah e della gerarchia istituzionale del clero ebraico<sup>42</sup>.

CTh. 16.8.8

*Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius aaa. Tatiano praefecto praetorio. Iudaeorum quosdam auctoritate iudicum recipi in sectam reclamantibus legis suae primatibus adseverant, quos ipsi iudicio suo ac voluntate prociunt. Quam omnino submoveri iubemus iniuriam nec eorum in ea superstitione sedulus coetus aut per vim iudicum aut rescripti subreptione invitis primatibus suis, quos virorum clarissimorum et illustrium patriarcharum arbitrio manifestum est habere sua de religione sententiam, opem reconciliationis mereatur indebitae. Dat. XV kal. mai. Constantinopoli Arcadio a. II et Rufino cons. (a. 392).*

La legge stabilisce che, poiché gli israeliti lamentano che alcune persone sono state riammesse nella loro setta per decisione dei giudici e contro la volontà dei loro capi religiosi, che li avevano cacciati, questa ingiustizia dovrà essere cancellata. Quegli ebrei che vogliono essere riam-

---

ques, *Le privilège de liberté*, cit., 321 ss.; L. De Salvo, *I 'munera curialia' nel IV secolo*, cit., 291 ss.; M. Nuyens, *La théorie des 'munera'*, cit., 525 ss., Id., *Le statut obligatoire*, cit., 200 ss.; Bruschi, *Les 'munera publica'*, cit., 1311 ss. Cfr. anche A. Marmorstein, *The Age of R. Johanan and the Signs of the Messiah*, in *Tarbiz*, 3 (1931-2) 161-180; D. Sperber, *Angaria in Rabbinic Sources*, in *L'antiquité classique*, 38 (1969) 164 ss.

<sup>41</sup> *Nefaria Secta*, I, cit., 113 s.

<sup>42</sup> Anche i toni di CTh. 16.8.2 e CTh. 16.8.4 sembrano esprimere un certo riguardo per la preservazione del culto ebraico (*devotione tota*). Così Zanetti, *Gli Ebrei nella Roma antica*, cit., 185.

messi nella loro setta non dovranno ottenere ciò attraverso i giudici o con un rescritto estorto contro la volontà dei loro capi. Questi ultimi sono manifestamente autorizzati ad emettere decisioni riguardo la propria religione in forza dell'autorità di uomini eminenti e degli illustri patriarchi.

La legge, emanata da Teodosio insieme ad Arcadio e Onorio, è indirizzata a Tatianus, prefetto al pretorio dell'est<sup>43</sup>. Essa stabilisce l'insindacabilità dell'autorità dei *primates* ebrei relativamente alle questioni di inserimento e riammissione all'interno della propria setta di soggetti che ne fossero stati espulsi<sup>44</sup>. Questi ultimi non potranno più richiedere la riammissione in via giurisdizionale all'interno dell'ebraismo, una volta che siano stati estromessi per ordine di *viri clarissimi et illustres patriarchae*<sup>45</sup>.

I toni della legge, che esprimono grande rispetto per le categorie ecclesiastiche e sembrano rimettere ad esse la totalità delle decisioni che riguardano le comunità giudaiche, lasciano però intendere un retroscena politico. Si parte, infatti, da presunte lamentele che gli ebrei avrebbero espresso in merito alla riammissione all'interno della comunità di individui precedentemente scacciati. Tale atto realizzerebbe, secondo il legislatore, una *iniuria*.

La situazione lascia intendere che le comunità giudaiche avessero dei canali diretti di accesso alla corte imperiale<sup>46</sup>, e che a 'lagnarsi' fosse stato, probabilmente, lo stes-

---

<sup>43</sup> Tatiano fu nominato prefetto al pretorio dell'est in seguito alla morte di Cynegio e occupò tale carica negli anni 388-392. Cfr. Linder, *The Jews*, cit., 188; Haehling, *PLRE*, I, s.v., 876-878.

<sup>44</sup> Così Lucrezi, *La legislazione*, cit., 73.

<sup>45</sup> Sulle funzioni di *primates* e *patriarchae*, cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 51 s. Cfr. anche Simon, *Verus Israel*, cit., 156.

<sup>46</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 53.

so patriarca, preoccupato di vedere indebolita agli occhi degli affiliati la sua autorità<sup>47</sup>.

Compare, in riferimento ai capi delle comunità ebraiche, il termine *primates*, che si ritrova in due costituzioni soltanto, CTh. 16.8.8 e CTh. 16.8.29, dalle quali appare chiaro che tale posizione è attribuita a soggetti che possono parlare a nome dei fedeli della loro religione e della loro comunità e che sono investiti di tale compito dal patriarca<sup>48</sup>. Al vertice della gerarchia si trova, dunque, il patriarca, insignito del grado di *illustris*, attribuito, com'è noto, ai più importanti funzionari dell'impero che potevano essere ammessi alla presenza dell'imperatore<sup>49</sup>.

Barone Adesi, in un suo recente scritto<sup>50</sup>, ha affermato che questa costituzione statuisce "la pari legittimità dei *privilegia* conferiti ai leader religiosi giudei e cristiani"; scopo del legislatore sarebbe "legittimare i corrispettivi leader religiosi ad osservare la propria disciplina confessionale"<sup>51</sup>.

<sup>47</sup> Si veda Linder, *The Jews*, cit., 20-21, G. Leibson, *Determining factors in Herem and Nidui (ban and excommunication) during the Tannaitic and Amoraic period*, in *Annual of the Institute for research in Jewish law*, 2 (1975) 292-342; Id., *The ban and those under it: Tannaitic and Amoraic perspectives*, in *Annual of the Institute for Research in Jewish Law*, 5-6 (1979-1980) 177-202.

<sup>48</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi* cit., 54. L'utilizzo del termine fuori dal contesto dell'ebraismo si ritrova in: CTh. 14.27, CTh. 12.1.4, CTh. 6.24.3, CTh. 15.7.3, CTh. 12.11.2, CTh. 12.12.12.1, CTh. 9.26.2, CTh. 12.19.3, CTh. 1.12.8, CTh. 7.18.13, CTh. 16.2.30, CTh. 16.5.46, CTh. 11.20.4.2, CTh. 6.27.22, C.I. 12.23.14.1, CTh. 12.1.190, C.I. 9.39.2, C.I. 4.59.2.3, C.I. 8.12.2, C.I. 12.29.3.1, C.I. 12.37.16.5, C.I. 2.7.26, C.I. 1.4.27.2, C.I. 5.70.6c.

<sup>49</sup> De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 54. Cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, cit., 358 ss; A.H.M. Jones, *Il Tardo Impero Romano*. 284-602 (trad. di E. Petretti), I, 1973, 404 ss.

<sup>50</sup> *Contemplatione Religionis*, cit., 5.

<sup>51</sup> Barone Adesi, *op. cit.*, 5.

La costituzione sembra avere carattere di salvaguardia dei poteri delle attività dei giudei. Probabilmente la riconversione al giudaismo da parte di israeliti, sebbene tollerata dall'Impero, non era evidentemente vista di buon occhio da parte ebraica<sup>52</sup>.

Non sono tuttavia indicati i motivi per cui quegli ebrei erano stati allontanati dalla comunità; possiamo pensare che fossero stati cacciati per scelte 'cristianeggianti'.

Viene quindi riconosciuta un'autonoma giurisdizione dei tribunali rabbinici (almeno per quanto riguarda le questioni interne alla religione) e tale materia è sottratta ai giudici ordinari<sup>53</sup>.

È tuttavia importante sottolineare che l'effetto concreto delle disposizioni era quello di confermare l'esclusione dalle comunità ebraiche di soggetti che volessero farvi ritorno<sup>54</sup> e quindi di impedire, per via indiretta, l'espansio-

<sup>52</sup> Così Lucrezi, *La legislazione*, cit., 73.

<sup>53</sup> Com'è noto, con CTh. 2.1.10 del 398 Arcadio e Onorio stabilirono che gli ebrei avrebbero dovuto essere sottoposti *Romanis legibus*, come tutti gli altri sudditi dell'Impero, ciò che implicava l'impossibilità di farsi giudicare dai tribunali rabbinici; restava ad essi la possibilità di ottenere, in materia civile, un arbitrato *inter volentes* e di mantenere un'autonoma giurisdizione religiosa. Questo il testo: *Impp. Arcadius et Honorius aa. ad Eutyichianum pf. p. Iudaei Romano et communi iure viventes in his causis, quae non tam ad superstitionem eorum, quam ad forum et leges ac iura pertinent, adeant solenni more iudicia omnesque Romanis legibus inferant et excipiant actiones: postremo sub legibus nostris sint. Sane si qui per compromissum, ad similitudinem arbitratorum, apud iudaeos vel patriarchas ex consensu partium, in civili dumtaxat\* negotio, putaverint litigandum, sortiri eorum iudicium iure publico non vetentur: eorum etiam sententias provinciarum iudices exsequantur, tanquam ex sententia cognitoris arbitri fuerint attributi. Dat. iii. non. febr. Constantinopoli, Honorio a. iv. et Eutyichiano v.c. coss. Cfr. F. Lucrezi, *Roma e gli ebrei nel Tardo Antico*, in *SDHI*, 80 (2014) 726 ss.*

<sup>54</sup> Cfr. Lucrezi, *La legislazione*, cit., 73-74.

ne del giudaismo, aspetto certamente non di poco conto per la politica religiosa imperiale. Patriarchi e Impero sembrano, in questo caso, di fatto, alleati.

CTh. 16.8.11

*Impp. Arcadius et Honorius aa. ad Claudianum comitem Orientis. Si quis audeat illustrium patriarcharum contumeliosam per publicum facere mentionem, ultionis sententia subiugetur. Dat. VIII kal. mai. Constantinopoli Arcadio III et Honorio III aa. cons. (a. 396).*

La costituzione, pubblicata nell'Aprile del 396 a Costantinopoli da Arcadio<sup>55</sup>, figlio di Teodosio I, indirizzata a Claudiano, *comes* dell'est<sup>56</sup>, stabilisce che se qualcuno insulterà pubblicamente<sup>57</sup> gli illustri patriarchi o cer-

---

<sup>55</sup> Questo imperatore emanerà tra gli anni 396 e 398 tre costituzioni che forniscono un quadro più circostanziato del ruolo del patriarca di Gerusalemme e della gerarchia religiosa, ovvero CTh. 16.8.8, CTh. 16.8.13 e CTh. 2.1.10, alle quali va aggiunta anche CTh. 16.8.15. Cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 58; Browe, *Die Judengesetzgebung Justinians*, cit., 117; Gaudemet, *L'Église*, cit., 626, J.H. Seaver, *Persecution of the Jews in the Roman Empire (300-438)*, Lawrence, 1952, 65; Ch. Vogler, *Les Juifs dans le Code Théodosien, Les Chrétiens devant le fait juif*, in *Le Point Théologique*, 33 (1979) 46-47; L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano*, cit., 121-122; K.L. Noethlichs, *Das Judentum und der römische Staat. Minderheitenpolitik im antike Rom*, 1996, 105.

<sup>56</sup> Cfr. R. Von Haehling, *Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger der römischen Reiches seit Constantin I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie*, 1978, 186-187; J.R. Martindale, *The Prosopography of the Later Roman Empire, II, A.D. 395-527*, 1980, 1, 128.

<sup>57</sup> Fonti cristiane ed ebraiche della seconda metà del IV secolo testimoniano episodi di accesa critica al patriarca; cfr. Linder, *op. cit.*, 195; M. Beer, *The Babylonian Exilarchate in the Arsacid and Sassanian Period*, Tel-Aviv, 1970, 179-184, Id., *Honour and Criticism: the attitude of the Sages to the Exilarchs and Patriarchs*, in *Procee-*

cherà di offenderli in qualunque modo, sarà punito<sup>58</sup>.

Viene affermata l'appartenenza del patriarca al ceto senatorio con il rango di *illustris*<sup>59</sup>.

Tale riconferma, collegata alla precedente costituzione dello stesso Arcadio, potrebbe far supporre un intento legislativo volto a contrastare gli attacchi rivolti alle istituzioni religiose giudaiche<sup>60</sup>.

Com'è noto, molti patriarchi si erano esposti in più occasioni ad attacchi a causa del loro coinvolgimento in intrighi politici; un caso celebre è quello di Gamaliele, coinvolto nella caduta e nella esecuzione di Esichio, console della Siria<sup>61</sup>.

Non può essere esclusa la possibilità che questa costituzione fosse diretta a rafforzare l'autorità dei capi religiosi all'interno delle comunità ebraiche<sup>62</sup>.

Tanta considerazione per i patriarchi discende molto probabilmente da una loro grande utilità nella gestione dei complicati rapporti tra l'Impero e le minoranze ebraiche, laddove il loro operato assecondasse e avallasse le decisioni imperiali, fosse in grado di tenere sotto controllo le comunità giudaiche, ascoltarne e interpretarne le esigenze, comunicarle all'imperatore per evitare ribellioni e disordini<sup>63</sup>.

---

*dings of the american academy for the jewish research*, 38-39 (1970) 45-57.

<sup>58</sup> Linder, *op. loc. cit.*, n° 24.

<sup>59</sup> Cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 59.

<sup>60</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 59.

<sup>61</sup> Su cui cfr. Linder, *The Jews*, cit., 196; Girolamo, *Epistulae*, 57.3, ed. D. Vallarsi, *PL*, XXII, Col. 570.

<sup>62</sup> Così Linder, *The Jews*, cit., 196; Beer, *The Babylonian Exilarchate*, cit., 171-178; H.D. Mantel, *Studies in the history of the Sanhedrin*, Harvard, 1961, 242-244.

<sup>63</sup> Cfr. K. Strobel, *Jüdische Patriarcat, Rabbinentum und Priester-*

Non è chiaro, infine, in che modo l'offesa a danno dei capi religiosi dovesse essere punita: il termine *contumelia* traduce, com'è noto, l'offesa all'onore, l'onta, la villania, anche lo scherno<sup>64</sup>.

La non specificazione del tipo di sanzione previsto per l'offesa all'onore, sembra possa conferire alla legge in esame un carattere più prettamente propagandistico, un finito eccesso di zelo, volto probabilmente a tutelare, comunque, dietro una non precisata sanzione, il mantenimento dell'ordine pubblico.

CTh. 16.8.13

*Impp Arcadius et Honorius aa. Caesario praefecto praetorio. Iudaei sint obstricti caerimoniis suis: nos interea in conservandis eorum privilegiis veteres imitemur, quorum sanctionibus definitum est, ut privilegia his, qui illustrium patriarcharum dicioni subiecti sunt, archisynagogis patriarchisque ac presbyteris ceterisque, qui in eius religionis sacramento versantur, nutu nostri numinis perseverent ea, quae venerandae christianae legis primis clericis sanctimonia deferuntur. Id enim et divi principes Constantinus et Constantius, Valentinianus et Valens divino arbitrio decreverunt. Sint igitur etiam a curialibus muneribus alieni pareantque legibus suis. Dat. kal. iul. Caesario et Attico cons. (a. 397).*

La legge stabilisce che gli ebrei continuino ad osservare i propri riti; i legislatori, nel conservare i loro privilegi, imiteranno gli antichi, dai cui decreti è stabilito che colo-

---

*dynastie der Kaiserzeit*, in *Ktema*, 14 (1989) 666 s.; T. Rajak, *The Jewish community and its boundaries*, in J. Lieu, J. North, T. Rajak (curr.), *The Jews among Pagans and Christians in the Roman Empire*, London, 1992, 12 ss.; E. Habas, *The Patriarchs. A Jewish dynasty in Roman Palestine*, 1995, 20 ss.

<sup>64</sup> Cfr. Forcellini, *Lexicon*, cit., s.v.; F. Schulz, *Sinonimi latini*, trad. it. Roma, 1887, s.v.; D.L. Ramshorn, *Lateinische Synonymik*, Leipzig, 1831, II, 722.

ro che sono soggetti all'autorità degli illustri patriarchi, gli archisynagoghi e patriarchi e gli altri presbiteri, che si dedicano al servizio liturgico della loro religione, per volontà di Dio, continuano a godere dei privilegi che vengono concessi alla santità dei primi chierici della veneranda legge cristiana. Questo infatti decretarono Costantino e Costanzo, Valentiniano e Valente per volere divino. Siano perciò anche esonerati dagli oneri curiali e obbediscano alle proprie leggi.

Anche questa costituzione di Arcadio e Onorio, indirizzata a Cesario, prefetto al pretorio dell'est<sup>65</sup>, è stata analizzata nel primo volume in rapporto al tema degli oneri curiali<sup>66</sup>.

L'affermazione di principio secondo la quale gli ebrei siano *obstricti caerimoniis suis*<sup>67</sup>, ossia, vincolati agli atti della loro fede<sup>68</sup>, rende molto bene l'idea della sottoposizione alla 'doppia osservanza' giuridica. In considerazione di ciò, il legislatore si conforma a quanto già in precedenza decretato da antichi imperatori nel conservare i privilegi ebraici in materia di oneri curiali<sup>69</sup>.

---

<sup>65</sup> Flavio Cesario fu *magister officiorum* negli anni 386-387, prefetto al pretorio dell'est negli anni 395-397 e 400-403. Sul punto cfr. Linder, *op. cit.*, 202-203; *PLRE*, I, 6, 171 s.v.; S. Mazzarino, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, 1990, 254-255; Von Haehling, *op. cit.*, 74-78.

<sup>66</sup> Cfr. *Nefaria Secta*, I, 120-121.

<sup>67</sup> Cfr. K.H. Roloff, *Caerimonia*, in *Glotta*, 32 (1953) 101-138.

<sup>68</sup> Così De Bonfils, *I patriarchi*, cit., 60.

<sup>69</sup> Si vedano Juster, *Les Juifs*, cit., I, 164; Seaver, *Persecution of the Jews*, cit., 66-67; Gaudemet, *L'Église*, cit., 144-145; R. Ganghoffer, *L'évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-Empire*; 1963, 105; M. Pavan, *I Cristiani e il mondo ebraico*, cit., 487 ss.; L. Cracco Ruggini, *Pagani, Ebrei e cristiani: odio sociologico e odio teologico nel mondo antico*, cit., 95; K.L. Noethlichs, *Die Gesetzgeberischen Massnahmen der christliche Kaiser des vierten*

Ciò significa che coloro che sono sottoposti all'autorità, la *dicio* degli *illustres Patriarchae*, gli *archisynagogi*, i *patriarchae*, i *presbyteri* saranno esentati dai *munera curialia* al fine di poter compiere gli oneri richiesti dalla religione di appartenenza<sup>70</sup>.

---

*Jahrhunderts gegen Haeretiker, Heiden und Juden*, 1971, 91 ss., 256, 230; 264, 273; 307.707; K.D. Reichardt, *Die Judengesetzgebung im Codex Theodosianus*, in *Kairos*, 20 (1978) 30, 36; M. Avi-Yonah, *The Jews of Palestine. A political History from Bar Kokhba war to arab conquest*, 1976, 216; De Giovanni, *Chiesa e Stato*, cit., 127 ss., Rabello, *Giustiniano, Ebrei*, cit., I, 36.79, II, 673, 688.19, 696, 760.10.

<sup>70</sup> Barone Adesi, *Contemplatione Religionis*, cit., 8, sottolinea come il riconoscimento di tali privilegi, analoghi a quelli concessi ai maggiori esponenti del clero cristiano, sembri condurre, dal punto di vista imperiale, a una loro equiparazione. Il tema dell'obbligo dell'adempimento degli oneri curiali da parte degli ebrei ricorre in un considerevole numero di costituzioni (CTh. 16.8.3, 16.8.2, 16.8.4, 12.1.100, 12.1.99, 13.5.18, 16.8.13, 12.1.158, 12.1.157, 12.1.165, 16.8.16, 16.8.24, Nov. Theod.3, Novella 45). Da tali obblighi gli ebrei erano stati fino ad un certo punto esentati: Ulpiano, in un passo del *De officio proconsulis*, riportato in D. 50.2.3.3, ricorda il provvedimento di Settimio Severo e Antonino Caracalla, in base al quale era stata concessa agli ebrei la possibilità di sottrarsi all'adempimento di quei *munera* che avrebbero potuto comportare una violazione delle *mitzvòt*, riferendosi, con ogni probabilità, all'onere del decurionato; si veda Zanetti, *Gli Ebrei nella Roma antica*, cit., 181. Costantino introduce per primo un obbligo di espletamento dei *munera* da parte degli ebrei, ma con alcuni temperamenti, in rispetto della particolare situazione di coloro che già prestavano servizio presso le sinagoghe. I successivi imperatori, invece, torneranno a sancirne la totale obbligatorietà. Cfr. Castello, *Il pensiero politico-religioso di Costantino*, cit., 235. Si vedano anche G. Lombardi, *L'editto di Milano del 313 e la laicità dello Stato*, in *SDHI*, 50 (1984) 1 ss.; G. Ferrari delle Spade, *Privilegi degli Ebrei nell'Impero romano cristiano*, in *Festschrift für L. Wenger*, München, 1944, 11 ss., ora in *Scritti giuridici*, III, Milano, 1956, 276; J. Gaudemet, *Constantin et les curies municipales*, in *Iura*, 2 (1951) 44 ss.; Id., 'Civilis' dans les textes juridiques, cit., 47 ss.; F. Grelle, *Libanio ad Antiochia*, in *Labeo*, 5 (1959) 226 ss.; Id., *Munus publi-*

Il vocabolo utilizzato per indicare tale autorità, o meglio, più in generale, l'ambito di giurisdizione del patriarca è *dicio*, termine non frequente nel linguaggio legislativo e che ricorre in alcune fonti della prima metà del IV secolo nelle quali indica il complesso di diritti e poteri spettanti al *patronus* nei confronti del liberto<sup>71</sup>. Più avanti nel tempo lo si incontra in espressioni riferite al dominio romano sulle province, *dicio romana* o *dicio romani nominis*<sup>72</sup>.

Arcadio traccia una gerarchia del clero ebraico sulla falsariga di quello cristiano<sup>73</sup>; dunque al capo religioso, che conserva il grado di *illustris* (distinguendosi, in tal modo, dai patriarchi nominati poco dopo), seguono, in ordine di importanza, gli archisinagoghi, i patriarchi 'sem-

---

*cum*', cit., 325 ss.; Id., *I 'munera civilia' e le finanze cittadine*, cit., 443 ss., A. Ormanni, 'Curia, Curiali', in *NNDI*, 5 (1960) 61 ss.; C. Dupont, *Les privilèges des clercs sous Constantin*, cit., 729 ss.; C.A. Balducci, *La ribellione del generale Silvano nelle Gallie (355)*, in *RAL*, 8.2 (1947) 423 ss.; W. Den Boer, *The Emperor Silvanus and his Army*, in *AC*, 3 (1960) 105 ss.; D.C. Nutt, *Silvanus and the Emperor Constantius II*, in *Antichthon*, 7 (1973) 80 ss.; De Bonfils, 'Omnes ad implenda munia teneantur', cit., 25 ss.; Id., *Ebrei e città agli inizi del III secolo*, cit., 57 ss.; Jacques, *Le privilège de liberté*, cit., 321 ss.; De Salvo, *I 'munera curialia' nel IV secolo*, cit., 291 ss.; Nuyens, *La théorie des 'munera' et l'obligation professionnelle*, cit., 525 ss., Id., *Le statut obligatoire*, cit., 200 ss.; Bruschi, *Les 'munera publica'*, cit., 1311 ss.

<sup>71</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 65. Cfr. C.Th. 4.10.1; C.I. 6.7.2 pr; C.Th. 8.13.3.

<sup>72</sup> Cfr. D. 1.2.2.32 (*Pomponius l.s. enchiridii*); Coll. 1.1; C.I. 5.5.2 (285); C.I. 4.61.13 pr. Cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 65. Su 'Dicio' cfr., da ultimo, D. Annunziata, *Sedula Servitus. Sulla 'revocatio in sevitutem' in Costantino*, Napoli, 2020.

<sup>73</sup> Seppur, com'è stato osservato, con qualche confusione e corruzione dei termini: *patriarchisque* avrebbe dovuto essere *atribusque*, ma non è dato capire se con esso la costituzione intendesse fare riferimento ai piccoli patriarchi o ai Padri della Sinagoga. Sul punto, cfr. Linder, *The Jews*, cit., 203.

plici', i presbiteri e gli altri che si dedicano al servizio liturgico. Questi ultimi sono coloro che avrebbero una non meglio identificata funzione all'interno dell'apparato liturgico ebraico<sup>74</sup>. *Presbyter* è il titolo di colui che, nella gerarchia cristiana ha un posto dopo l'*episcopus*<sup>75</sup>; nel lessico ebraico tale carica viene in terzo luogo, dopo il patriarca e dopo l'*archisynagogus* ed era probabilmente riferibile ad un membro del Sinedrio con funzione vicaria rispetto ai capi della comunità.

Il Juster<sup>76</sup> ha definito i religiosi menzionati dopo gli archisynagoghi, 'piccoli patriarchi', di grado inferiore, identificabili con i *primates* di CTh. 16.8.8; essi non farebbero parte della comunità sinagogale ma sarebbero scelti dal patriarca *illustris* ed avrebbero il potere di pronunziarsi su questioni di fede<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> Probabilmente il legislatore non conosceva cariche e oneri di quelli che si occupavano delle sinagoghe e aveva immaginato, come per la Chiesa cristiana, l'esistenza di una sorta di clero minore. Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 66. Cfr. anche Rabello, *La situazione giuridica degli Ebrei nell'impero romano*, a cura di A. Lewin, 2001, 135.

<sup>75</sup> Cfr. CTh. 12.1.49.12; 16.2.24, 16.5.5.9; 11.39.10; 16.5.19; 12.1.125; 12.1.163.3; 16.2.41; 16.5.54.6; 16.5.57.3, 3.1.2. Cfr. anche C.I. 1.3.6; 1.3.8; 1.3.20; 1.3.21, 1.5.8.2, 1.3.22.1, 1.3.34, 1.3.49, 1.3.51. Cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 66; Seeck, *Regesten*, cit., 271, 373. Cfr. anche H. Leclerq, *Presbyter*, in *DACL*, 14.2 (1948) 1717 ss., H.J. Leon, *The Jews of Ancient Rome*, 1960, 180-181; A. Moroni, *Presbitero e presbiterio*, in *NNDI*, 13 (1966) 639 ss.; C. Cardia, *Presbitero e presbiteriali*, in *ED*, 35 (1986) 20 ss., P.G. Caron, *Sacerdote*, in *ED*, 41 (1989) 192-194; Rabello, *The legal conditions*, cit., 716-717.

<sup>76</sup> Juster, *Les Juifs*, cit., I, 402-405.

<sup>77</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 68. Tale idea del Juster, condivisa dal De Bonfils, sembra trovare conferma dalla lettura di CTh. 16.8.15, ove, probabilmente a causa di compressioni compilatorie, la gerarchia ebraica esposta in CTh. 16.8.13 cede il passo alla sola menzione di *virī spectabiles*, ossia i patriarchi, ed a esponenti di gra-

L'*archisynagogus* è colui che compare nel testo subito dopo la menzione del patriarca. L'etimologia del termine è greca: συναγωγή è la riunione, l'*archisynagogus* ne è il presidente<sup>78</sup>. La sua funzione è equiparata a quelle del διδάσκαλος<sup>79</sup>. Esso è nominato per elezione, confermato nelle sue funzioni dal capo religioso, riceve il compenso dalla comunità dove espleta i compiti di guardiano della fede e dell'osservanza dei precetti, nonché di giudice delle controversie, con potere di controllo diretto su tutte le comunità ebraiche della diaspora<sup>80</sup>.

Questa costituzione sembra favorevole agli ebrei, con il riconoscimento di una gerarchia religiosa ebraica nonché di quella doppia obbedienza<sup>81</sup> geneticamente insita nel giudaismo<sup>82</sup>; tuttavia, come si vedrà di qui a poco, i privilegi

---

do inferiore. Questi ultimi non sarebbero da identificare con i capi religiosi di Palestina, ma con i 'piccoli patriarchi' menzionati da Arcadio nella legge del 397 e che anche in CTh. 2.1.10 sono riconosciuti titolari di giurisdizione in caso di controversie tra giudei in materia di interessi privati. Cfr. Lucrezi, *Roma e gli Ebrei*, cit., 731 s.

<sup>78</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 72.

<sup>79</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 72.

<sup>80</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 73. Cfr. anche Juster, *Les Juifs*, cit., I, 450 ss., S. Krauss, *Synagogale Altertumer*, 1922, 114-121; B. Lifshitz, *Fonctions et titres honorifiques dans les communautés juives*, cit., 58 ss.; Jones, *Tardo Impero Romano*, cit., III, 396; De Giovanni, *Chiesa e Stato*, cit., 124; J.T. Burtchaell, *From Synagogue to Church. Public services and offices in the earliest Christian communities*, rist. 1995, 240; Levine, *Ancient Synagogue*, cit., 389-390; T. Rajak, D. Noy, *Archisynagogi: office, title and social status in the Greco-Jewish Synagogue*, in *JRS*, 83 (1993) 75 ss.

Tutte queste facoltà avrebbero non di rado suscitato invidia nei non appartenenti alla comunità giudaica. Cfr. A. Cracco Ruggini, *Pagani, Ebrei e cristiani: odio sociologico e odio teologico nel mondo antico*, cit., 90 ss.

<sup>81</sup> Sul punto, cfr. Lucrezi, 613, cit., 50.

<sup>82</sup> Linder, *The Jews*, cit., n° 27.

derivanti da tali riconoscimenti erano destinati a venir meno insieme alla scomparsa del sistema patriarcale.

CTh. 16.8.14

*Impp Arcadius et Honorius aa. Messalae praefecto praetorio. Superstitionis indignae est, ut archisynagogi sive presbyteri iudaeorum vel quos ipsi apostolos vocant, qui ad exigendum aurum adque argentum a patriarcha certo tempore diriguntur, a singulis synagogis exactam summam adque susceptam ad eundem reportent. Qua de re omne, quidquid considerata temporis ratione confidimus esse collectum, fideliter ad nostrum dirigatur aerarium: de cetero autem nihil praedicto decernimus esse mittendum. Noverint igitur populi iudaeorum removisse nos depraedationis huiusmodi functionem. Quod si qui ab illo depopulatore iudaeorum ad hoc officium exactionis fuerint directi, iudicibus offerantur, ita ut tamquam in legum nostrarum violatores sententia proferatur. Dat. III id. april. Mediolano Theodoro v. c. cons. (a. 399).*

È giudicato proprio di una indegna superstizione il comportamento degli archisynagoghi o dei presbiteri degli ebrei o di quelli che essi chiamano apostoli, i quali sono inviati in un certo periodo dell'anno dal patriarca a richiedere oro e argento affinché riportino a lui le somme richieste e ricevute da ogni sinagoga. Perciò viene ordinato che tutto quanto sia stato raccolto deve essere calcolato con esattezza e rimesso all'erario: nel futuro, inoltre, nulla dovrà essere inviato al patriarca. Sappiano dunque i popoli dei giudei che è stato proibito il compimento di questa specie di furto, ragion per cui coloro che sono inviati da quello spoliatore di beni ebraici ad eseguire questa esazione dovranno essere condotti dai magistrati affinché siano giudicati come trasgressori delle leggi.

La costituzione di Onorio, è indirizzata a Messala, prefetto al pretorio di Italia e Africa<sup>83</sup>. Com'è noto, ogni an-

---

<sup>83</sup> Valerio Messala Avenio, di religione pagana, ricoprì tale carica

no, nel mese di Adar, il patriarca inviava alle comunità ebraiche dell'Impero i suoi emissari con lo scopo di raccogliere offerte per il Tempio di Gerusalemme, l'*aurum coronarium*<sup>84</sup>. Si trattava di un contributo fisso il cui importo poteva aumentare in base alle decime ed alle primizie del raccolto. I fedeli continuarono ad inviarlo anche dopo la distruzione del Tempio come contributo per le esigenze del patriarca e delle organizzazioni sacerdotali da questi guidate<sup>85</sup>.

In questa legge l'imperatore condanna apertamente questo sistema, scagliandosi contro il capo religioso, al quale non sembra ora riconosciuta alcuna *dignitas* – e che viene apostrofato come *depopulator Iudaeorum*, spogliatore di ebrei – e contro i suoi emissari, archisinagoghi, presbiteri e apostoli<sup>86</sup>. L'ordine è quello di recuperare le somme già

---

negli anni 399-400. Cfr. Linder, *The Jews*, cit., 217; W. Ensslin, *PW*, 1:29, 1931, s.v., Col. 1165; Haehling, 307-308; *PLRE*, II, s.v.

<sup>84</sup> Sull'*aurum coronarium*, cfr. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, I, cit., 348; Juster, *Les Juifs*, cit., 385; Rabello, *Giustiniano*, cit., I, 39; Gaudemet, *L'Église*, cit., 628; Avi-Yonah, *The Jews of Palestine*, cit., 61, 117, 195, 225 ss.; De Giovanni, *Chiesa e Stato*, cit., 127, G. Boulvert, "Aerarium" dans les constitutions imperiales, in *Labeo*, 22 (1976) 162, 164; R. Gottheil, I. Broydé, *Aurum coronarium* in *Enc. Jud.*, 5.2 (1906) 316-317.

<sup>85</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 76.

<sup>86</sup> Apostoli erano coloro che, su ordine del patriarca e del sinodrio, venivano inviati nelle comunità ebraiche della diaspora, dove avevano compiti di tipo politico, diplomatico, comunicavano le date delle feste sacre, e raccoglievano presso i fedeli offerte i cui proventi venivano consacrati per il sostentamento dei patriarchi, la manutenzione delle loro case ecc. Così Linder, *The Jews*, cit., 217; De Bonfils, *op. ult. cit.*, 77; Juster, *Les Juifs*, cit., I, 388; Mantel, *Studies in the History of the Sanhedrin*, cit., 190-198; M. Schwabe, "The Letters of Libanius to the Patriarch of Palestine", in *Tarbiz*, 1 (1930) 100-101; H. Vogelstein, *Die Entstehung und Entwicklung des Apostolats im Judentum*, in *MGWJ*, 49 (1905) 427-449.

versate dagli ebrei e impedire per il futuro che esse vengano raccolte.

La costituzione presenta, come si vede, diverse questioni di non facile soluzione.

In primo luogo ci si chiede come mai nella *pars Occidentis* dell'Impero si decidesse di adottare una politica così ostile nei confronti delle gerarchie istituzionali ebraiche, in netta contrapposizione a quanto decretato nella *pars Orientis* dal fratello di Onorio, Arcadio.

In secondo luogo, la costituzione sembrerebbe apparentemente avere un intento liberale e liberatorio nei confronti degli ebrei, rimuovendo un tributo (gravoso per sua stessa natura).

In terzo luogo, una successiva costituzione di Onorio, CTh. 16.8.17, come si vedrà, ripristinerà la situazione precedente, ammettendo invii di fondi al patriarca.

Relativamente al primo problema, studiosi come il Linder e il De Bonfils hanno espresso una certa perplessità: si è ipotizzato che il provvedimento avesse il precipuo intento di bloccare quei flussi di denaro rappresentati dai tributi pagati dagli ebrei al capo religioso per evitare che essi contribuissero a rafforzare il potere dello stesso e, indirettamente, l'impero d'Oriente<sup>87</sup>.

---

<sup>87</sup> Il De Bonfils valuta l'influenza della figura del prefetto Flavio Messalla Avienus, senatore romano interessato a rafforzare le casse imperiali della *pars Occidentis*, ritenendo che l'intervento di Onorio: "sia di una tale portata che non può essere attribuito esclusivamente all'iniziativa del prefetto Messalla Avienus". Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 78. La costituzione sarebbe allora "una manovra volta a porre un blocco dell'esportazione di capitali verso l'Oriente". Il Linder, *The Jews*, cit., 215-216, invece sembra inquadrare il provvedimento nell'ottica di una forma di *captatio benevolentiae* del governo imperiale nei confronti degli ebrei e non pare ammettere la possibilità di inquadramento della costituzione come manovra economica volta all'indebolimento economico della *pars Orientis*: "We ignore the legislator's motives for passing this law. His statement that it was in-

Il presunto intento imperiale di tipo liberale, ipotizzato dal Linder, che si fonda sulla rimozione dell'obbligo di pagamento di contribuiti e sulla non reintroduzione dello stesso pedaggio a favore dell'Impero, non convince per una ragione piuttosto semplice: il popolo ebraico, disperso nei numerosi luoghi della diaspora, traeva con molta probabilità giovamento e forza dalla consapevolezza dell'esistenza di una gerarchia istituzionale con variegate funzioni, di sinagoghe che andavano sovvenzionante e mantenute; in definitiva della sussistenza di un proprio capo religioso, anche se esule, al pari dell'intero popolo<sup>88</sup>.

Per tali ragioni sembra improbabile che la cancellazione del tributo simbolico potesse realmente attrarre molte simpatie nei confronti dell'Impero.

Infine, l'emanazione di una successiva costituzione che rimuoverà tutte le novità che erano state introdotte solo pochi anni prima, rende ancora più confuso il quadro generale.

Si può ipotizzare, realisticamente, che gli ebrei e le gerarchie ecclesiali che li riguardavano siano stati usati, in questa occasione, come uno strumento adatto a tentare di bloccare gli afflussi di fondi nell'impero d'Oriente<sup>89</sup>.

---

tended to ease the burden of the Jewish populace can be taken as an expression of the government's interest in gaining the goodwill of the Jews ... It cannot be explained, however, considering the background of the relations between the two parts of the Empire, as a hostile measure directed against the East, intended to weaken it by imposing embargo on transfer of money, for the revocation of the present law in 404 was not linked to any reduction of tension between the two parts of the Empire”.

<sup>88</sup> Dopo l'estinzione del Patriarcato gli ebrei continuarono a inviare delle offerte volontarie, anche se ciò comportò un aggravio fiscale. Cfr. Rabello, *Giustiniano*, cit., 780.

<sup>89</sup> Cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 78.

CTh. 16.8.15

*Impp. Arcadius et Honorius aa. Eutychiano praefecto praetorio. Cuncta privilegia, quae viris spectabilibus patriarchis vel his, quos ipsi ceteris praeposuerunt, divinae memoriae pater noster adque retro principes detulerunt, suum robur tenere censemus. Dat. III non. feb. Constantinopoli Honorio a. VI et Aristaeneto cons. (a. 404).*

Viene ordinato che tutti i privilegi che i precedenti imperatori hanno accordato agli spettabili patriarchi ed a coloro che questi stessi hanno preposto agli altri (giudei) conservino la loro efficacia.

Come si vede, Arcadio riconferma le prerogative destinate ai capi religiosi degli ebrei e ai soggetti da loro preposti sulla scorta di quanto fatto da suo padre Teodosio I e dai suoi predecessori.

Il grado attribuito ai patriarchi non è più *illustris*, ma *spectabilis*.

L'utilizzo dell'aggettivo *spectabilis*, grado più basso dell'ordine senatorio, potrebbe essere motivato da una retrocessione nel grado del clarissimato tra il 397 e il 404<sup>90</sup>; oppure dalla successione a Giuda IV di Gamaliel IV. Tuttavia, non pare possa trattarsi dei patriarchi di Palestina, e ancora meno probabile sembra essere che il patriarca possa essere stato retrocesso dal grado di *illustris* senza che di tale atto sia rimasta traccia<sup>91</sup>, come invece accadrà più tardi ad opera di Teodosio II in CTh. 16.8.22.

Gli altri soggetti cui si fa riferimento, *His quos ipsi ceteris praeposuerunt*, sarebbero coloro che si trovano nei gradi della gerarchia liturgica ebraica al di sotto dei patriarchi, nominati in tali incarichi da questi ultimi (forse quelli che altrove sono indicati come archisinagoghi, *maiores*, presbiteri).

---

<sup>90</sup> È quanto ipotizzato dal Linder, *op. cit.*, 221. Cfr. anche De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 69 nt. 33.

<sup>91</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 70-71.

Se invece per *spectabilibus patriarchis* si vuol intendere i “piccoli patriarchi”, dei quali si è parlato in CTh. 16.8.13<sup>92</sup> e che si situano al terzo grado nella gerarchia ebraica, dopo gli “illustri patriarchi” e gli archisinagoghi<sup>93</sup>, è da pensare che ci fossero nella gerarchia stessa ulteriori gradi più bassi.

La confusione è probabilmente dovuta alla compressione compilatoria della costituzione.

Per il richiamo alle costituzioni precedenti dello stesso tenore si dovrebbe ritenere che i privilegi e le esenzioni riguardino tutta la gerarchia, patriarca, archisinagoghi, piccoli patriarchi, presbiteri.

Resta, in definitiva, la conferma dei privilegi attribuiti da Teodosio ai capi religiosi e ai vari componenti delle gerarchie ebraiche<sup>94</sup>.

CTh. 16.8.17

*Impp. Arcadius et Honorius aa. Hadriano praefecto praetorio. Dudum iusseramus, ut ea, quae patriarchis a iudaeis istarum partium ex consuetudine praebebantur, minime praebentur. Verum nunc amota prima iussione secundum veterum principum statuta privilegia cunctos scire volumus iudaeis mittendi copiam a nostra clementia esse concessam. Dat. VIII kal. aug. Romae Honorio a. VI et Aristaeneto cons. (a. 404).*

Anche se recentemente era stato ordinato che le somme che secondo la consuetudine venivano offerte ai patriarchi dai giudei di queste parti non venissero più offerte, ora, an-

---

<sup>92</sup> De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 69.

<sup>93</sup> Cfr. Juster, *Les Juifs*, cit., I, 404.2; V. Colorni, *Legge ebraica e leggi locali. Ricerche sull'ambito d'applicazione del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo XIX*, Milano, 1945, 108; Avi-Yohah, *Jews of Palestine*, cit., 191; Rabello, *Giustiniano, Ebrei*, cit., 687.

<sup>94</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 70.

nullato il precedente decreto, si ordina, secondo quanto stabilito dai precedenti imperatori, che tutti sappiano che dalla clemenza imperiale è concessa ai giudei la facoltà di inviare (le somme raccolte).

La costituzione è indirizzata al prefetto al pretorio Adriano<sup>95</sup>.

Essa stabilisce la revoca della proibizione del 339, in base alla quale i capi religiosi degli ebrei non potevano riscuotere offerte dalle sinagoghe e consente dunque nuovamente la raccolta.

Come si vede, a pochi anni di distanza dalla costituzione con cui aveva decretato il divieto di raccolta e invio di fondi destinati al patriarca e al Tempio di Gerusalemme, Onorio ripristina, sulla base di quanto stabilito dai precedenti imperatori, la possibilità per gli ebrei di fare invii di fondi destinati al proprio capo religioso e alle sue gerarchie e rende lecito che gli emissari del patriarca raccolgano tali fondi.

Questa seconda costituzione proveniente dalla *pars Occidentis* relativa al Patriarcato presenta un evidente 'cambio di rotta' dell'atteggiamento imperiale, solo pochi anni

---

<sup>95</sup>Rufius Synesius Hadrianus ricoprì le cariche di *comes sacrarum largitionum* nel 395, di *magister officiorum* dal 397 al 399; fu prefetto al pretorio d'Italia dal 401 al 405 e dal 413 al 414. Cfr. Seeck, *Q. Aurelii Symmachi quae supersunt*, 6.1, 1883; Haehling, 308-310; PLRE, I, S.V., É. Demougeot, *De l'unité à la division de l'Empire romain 395-410. Essai sur le gouvernement impérial*, in *Revue belge de Philologie et d'Histoire*, 30.3-4 (1952) 291; Jones, *Tardo Impero Romano*, cit., I, 538-539; S. Mazzarino, *La politica religiosa di Stilicone*, in *RIL*, 71 (1938) estr. 15.16; A. Giardina, *Aspetti della burocrazia nel basso impero*, 1977, 58 ss.; J. Matthews, *Western, Aristocracies and Imperial court*, 1975, 263 ss.; M. Clauss, *Der 'magister officiorum' in der Spätantike (4.-6. Jahrhundert): das Amt und sein Einfluss auf die kaiserliche Politik*, München, 1980, 158; R. Delmaire, *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire (IV-VI s.)*. *Études prosopographiques*, 1989, 138.

prima così ostile alle gerarchie ecclesiastiche ebraiche, in particolare al patriarca, apostrofato come 'spoliatore di ebrei'<sup>96</sup>. Tale mutamento, causato, forse da pressioni ebraiche sulla corte<sup>97</sup>, o da manovre orientali volte al ripristino dei privilegi delle gerarchie giudaiche, potrebbe avvalorare la tesi su esposta relativamente alla strumentalità e alla occasionalità del coinvolgimento degli ebrei in un più ampio piano di blocco di fondi destinati all'Oriente<sup>98</sup>. Esso potrebbe costituire, inoltre, prova del potere che il patriarca esercitava anche in Occidente, tale da non poter essere ostacolato dalla legislazione imperiale<sup>99</sup>.

Desti certamente interesse nelle due costituzioni di Onorio, quella in esame e CTh. 16.8.14, il fatto che la menzione del patriarca sia avvenuta senza la pronuncia di alcuna *dignitas*, omissione dovuta, probabilmente, al mancato riconoscimento da parte dell'imperatore del

---

<sup>96</sup> Cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 81-83; Linder, *The Jews*, cit., 224-225.

<sup>97</sup> Cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit. 81; W. Simon, *Claudiani Panegyricus de consulatu Manlii Theodori* (Carm. 16 und 17), 1975, 67; A. Marcone, *Commento storico al libro VI dell'epistolario di A. Aurelio Simmaco*, 1983, 108 b; 131 b; Ch. Pietri, *Une aristocratie provinciale et la mission chrétienne: l'exemple de la 'Venetia'*, in *Antichità Altoadriatiche*, 22 (1982) 101; Id., *Aristocratie milanaise: païens et chrétiens au IV siècle, Felix temporis reparatio*, Atti del Conv. Archeologico int. Milano capitale dell'Impero Romano (Milano, 8-11 marzo 1990), a cura di G. Sena Chiesa-E.A. Arslan, Milano, 1992, 163; P. Rivolta Tiberga, *Due uomini, due capitali: Simmaco e Teodoro, Roma e Milano*, in *Atti dell'Accademia delle scienze di Torino*, 122 (1988) 99.11; Id., *Commento storico al libro V dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco. Introduzione, commento storico, testo, traduzione, indici*, Pisa, 1994, 94.

<sup>98</sup> De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 78.

<sup>99</sup> Cfr. De Bonfils *I Patriarchi*, cit., 82-83; Id., *Omnes ad implenda munera*, cit., 55 ss.

suo ruolo, pur essendo stato dato il consenso al ripristino della raccolta di fondi in suo favore<sup>100</sup>.

Come spesso capita, appare arduo escerpire dai testi delle due costituzioni di Onorio le motivazioni che avrebbero indotto la *mens legis* ad emanare due provvedimenti in totale antitesi<sup>101</sup>.

CTh. 16.8.22

*Impm. Honorius et Theodosius aa. Aureliano praefecto praetorio. Quoniam Gamalielus existimavit se posse impune delinquere, quo magis est erectus fastigio dignitatum, illustris auctoritas tua sciat nostram serenitatem ad virum illustrem magistrum officiorum direxisse praecepta, ut ab eo codicilli demantur honorariae praefecturae, ita ut in eo sit honore, in quo ante praefecturam fuerat constitutus ac deinceps nullas condi faciat synagogas et si quae sint in solitudine, si sine seditione possint deponi, perficiat, et ut inter christianos nullam habeat copiam iudicandi; et si qua inter eos ac iudaeos sit contentio, a rectoribus provinciae dirimatur. Si christianum vel cuiuslibet sectae hominem ingenuum servumve iudaica nota foedare temptaverit vel ipse vel quisquam iudaeorum, legum severitati subdatur. Mancipia quoque christianae sanctitatis si qua aput se retinet, secundum Constantinianam legem ecclesiae mancipientur. Dat. XIII kal. nov. Constantino-poli Honorio X et Theodosio VI aa. cons. (a. 415).*

Considerato che Gamaliel pensò di poter impunemente trasgredire la legge, tanto più che era stato posto al vertice della gerarchia, si sappia che sono stati inviati all'illustre *magister officiorum* degli ordini affinché gli siano tolti i codicilli per la prefettura onoraria, in modo che ritorni alla carica che aveva ricoperto prima della prefettura; con-

<sup>100</sup> Si veda De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 76 nt. 4.

<sup>101</sup> A tale proposito il De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 80, scrive: "... una ridda di supposizioni, ma non ragioni vere e proprie, sono alla base della revoca del divieto che l'imperatore ordina esplicitamente".

seguentemente non faccia egli costruire nessuna nuova sinagoga e quelle che si trovano in luoghi deserti, se possono essere distrutte senza agitazioni popolari, siano pure distrutte. Inoltre Gamaliel non abbia più la facoltà di giudicare contese tra i cristiani, e se ci sono controversie tra essi e i giudei, saranno risolte dai governatori della provincia. Se egli stesso o un altro ebreo tenterà di insozzare col marchio d'infamia dei giudei un cristiano o un uomo libero o schiavo di qualsiasi religione sia sottoposto alla severità della legge. E gli schiavi cristiani che egli abbia presso di sé siano dati alla Chiesa, secondo la legge di Costantino.

La costituzione di Teodosio II è indirizzata ad Aureliano, prefetto al pretorio della *Pars Occidentis*<sup>102</sup>; destinatario 'effettivo' degli ordini relativi alla rimozione dei codicilli è il *magister officiorum*<sup>103</sup>. Se con CTh. 16.8.17 del 404 era stato riconfermato il potere del patriarca in Occidente, con il riconoscimento della possibilità di riscuotere e ricevere invii di fondi destinati al capo religioso degli ebrei e alle sue gerarchie, conservandone intatti i privilegi ad essi attribuiti in passato<sup>104</sup>, la costituzione in esame sancisce l'ufficiale decadimento del patriarca dai suoi poteri, partendo dalla rimozione dei codicilli della prefettura

---

<sup>102</sup> Cfr. Haehling, 79, 82-83; *PLRE*, I, 1971 s.v.; Linder, *op. cit.*, 270. Cfr. anche B.S. Bachrach, *The Jewish community of the later roman empire as seen in the Codex Theodosianus*, ed. J. Neusner, E.S. Frerichs, *To see Ourselves as Others see us: Christians, Jews, 'Others' in Late Antiquity*, Chico, 1985, 412.

<sup>103</sup> Tale funzionario era responsabile dell'assegnazione delle nomine delle cariche maggiori dell'impero, in quanto titolare del *laterculum maius*, l'elenco contenente tali cariche. È probabile che la carica di *magister officiorum* nell'anno 415 fosse ricoperta da Helion. Cfr. *PLRE* II, 1980, 553; 1258; Seeck, *Regensten*, 455.

<sup>104</sup> Rendendo in tal modo il patriarca un "monarca senza regno ma con una sua corte"; così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 84.

onoraria<sup>105</sup> e il ritorno ad una precedente *dignitas*, non meglio specificata<sup>106</sup>.

La legge ha una portata molto ampia: al degradamento di Gamaliel IV dalla prefettura onoraria seguono ordini su diverse materie, disponendo, in particolare, che non vengano costruite nuove sinagoghe, che vengano abbattute quelle che si trovano in luoghi isolati dove tale atto non susciterebbe gravi disordini, e che al patriarca sia d'ora in avanti proibito giudicare controversie delle quali siano parte cristiani<sup>107</sup>. Si ritorna, come già visto, al problema della schiavitù, con un chiaro riferimento al divieto di circoncisione (*iudaica nota foedare*<sup>108</sup>) e alla necessità che gli ebrei non abbiano al proprio servizio schiavi cristiani o di altre religioni e che anche quelli eventualmente in possesso del patriarca siano restituiti alla chiesa cristiana.

Tali ordini sanciscono, come si vede, un decadimento del patriarcato non soltanto formale<sup>109</sup> ma, sostanziale, il

<sup>105</sup> Cfr. Seeck, *PW*, 1.7, 1900, s.v. *Codicilli*, Cols, 179-183. Sulla prefettura onoraria cfr. Linder, *The Jews*, cit., 271 nt. 8; Jones, *Tardo Impero Romano*, cit., 535, B. Kubler, *PW*, II:14, 1948, s.v. *Vacantes*, Cols. 2024-2026.

<sup>106</sup> Non si sa quale sia stata la carica ricoperta precedentemente da Gamaliel IV, tantomeno quali fossero stati i delitti a lui imputati; la spiegazione data dalla costituzione in tal senso appare del tutto vaga: "... *Gamalielus existimavit se posse impune delinquere, quo magis est erectus fastigio dignitatum ...*". Cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 84.

<sup>107</sup> Si veda *Tarbiz*, 11.3 (1929/1930) 8.

<sup>108</sup> Cfr. G. Stamberger, *Jews and Christians in the Holy Land: Palestine in the Fourth Century*, Edinburgh, 2000, 39; Linder, *op. cit.*, 271.

<sup>109</sup> Il mancato riferimento alla *dignitas* cui il patriarca sarebbe stato retrocesso rende evidente la perdita di un potere che gli era stato riconosciuto e preservato.

cui compimento verrà ultimato con CTh. 16.8.29<sup>110</sup>. Una lettura organica del testo potrebbe indurre a pensare che Gamaliele (egli personalmente o altri da lui controllati) avesse promosso la costruzione di nuove sinagoghe, contravvenendo alle leggi precedenti.

Ancora una volta viene in evidenza la considerazione della religione ebraica come del tutto esecrabile. La sua gerarchia può essere mantenuta e riconosciuta e talora anche onorata e favorita solo finché è utile alla gestione del potere e dell'ordine pubblico; le sinagoghe possono essere impunemente distrutte se tale fatto non provochi sommosse popolari; il patriarca (o altro giudeo) non può giudicare le controversie in cui sono coinvolti cristiani: evidentemente non è *fas* che un cristiano debba sottoporsi al giudizio di un ebreo, allo stesso modo che non è *fas* che un cristiano sia servo di un ebreo κυριόκτονος.

CTh. 16.8.29

*Impp. Theodosius et Valentinianus aa. Iohanni comiti sacrarum largitionum. Iudaeorum primates, qui in utriusque*

---

<sup>110</sup>Il testo di CTh. 16.8.22 è riportato in C.I. 1.9.15: “*Si qua inter christianos et iudaeos sit contentio, non a senioribus iudaeorum, sed ab ordinariis iudicibus dirimatur*”. Qui la situazione è senz'altro diversa, estintosi ormai il patriarcato la costituzione assume un tono più generale, in riferimento ad ogni organo ebraico che potesse esercitare una funzione direttiva o giudicante. Ogni processo tra un cristiano ed ebreo dovrà essere deciso da un giudice ordinario. Rabello si è chiesto se questa norma fosse volta a vietare anche ogni arbitrato tra ebrei e cristiani, concludendo che probabilmente era così, poiché fra le varie funzioni attribuite al consiglio degli anziani vi era anche quella giurisdizionale ed era probabilmente precisa preoccupazione dell'imperatore evitare che una controversia tra ebrei e cristiani fosse decisa da un consiglio ebraico. Dunque si deduce che un ebreo e un cristiano potevano rivolgersi ad un arbitro che però non fosse un'autorità costituita, ferma restando la possibilità invece per gli ebrei di ricorrere ad arbitrato per la decisione di controversie tra di loro. Rabello, *Giustiniano*, cit., 777.

*Palaestinae synedriis nominantur vel in aliis provinciis degunt, quaecumque post excessum patriarcharum pensionis nomine susceperere, cogantur exsolvere. In futurum vero periculo eorundem anniversarius canon de synagogis omnibus palatinis compellentibus exigatur ad eam formam, quam patriarchae quondam coronarii auri nomine postulabant; quae tamen quanta sit, sollerti inquisitione discutias; et quod de occidentalibus partibus patriarchis conferri consueverat, nostris largitionibus inferatur. Dat. III kal. iun. Constantinopoli Florentio et Dionysio cons. (a. 429).*

I capi degli ebrei che sono stati nominati dai sinedri di entrambe le Palestine o che si trovano in altre province dovranno pagare tutto ciò che hanno ricevuto come versamento periodico dopo la morte dei patriarchi. In futuro dovrà essere riscosso il canone annuale da tutte le sinagoghe tramite i palatini anche con la forza, nello stesso modo in cui in passato i patriarchi chiedevano l'*aurum coronarium*, l'ammontare del quale dovrà essere verificato con solerzia, mentre ciò che di solito veniva inviato dall'Occidente ai patriarchi dovrà essere conferito alle casse imperiali.

La costituzione di Teodosio II è indirizzata a Johannes, *comes sacrarum largitionum*<sup>111</sup>.

L'imperatore si rivolge direttamente ai *primates Iudaeorum* di entrambe le Palestine<sup>112</sup>, coloro che erano incari-

---

<sup>111</sup> Tale funzionario amministrava il Tesoro dello Stato (il tesoro privato dell'Imperatore era invece gestito dal *comes rerum privatarum*; cfr. Linder, *op. cit.*, 322). Johannes occupò tale carica dal 429 fino al 431, quando fu promosso *magister officiorum*. Cfr. *PLRE*, II s.v.; O. Seeck, *PW*, I:18, 1916, s.v. Cols. 1746-1747; *PW*, 1:7, 1900, s.v. *comites*, Cols. 671-677.

<sup>112</sup> Palestina *prima* e *secunda* corrispondevano, com'è noto, a territori diversi, sulla base della riforma amministrativa diocleziana (285-305 d.C.), poi delle ulteriori suddivisioni (Arcadio, 395-408 d.C.); la prima comprendeva le regioni di Giudea, Samaria, l'area costiera e la parte più a sud della valle del Giordano; la seconda com-

cati, come si è visto, di raccogliere e percepire i fondi conferiti dagli ebrei come versamento periodico. Essi dovranno dunque restituire quanto hanno raccolto dalla morte dei patriarchi<sup>113</sup>; sarà il ministro delle finanze a controllare l'importo esatto di tali versamenti e far sì che essi confluiscono nelle *largitiones* imperiali d'Oriente<sup>114</sup>. Inoltre, per il futuro, i versamenti dovranno continuare sotto stretta sorveglianza del *comes sacrarum largitionum* ed essere consegnati alle truppe palatine<sup>115</sup>.

L'offerta non è libera, ma dovuta e nella stessa modalità e misura precedenti; diventa una sorta di tassa obbligatoria (*palatinis compellentibus*) mentre prima era probabilmente variabile in dipendenza dall'andamento degli affari economici (una sorta di decima)<sup>116</sup>.

---

prende la Galilea, la valle di Jezreel, il Golan, e la parte più a nord della valle del Giordano. La Palestina *tertia*, non menzionata, detta anche *salutaris*, comprendeva la parte più a sud del Paese. Così Linder, *op. cit.*, 322-323 nt. 6; P.A. Kaswalder, *La terra della promessa: Elementi di geografia biblica*, Milano, 2010, 45 ss.; M. Avi-Yonah, *PW*, Suppl. 13, 1973, s.v. Palestina, Col. 415; O. Bucci, *Le provincie orientali dell'Impero romano*, Roma, 1988, 25 ss.

<sup>113</sup> Nel 425 era morto l'ultimo rappresentante della dinastia degli illeliti e non erano stati nominati successori alla carica di patriarca; sembra tuttavia che i *primates* avessero continuato a raccogliere fondi. Cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 86-87.

<sup>114</sup> Com'è facile immaginare, l'impero d'Occidente, governato dal giovane Valentiniano III, non poteva opporsi a tale statuizione; cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 88; F. Elia, *Valentiniano III*, 2000, 5 ss.

<sup>115</sup> Si tratta, com'è noto, di funzionari impiegati dal *comes sacrarum largitionum* sia a corte che nelle province; cfr. CTh. 6.30.15; Linder, *op. cit.*, 323.

<sup>116</sup> La colletta era destinata, verosimilmente, al sostentamento del patriarca e dei suoi collaboratori, essendo venute meno le spese per il Tempio. Il patriarca e gli altri avevano un ruolo religioso, sacerdotale ma anche giurisdizionale, almeno tra gli ebrei che volontaria-

Come si vede, con la fine del patriarcato, il governo romano non acconsentì a che il tributo fosse ancora riscosso a favore del Sinedrio ma che piuttosto dovesse essere esatto a favore dell'Impero stesso, una sorta di tassa speciale che doveva essere versata dagli enti centrali ebraici al fisco imperiale senza che esso si occupasse di sovvenzionare gli enti stessi <sup>117</sup>.

L'imperatore sembra prendere deliberatamente il posto del non più esistente patriarca <sup>118</sup>, come tale riceve dalle comunità ebraiche dei tributi. Tali atti potrebbero rientrare, come è stato ipotizzato <sup>119</sup>, nell'ottica di una

---

mente vi ricorrevano per l'arbitrato. Con il venir meno del patriarcato, l'imperatore sembra voler avocare a sé anche tutte le sue funzioni, in qualche modo anche quelle religiose. Forse da qui viene la decisione di continuare a riscuotere l'*aurum coronarium*.

<sup>117</sup> Cfr. Juster, *Les Juifs*, cit., 390; Linder, *The Jews*, cit., n° 53.

<sup>118</sup> Così De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 88. La costituzione di Teodosio II sarà poi inserita dai compilatori in C.I. 1.9.17 pressappoco intatta, mancando solo il riferimento alla solerzia nella verifica dell'ammontare della somma dell'*aurum coronarium*.

<sup>119</sup> È l'opinione del De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 89, il quale sottolinea come questo meccanismo di successione automatica dell'imperatore al sovrano di un regno sottomesso o scomparso fosse un tipico atteggiamento romano. L'imperatore, dunque, sostituendosi al patriarca, ne prende il posto sia in quanto destinatario dei fondi versati dalle comunità ebraiche, sia, forse, in quanto capo spirituale. Sul punto si potrebbe in realtà esprimere qualche perplessità: non sembra che l'anelito al governo spirituale del popolo ebraico abbia mai realmente interessato gli imperatori romani: anche nelle leggi che disciplinano aspetti del culto giudaico gli imperatori intervengono quasi sempre a dirimere controversie, o a creare nuovi ostacoli all'esercizio del culto. Che tali atteggiamenti integrassero un tentativo di governo 'spirituale' degli ebrei può intendersi solo ai fini di una assimilazione, non di effettiva scomparsa degli ebrei. L'idea suggestiva del De Bonfils a proposito della 'fine' del patriarcato valuta la scomparsa dello stesso per autoestinzione, obsolescenza dovuta alla non utilità

auspicata conversione o eliminazione religiosa degli ebrei <sup>120</sup>.

## 2. Considerazioni

Il cammino compiuto dalla legislazione imperiale in rapporto al Patriarcato giudaico conduce, in tempi piuttosto brevi, alla sua scomparsa.

Tale percorso appare, nel complesso, quanto mai oscillante e sconnesso.

Controversa è già la legislazione costantiniana sul tema, che principia disponendo per tutti gli *Iudaei* la morte per vivicombustione di coloro che ostacoleranno in vario modo la transizione al cristianesimo dal giudaismo e ordinario che siano anche adeguatamente puniti tutti quelli che si aggregeranno, come si è visto *retro*, alla *nefaria secta*. Un provvedimento, questo, certamente duro, che sembra smembrare in partenza l'autorità dei *maiores Iudaeorum*, giacché non sarebbe consentito a questi di interferire, per decisione imperiale, in materia di conversioni <sup>121</sup>.

Alla luce di queste considerazioni, di nuovo quanto mai ambigua appare la più tarda costituzione teodosiana,

---

di tali gerarchie, non per volere degli imperatori cristiani; De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 5-6. Tale conclusione, tuttavia, non convince completamente, se, com'è noto, anche dopo la scomparsa del Patriarcato gli ebrei continuarono a inviare offerte volontarie, nell'ottica di quella cultura del ricordo che è tipica del giudaismo. Cfr. Rabello, *Giustiziano*, cit., 780.

<sup>120</sup> Cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 89. Tale esazione, tuttavia, non sembra essere concepita come una espiazione atta a qualificare colui che la ordina come un *depopulator*.

<sup>121</sup> Sul tema si vedano le considerazioni già esposte in *Nefaria Secta*, I, cit., 79 ss.

CTh. 16.8.8, che restituisce alle statuizioni dei *virī clarissimi et illustres* l'autorità che esse meritano, disponendo che non dovesse essere possibile la riammissione al giudaismo per decisione di giudici non ebrei.

È stato osservato<sup>122</sup> che tale provvedimento sottintenderebbe una 'tolleranza' da parte imperiale per simili comportamenti (ossia, la riconversione al giudaismo di soggetti che ne fossero fuoriusciti). Tuttavia, stante la costantiniana CTh. 16.8.1, che ordinava, come si è visto, la non punibilità da parte giudaica di coloro che avessero scelto di convertirsi al cristianesimo e il divieto di conversione al giudaismo, sembrerebbe che l'autorità dei *clarissimi viri* in materia di conversioni non sarebbe potuta, di fatto, esistere, ma ancor di meno si sarebbe potuta immaginare una conversione o anche riconversione al giudaismo dal cristianesimo.

Le successive leggi di Costantino toccano l'aspetto, affatto secondario, dell'adempimento degli oneri curiali da parte dei capi delle gerarchie ebraiche e di tutti coloro che gravitano intorno alle sinagoghe occupandosi delle cerimonie e degli adempimenti: per essi è stabilita l'esenzione dai *munera curialia*, o comunque degli obblighi di carattere corporale; tali leggi sembrano mostrare rispetto per le peculiarità del culto ebraico, nonché una evidente conoscenza, da parte imperiale, del gran numero di oneri già previsti dal giudaismo a carico dei suoi adepti, assoggettati, come già osservato, al vincolo della 'doppia obbedienza'.

Le leggi di Arcadio e Onorio compiono un percorso particolarmente controverso, che principia con leggi concilianti che vorrebbero difendere i patriarchi dagli attacchi dei propri avversari politici e che, tenendo conto del fatto che gli ebrei sono *obstricti*, vincolati alle cerimonie del

---

<sup>122</sup> Lucrezi, *La legislazione*, cit., 74.

proprio culto, conservano per essi i privilegi in materia di oneri curiali.

Questo atteggiamento subisce un'inaspettata battuta d'arresto nel 399 con CTh. 16.8.14, nella quale l'imperatore definisce il patriarca 'spoliatore di popoli giudaici', stabilendo che quanto versato negli anni ai suoi emissari dagli ebrei per il sostentamento del Patriarcato dovrà essere calcolato con precisione e restituito all'erario e che per il futuro tale spoliazione non potrà più essere tollerata.

Come si vede, in questa legge i toni gentili e rispettosi hanno lasciato spazio agli insulti: il capo degli ebrei è infatti definito *depopulator*, non meno che un ladro a danno del suo stesso popolo, al quale l'imperatore, motivato, sembrerebbe, dall'intento di proteggere i sudditi, impedisce di perpetrare tale furto per il futuro.

Una nuova marcia indietro avviene con le due costituzioni CTh. 16.8.15 e CTh. 16.8.17, con le quali i patriarchi non sono più considerati *illustres* ma *spectabiles*, ma i loro privilegi saranno conservati e potrà nuovamente essere riscosso in loro nome l'*aurum coronarium*.

Le due costituzioni di Teodosio II, CTh. 16.8.22 e CTh. 16.8.29, segnano, come si è visto, il declassamento e poi l'estinzione dell'istituzione patriarcale.

Con la prima, il patriarca Gamaliele, accusato di rubeerie, viene degradato, gli si impedisce di essere giudice di controversie alle quali prendano parte anche i cristiani, non è autorizzato a far costruire sinagoghe, non deve possedere né far circoncidere schiavi cristiani.

La seconda legge stabilisce invece che il tributo in passato riscosso dagli emissari del patriarca dovrà essere versato all'erario, ciò probabilmente nell'ottica di una fisiologica sostituzione del capo religioso cristiano – l'imperatore – al capo ebraico, ormai scomparso.

L'idea della inclusione e dello scioglimento del giudaismo nel cristianesimo che parrebbe sorgere dall'analisi del-

l'ultima legge di Teodosio II – auspicio apparentemente presente in un cospicuo numero di costituzioni imperiali<sup>123</sup> – non deve, a nostro avviso, persuadere.

Se si dovessero interpretare tutte le costituzioni romane di tipo repressivo nei confronti del giudaismo – a partire da quelle che vietano l'adesione alla *feralis secta*<sup>124</sup>, fino ai divieti di matrimoni misti<sup>125</sup> o tra ebrei secondo le usanze giudaiche<sup>126</sup>, dalla privazione del *ius testandi*<sup>127</sup> all'obbligo di fare propri i canoni del cristianesimo<sup>128</sup> – nell'ottica di un generale tentativo di assimilazione dell'ebraismo all'interno della religione cristiana, forse non comprenderemmo interamente la complessità dei rapporti tra ebrei e Impero e tra le due religioni monoteistiche.

Non bisogna infatti dimenticare che nessuna legge romana ha vietato mai l'esistenza del giudaismo<sup>129</sup> o ne ha ordinato espressamente la scomparsa o l'assimilazione al cristianesimo; anzi, la celebre CTh. 16.8.9 ha apertamente chiarito, come si vedrà meglio innanzi, che *Iudaeorum secta nulla lege prohibita esse constat*, con ciò cercando probabilmente di frenare unicamente gli attacchi violenti

<sup>123</sup> Si rimanda, per tutte, al mio studio sulla Novella 146 di Giustiniano in *RDR*, 11 (2011) 1-13.

<sup>124</sup> CTh. 16.8.1, su cui cfr. *retro*.

<sup>125</sup> CTh. 3.7.2, su cui cfr. *Nefaria Secta*, I, cit., 140-145.

<sup>126</sup> CTh. 3.7.2, su cui cfr. *Nefaria Secta*, I, cit., 140-145.

<sup>127</sup> CTh. 16.7.3, su cui cfr. *Nefaria Secta*, I, cit., 88 ss.; M.G. Zoz de Biasio, *I rimedi contro gli atti in frode dei legittimari in diritto romano*, Milano, 1978, 118 ss.; R. Quadrato, *Le 'Institutiones' nell'insegnamento di Gaio. Omissioni e rinvii*, Napoli, 1979, 49 ss.

<sup>128</sup> Per tali tematiche si rimanda al summenzionato studio sulla Novella 146.

<sup>129</sup> Anche se il Juster ha ipotizzato, come già osservato *retro*, l'esistenza di un reato di giudaismo sulla base di alcuni provvedimenti imperiali, tra i quali rientrerebbe anche CTh. 16.8.1.

agli ebrei e agli edifici di culto ebraici da parte dei fanatici, ma chiarendo anche la posizione dell'ebraismo nell'impero romano, laddove essa era stata, fin dai primordi dell'incontro con Roma, religione riconosciuta e accettata.

Nei secoli tale rapporto aveva avuto, com'è noto, un'evoluzione complessa che aveva visto prima la nascita del cristianesimo delle origini dalla comune radice giudaica e poi il progressivo sganciamento e separazione da questo, fino ad arrivare ad un'acerrima contrapposizione sostenuta insieme dall'Impero e dalla Chiesa, ma non votata, tuttavia, ad una fisiologica diluizione del giudaismo nella religione ufficiale dell'Impero, ma alla delineazione dei due poli del *Vetus* e del *Novum*, del *Falsus* e del *Verus Israel*<sup>130</sup>.

Bisogna anche ricordare che le leggi imperiali sono, com'è noto, dettate quasi sempre, oltre che da motivi di ordine religioso, da scopi politici e di ordine pubblico. Dal punto di vista religioso è necessario che all'ebraismo venga riconosciuta una dignità che consenta il richiamo alla "santa radice" (e quindi all'origine antica del cristianesimo stesso<sup>131</sup>); ma d'altra parte è necessario tenere presente che gli ebrei restano per sempre considerati dei deicidi. Non è dunque possibile consentire che abbiano posizioni di prestigio, che rivestano ruoli di rilievo nell'amministrazione statale (mentre possono essere assoggettati ad obblighi curiali in cui prevale la gravosità), che siano padroni di schiavi cristiani, che aggregino proseliti e circoncidano cristiani o appartenenti ad altre religioni, o che siano giudici in controversie in cui sono coinvolti cristiani. Da un punto di vista politico può essere utile riconoscere e dare prestigio alle gerarchie religiose giudaiche, soprattutto nei luoghi dove gli ebrei sono nume-

---

<sup>130</sup> Cfr. *Nefaria Secta*, I, cit., 41-68; Simon, *Verus Israel*, cit., diffusamente.

<sup>131</sup> Cfr. R. Di Segni, *Confronti opportuni ma difficili*, cit., 2.

rosi ed hanno un ruolo rilevante nella struttura socio-economica; il riconoscimento della gerarchia è funzionale al mantenimento dell'ordine pubblico ed alla soluzione delle controversie tra ebrei. Quando il ruolo della gerarchia si andrà però affievolendo e dove il rapporto di forza (demografica, economica) penderà nettamente dalla parte dei cristiani, i capi religiosi ebraici saranno sempre meno rispettati dal potere imperiale e quest'ultimo giungerà a sostituirsi ad essi anche nella esazione dell'*aurum coronarium*, e si potranno anche distruggere impunemente le sinagoghe (almeno nei luoghi poco popolosi), ed infine tutti i templi dovranno essere riconvertiti e adibiti a chiese cristiane.

In tale ottica, l'afflizione della condizione giudaica a colpi di costituzioni imperiali costituisce parte di quella 'sofferenza necessaria' che si ritiene che gli ebrei devono sopportare per essersi resi artefici della morte del Messia, non avendolo riconosciuto, e per perseverare sordamente nell'errore<sup>132</sup>.

Lo sgretolamento del patriarcato, la cancellazione di un'istituzione, la cui persistenza, dopo la distruzione del Tempio, costituiva, forse, appiglio concreto di speranza di un ritorno<sup>133</sup> – e in tale ottica va inteso anche l'intervento di Onorio in CTh. 16.8.14, volto ad abolire un tributo che costituiva testimonianza tangibile della continuità del popolo d'Israele – non sono da considerarsi, a nostro avviso, nell'ottica dell'assimilazione. La norma andrebbe piuttosto inquadrata nella duplice prospettiva di un ulteriore

---

<sup>132</sup> Aug. *enarr. in ps.* 58.1, n° 22: *Per omnes gentes dispersi sunt Iudaei, testes iniquitatis suae et veritatis nostrae*, su cui, per tutti, Lucrezi, *La legislazione*, cit., 78-79; Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 151-156.

<sup>133</sup> Il giudaismo è, com'è noto, cultura della memoria, in ossequio all'imperativo 'zakhor', 'zakharta', ossia, 'ricorda'; su cui cfr., per tutti, Y.H. Yerushalmi, *Zakhor. Storia ebraica e memoria ebraica*, trad. it. di D. Fink, Firenze, 2011.

guadagno da parte dell'erario e della sofferenza inflitta ai giudei attraverso il danno concreto e morale dato dalla scomparsa definitiva delle proprie istituzioni, unitamente alla beffa del dover pagare all'Impero un tributo che andrà a rimpinguare le casse imperiali.

Un tributo che sembra diventare, in definitiva, una vera e propria 'tassa sull'ebraismo'.



### III

*NEQUE SYNAGOGAS  
STARE CONCEDIMUS*



Sommario: 1. Le sinagoghe. – 2. Considerazioni.

## 1. Le sinagoghe

Il tema del trattamento delle sinagoghe nell'ambito della legislazione imperiale sugli ebrei sorge formalmente con le leggi di Teodosio II<sup>1</sup>.

Esso riguarda in special modo alcuni aspetti: la possibilità da parte degli accoliti di mantenerle in vita prestando loro la necessaria manutenzione, l'ordine di non costruirne di nuove, oppure di distruggere quelle già esistenti o di trasformarle in templi cristiani<sup>2</sup>.

Accanto a queste norme di tipo repressivo se ne affiancano altre di senso contrario, che mirano a ostacolare gli attacchi, le spoliazioni e i divieti di riunione, espressioni di fanatismo cristiano e di intolleranza nei confronti del giudaismo.

Prima di passare all'esame di tali tematiche sembra opportuno fare alcuni chiarimenti di ordine più generale.

Le sinagoghe sono, com'è noto, i luoghi di culto, di riunione e di studio del giudaismo.

La loro origine è poco conosciuta: si pensa che esse siano nate come *προσευχὰι*, luoghi di preghiera, come sur-

---

<sup>1</sup> Ossia CTh. 16.8.22 del 415, CTh. 16.8.25 e CTh. 16.8.27 del 423 e la Novella III del 439.

<sup>2</sup> Cfr. Rabello, *Giustiniano, Ebrei*, cit., 836 ss.

rogato del servizio del Tempio<sup>3</sup>; le più antiche testimonianze in tal senso attestano l'esistenza di una sinagoga ad Antiochia dalla metà del III secolo a.C. sotto i successori di Antioco Epifane<sup>4</sup>.

Nelle sinagoghe si concentra il cuore della vita giudaica, esse sono luoghi dove si insegna e si studia la legge divina, si elabora e si discute l'interpretazione, talvolta si rende giustizia (attraverso lo specifico strumento del *Bet Din*, tribunale rabbinico ["casa del giudizio"]) si prega, si organizzano gli aspetti finanziari e politici della comunità<sup>5</sup>.

Per il diritto romano esse erano ricomprese tra i *religionum loca*, in contrapposizione alle *privatorum domus*; dovevano essere costruite al di fuori del *pomerium*<sup>6</sup>, non era loro ufficialmente conferito lo status di *aedes sacrae*<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Così De Vaux, *Le istituzioni*, cit., 340-341.

<sup>4</sup> Fl. Ios., *Bellum Iudaicum*, VII, 3,3. Altre attestazioni si ritroverebbero in Ez. 2,16; Esd. 8,15-20, Sal. 74, 7-8, 137. L'analisi di tali fonti tuttavia non permette di determinare l'origine dell'istituzione sinagogale; cfr. De Vaux, *op. ult. cit.*, 341.

<sup>5</sup> Così Juster, *Les Juifs*, cit., IV, 458.

<sup>6</sup> Cfr. H. Jordan, *Das Templum Deae Syriae in Rom*, in *Hermes*, 6 (1872) 314-322; Th. Mommsen, *Der Begriff des Pomerium*, in *Hermes*, 10 (1876) 40-50.

<sup>7</sup> Il conferimento di tale qualifica avrebbe richiesto, com'è noto la *consecratio populi Romani*, di carattere pagano e perciò non applicabile ad una sinagoga; lo Stato non provvedeva inoltre alla cura delle sinagoghe così come avveniva per i templi. Cfr. Rabello, *La situazione giuridica degli Ebrei nell'impero romano*, ora in *Ebraismo e diritto*, cit., I, 365. Per Ambrogio, *Ep.* 40, 14, la sinagoga è assimilabile a un *aedificium publicum*, come l'abitazione del *praefectus Urbis* a Roma e la sede del patriarca a Costantinopoli; cfr. Rabello, *op. ult. cit.*, 365; E. Tassi Scandone, "Quodammodo divini iuris". *Per una storia giuridica delle 'res sanctae'*, Napoli, 2013, 55 ss.

ma godevano di fatto di alcune forme di protezione, tra le quali il divieto di distruzione<sup>8</sup>.

In particolare l'esonazione dal *metatum*, ossia dal dovere di fornire accoglienza ai soldati, è riaffermata da una legge di Valentiniano e Valente del 368 CTh 7.8.2<sup>9</sup>, riportata in C.I. 1.9.4<sup>10</sup>.

Vediamo come questa rilevante tematica evolve a partire da una importante costituzione di Teodosio I.

<sup>8</sup> Non si conoscono tuttavia leggi che avrebbero disposto in tal senso né sanzioni ad esse correlate. Secondo il Juster la motivazione andrebbe ricercata nel fatto che tali forme di illeciti erano rare in età pagana ma divennero frequenti con il cristianesimo: cfr. *Les Juifs*, cit., IV, 459-461. Sempre secondo il Juster, tuttavia, le sinagoghe godevano di forme di protezione che di fatto venivano solitamente prestate agli *aedes sacra*; tra esse viene menzionato il divieto di furto di oggetti sacri, considerato *sacrilegium* fin dal tempo di Cesare; l'aver goduto del diritto di asilo nel periodo ellenistico, concessione che continuò anche in età romana; l'esonazione dal *metatum*; il divieto di introduzione nelle sinagoghe di oggetti volti a mutarne l'essenza. Cfr.: Rabello, *La situazione giuridica*, cit., 365-366; Juster, *op. cit.*, IV, 459-462; Frey, *CII*, cit., II, 449; A. Berger, *The Jewish Synagogue and the 'aedes sacrae' in Roman Law*, in *Studi in onore di B. Biondi*, I, Milano 1965, 143 ss.; S. Safrai, *The Synagogue*, in S. Safrai, M. Stern, *The Jewish People in the first century Historical geography, political history, social, cultural and religious life and institutions*, Philadelphia, 1987, 908-944.

<sup>9</sup> *In synagogam iudaicae legis hospitii velut merito irruentes iubeas emigrare, quos privatorum domus, non religionum loca habitatio- num merito convenit adtinere.*

<sup>10</sup> Tale forma di protezione per le sinagoghe doveva essere legata a una triste situazione di fatto; così Rabello, *Giustiniano, Ebrei*, cit., 742. Cfr.: Gaudemet, *L'Église*, cit., 627; Biondi, *Diritto romano cristiano*, I, 290; Berger, *The Jewish Synagogue*, cit., 154; S. Libermann, *Palestine in the third and fourth Centuries*, in *Jewish Quarterly Review*, 36 (1945-46) 354 ss.; L. Chiazzese, *Confronti Testuali*, in *Annali Palermo*, 16 (1931) 300; Ferrari delle Spade, *Privilegi*, cit., 104 ss.; Seaver, *The Persecution*, cit., 34.

CTh.16.8.9

*Impp. Theodosius, Arcadius et Honorius aaa. Addeo comiti et magistro utriusque militiae per Orientem. Iudaeorum sectam nulla lege prohibitam satis constat. Unde graviter commovemur interdictos quibusdam locis eorum fuisse conventus. Sublimis igitur magnitudo tua hac iussione suscepta nimietatem eorum, qui sub christianae religionis nomine illicita quaeque praesumunt et destruere synagogas adque exoliare conantur, congrua severitate cohibebit. Dat. III kal. octob. Constantinopoli Theodosio a. III et Abundantio cons. (a. 393).*

È sufficientemente noto che la setta degli ebrei non è proibita da nessuna legge. Proprio per questo motivo il legislatore si dice molto turbato dai divieti imposti in alcuni luoghi alle riunioni degli ebrei. È fatto dunque ordine di reprimere con la dovuta severità gli eccessi di coloro che presumono di poter commettere atti illegali nel nome della religione cristiana e tentano di distruggere e saccheggiare le sinagoghe.

La costituzione di Teodosio I è indirizzata ad Addeo, responsabile di entrambi gli eserciti dell'est<sup>11</sup>.

Essa inizia con un'importante asserzione il cui contenuto è molto chiaro ed ha il valore di un'affermazione di principio: non esiste una legge che vieti l'esistenza del giudaismo. Conseguentemente non è lecito ostacolare le riunioni dei suoi appartenenti e tali atti violenti, che comprendono la distruzione e il depredamento delle sinagoghe, ancorché perpetrati in nome del cristianesimo, dovranno essere severamente puniti.

---

<sup>11</sup> Cfr. Von Haehling, 267, *PLRE*, I, s.v.; G. Albert, *Stilicho und der Hunnenfeldzug des Eutropius*, in *Chiron*, 9 (1979) 627-628; T.D. Barnes, *Another Forty Missing Persons* (A.D. 260-395), in *Phoenix*, 27 (1974) 224; Seaver, *The Persecution*, cit., 46 ss.; Linder, *op. cit.*, 190-191.

La legge, molto famosa e citata<sup>12</sup>, prese le mosse, probabilmente, dal violento episodio di Callinicum<sup>13</sup>, dove, nel 388, dei monaci cristiani bruciarono e distrussero una sinagoga su ordine del vescovo<sup>14</sup>. Tali atti suscitarono le ire dell'imperatore, Teodosio I, che ordinò al vescovo di restituire al tempio tutto ciò che era stato portato via e di ricostruire poi la sinagoga insieme ai suoi accoliti<sup>15</sup>; gli autori del gesto avrebbero dovuto ricevere delle bastonate a titolo di sanzione<sup>16</sup>.

Com'è noto, Teodosio fu fortemente redarguito dal vescovo di Milano, che lo accusò di preferire i nemici di Cristo – gli ebrei – ai cristiani (Ambr., *Ep.* 40.6 ss.; 40.26

---

<sup>12</sup> Cfr., per tutti, Biondi, *Il diritto romano cristiano*, cit., 337-339; Rabello, *Giustiniano*, cit., 800 ss., De Bonfils, *Gli schiavi degli Ebrei*, cit., 184 s., Id., *Roma e gli Ebrei*, cit., 227 ss., Linder, *The Jews*, cit., n° 21.

<sup>13</sup> Così Lucrezi, *La legislazione*, cit., 75. Il De Bonfils sottolinea che non esistono prove sicure del legame tra la legge teodosiana e i fatti di Callinicum; cfr. *Gli schiavi degli Ebrei*, cit., 185.

<sup>14</sup> Episodi del genere non erano isolati. Dall'epistolario di Gregorio Magno, sappiamo che nel caso in cui l'eco dei canti giudaici fosse giunto fino ad una vicina chiesa cristiana, sarebbe stato legale occupare la sinagoga, ma non distruggerla. Com'è noto, in seguito all'emanazione di questa norma, i monaci vennero osannati nella loro comunità, a segno dell'ormai radicata convinzione che gli ebrei dovessero essere ostacolati nell'esercizio della loro *superstitio* e che chi si assumesse personalmente il compito di "dissuaderli" o comunque di allontanarli (ma mai, certamente, proteggerli o acconsentire a che rinnegassero Dio con le loro cerimonie) dovesse essere, secondo il pensiero ambrosiano, acclamato come un eroe della fede cristiana. Cfr. Lucrezi, *La legislazione*, cit., 74-75.

<sup>15</sup> Cfr. Ambrogio, *Ep.* 40, 9; 18. Su cui Juster, *Les juifs*, IV, 462, nt. 2.

<sup>16</sup> Ambrogio, *Ep.* 40, 29, su cui Juster, *op. cit.*, 462, nt. 2.

ss.)<sup>17</sup>; egli voleva impedire che venissero applicate le sanzioni e che la sinagoga fosse ricostruita, perché l'incendio di una di esse doveva essere considerato un fatto lecito, avendo Dio stesso condannato le sinagoghe a bruciare<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Ep. 40.6 *Relatum est a comite orientis militarium partium incensam esse synagogam, idque auctore factum episcopo. Jussisti vindicari in caeteros, synagogam ab ipso exaedificari episcopo. Non astruo exspectandam fuisse assertionem episcopi; sacerdotes enim turbarum moderatores sunt, studiosi pacis, nisi cum et ipsi moventur injuria Dei, aut Ecclesiae contumelia. Sit alioquin iste episcopus ferventior in exustione synagogae, timidior in judicio: non vereris, imperator, ne acquiescat sententiae tuae; ne praevaricetur, non times?* 40.26 *Quamquam quantum est, Imperator, ut quaerendum aut vindicandum non putes, quod in hunc diem nemo quaesivit, nemo umquam vindicavit? Grave est fidem tuam pro Iudaeis periclitari. Gedeon cum occidisset sacratum vitulum (Judic. dixerunt gentiles: Dii ipsi injuriam suam vindicent. Quis habet Synagogam vindicare? Christus quem occiderunt, quem negaverunt? An Deus Pater vindicabit eos, qui nec Patrem recipiunt, dum Filium non receperunt? Quis habet Valentinianorum haeresim vindicare: quam pietas tua quomodo vindicat, cum eos excludi jusserit, nec conveniendi usurpare copiam? Si Josiam tibi objiciam regem Deo probatum, hoc in istis damnabis, quod in illo probatum est. Cfr.: F. Costabile, *Atene e Roma alle origini della democrazia moderna*, Torino, 2016, 54-55; Lucrezi, *La legislazione*, cit., 75; M. Ghiretti, *Storia dell'antigiudaismo e dell'antisemitismo*, Milano, 2002, 54. Il comportamento di Ambrogio, la sua intransigenza nei confronti del volere imperiale, si manifesta nel mancato rispetto della figura istituzionale dell'imperatore, il quale dovrebbe essere egli stesso sottomesso al volere di Dio, e quindi della Chiesa. Ambrogio, com'è noto, arriverà finanche ad interdire all'imperatore l'accesso ai sacramenti, e predicherà pubblicamente contro di lui. La sua posizione dura e intransigente, simile a quella del papa Pelagio, secondo il quale Impero e Chiesa erano due poteri di pari dignità e parimenti derivati da Dio, riflette il mutamento degli assetti di potere in epoca post-costantiniana. Sul punto, cfr. L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2009, 436-437.*

<sup>18</sup> Cfr. Ambr. Ep. 40, 14; su cui Juster, *op. cit.*, 462, nt. 3.

Ambrogio rimpiangeva, inoltre, di non aver dato fuoco alla sinagoga di Milano, affermando che l'avrebbe certamente fatto se avesse saputo che tale azione sarebbe stata punita dalle leggi imperiali, dovendo la pietà prevalere sull'azione di polizia<sup>19</sup>; in tale ottica l'ordine di mettere a guardia delle sinagoghe dei soldati era considerato un atto contro Gesù<sup>20</sup>.

Com'è noto Teodosio fu costretto a ritirare il rescritto, pena la mancata somministrazione dei sacramenti da parte del vescovo di Milano<sup>21</sup>. L'ipotesi che la legge in esame incarnasse lo stesso rescritto teodosiano osteggiato da Ambrogio, pur sostenuta dal Gotofredo (*commentario ad h. legem*) sarebbe, secondo il Juster e il De Bonfils da scartare<sup>22</sup>: CTh. 16.8.9 sarebbe piuttosto la risposta imperiale ai fatti avvenuti<sup>23</sup> e la riconferma del potere imperiale sulle autorità religiose<sup>24</sup>.

L'irreversibile scelta di un'unica religione di Stato<sup>25</sup>

---

<sup>19</sup> Cfr. Ambr., *Ep.* 40, 7, 10; su cui Juster, *op. cit.*, 462 nt. 3.

<sup>20</sup> Cfr. Juster, *op. cit.*, 463.

<sup>21</sup> Si veda Juster, *op. cit.*, 463.

<sup>22</sup> Juster, *op. cit.*, 464; De Bonfils, *Gli schiavi degli Ebrei*, cit., 185 e 185 nt. 48.

<sup>23</sup> Così Juster: "On peut voir dans notre loi une preuve des fâcheuses conséquences qu'eut la remission de peines obtenue par St. Ambroise", in *Les Juifs*, cit., 464.

<sup>24</sup> Così Lucrezi, *La legislazione*, cit., 75.

<sup>25</sup> A tale proposito è da ricordare la polemica contro il ripristino dell'altare della Vittoria nel Senato, che vide fronteggiarsi le motivazioni di tolleranza espresse dal senatore Simmaco nella sua *Relatio tertia in repetunda Ara Victoriae* e le risposte del vescovo di Milano (Ambr. *Epist.* 17;18), indirizzate a Valentiniano e improntate alla più assoluta intransigenza. Sul punto cfr., da ultima, Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 73-79. Si vedano D. Vera, *Commento storico alle 'Relationes' di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa, 1981; L. Cracco

non implica, dunque, l'accettazione del compimento di atti violenti contro gli ebrei<sup>26</sup>.

Teodosio sembra fare resistenza ai tentativi di egemonia religiosa cristiana, principalmente per rivendicare l'autorità dello Stato, poi, probabilmente, per ovvi motivi di ordine pubblico, essendo la distruzione delle sinagoghe un fatto grave e pericoloso che, seppur nell'ottica compiacente del rispetto della religione di Stato, non poteva essere tollerato<sup>27</sup>.

CTh.16.8.12

*Impp. Arcadius et Honorius aa. Anatolio praefecto praetorio Illyrici. Excellens auctoritas tua rectores conveniri praecipiat, ut percepta notione cognoscant oportere a iudaeis irruentum contumelias propulsari eorumque synagogas in quiete solita permanere. Dat. XV kal. iul. Constantinopoli Caesario et Attico cons. (a. 397).*

---

Ruggini, *Simmaco: 'otia et negotia' di classe fra conservazione e rinnovamento*, in *Colloque genevois sur Symmaque, à l'occasion du mille six centième anniversaire du conflit de l'autel de la Victoire* (Paris, 4-7 Juin 1984), a cura di F. Paschoud, G. Fry, Y. Rüttsche, Paris, 1986, 97 ss.

<sup>26</sup> Cfr. De Bonfils, *I Patriarchi*, cit., 57.

<sup>27</sup> Cfr.: D. Vera, *Teodosio I tra religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana*, 6 (1986) 223 ss.; M. Sordi, *L'atteggiamento di Ambrogio di fronte a Roma e al paganesimo*, in *Ambrosius Episcopus. Atti del congresso internazionale di Studi Ambrosiani nel XVI centenario dall'elevazione di sant'Ambrogio alla cattedra episcopale*, (Milano, 2-7 dic. 1974) I, Milano, 1976, 203-209; S. Carson, *Theodosius and the Thessalonian massacre revisited yet again*, in *Stud. Patr.*, 10 (1970) 277-301; J. Straub, *Vom Herrscherideal in der Spätantike*, Stuttgart, 1939, 183-200; S. Mac Cormack, *Change and continuity in late antiquity: the ceremony of 'adventus'*, in *Historia*, 21 (1972) 736 ss.

La costituzione stabilisce che deve essere reso noto ai governatori che è necessario reprimere gli assalti di coloro che attaccano gli ebrei e che le sinagoghe di questi ultimi dovranno essere lasciate in pace.

La legge data da Arcadio nel suo nome e in quello di Onorio è indirizzata ad Anatolio, prefetto al pretorio d'Iliria<sup>28</sup>.

L'utilizzo del termine *contumelia* per far riferimento agli attacchi subiti dagli israeliti sembra comprendere due tipi di comportamenti illeciti: il primo, l'attacco, probabilmente comprensivo di lesioni tanto verbali – insulti, affronti – che fisiche<sup>29</sup> nei confronti dei giudei<sup>30</sup>; il secondo l'aggressione violenta ai danni dei templi giudaici, volti al saccheggio e alla distruzione<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Egli occupò tale carica negli anni 397-399 e godette di una posizione di particolare influenza sul senato di Costantinopoli. Così Linder, *op. cit.*, 198. Cfr. Haehling, 103-104; Jones, *Collegiate Prefectures*, 80-81; Seeck, *PW*, I.2, s.v., Col. 2072; T.D. Barnes, *More missing names (A.D. 260-395)*, in *Phoenix*, 27 (1973) 139; J.R. Palanque, *La prefecture du prétoire d'Illyricum au IVe siècle*, in *Byzantion* 21(1951) 5-14.

<sup>29</sup> Ciò è attestato anche in CTh. 16.8.5: *Imp. Constantinus a. ad Felicem praefecto praetorio. Post alia: Eum, qui ex Iudaeo Christianus factus est, inquietare Iudaeos non liceat vel aliqua pulsare iniuria: pro qualitate commissi istius modi contumelia punienda. Et cetera. Dat. xi. Kal. nov. Constantinopoli, proposita viii. id. mai. Nepotiano et Facundo cons. Haec lex interpretatione non eget.* (a. 335); sul punto cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 85-86; Zanetti, *Gli Ebrei nella Roma antica*, cit., 187 ss.

<sup>30</sup> Il termine *contumelia* si riferisce, come si è già visto *retro*, principalmente all'offesa all'altrui onore, contrariamente all'*iniuria* che costituisce offesa agli altrui diritti: cfr. Schulz, *Sinonimi latini*, cit., sv.; Ramshorn, *Lateinische Synonimik*, cit., 722; G. Brescia, *Il miles alla sbarra: (Quintiliano), Declamazioni maggiori*, III, Bari, 2004, 123 nt. 171.

<sup>31</sup> In questo caso il vocabolo *contumelia* sembra utilizzato in

Il portato della legge dimostra con ogni evidenza che gli assalti agli edifici di culto giudaici non si erano fermati dopo la disposizione teodosiana<sup>32</sup>.

Il provvedimento vuole verosimilmente costituire un ordine di protezione, in via almeno formale e teorica<sup>33</sup>, delle sinagoghe.

CTh. 16.8.20

*Impp. Honorius et Theodosius aa. Iohanni praefecto praetorio.*

*Quae Iudaeorum frequentari conventiculis constat quaeque synagogarum vocabulis nuncupantur, nullus audeat violare vel occupata detinere, cum sine intentione religionis et cultus omnes quieto iure sua debeant retinere. Dat. VII kal. aug. Ravennae Honorio VIII et Theodosio V aa. cons. (412 iul. 26).*

La costituzione stabilisce che quegli edifici che sono conosciuti per essere utilizzati per le riunioni degli ebrei e che vengono chiamati sinagoghe non potranno essere distrutti o detenuti da chi li ha occupati, poiché tutti devono poter mantenere le proprie sedi senza distinzione di culto.

La costituzione è indirizzata a Johannes, prefetto al pretorio d'Italia<sup>34</sup>. Essa ci è pervenuta in tre frammenti,

---

un'accezione più ampia, comprensiva anche delle aggressioni fisiche.

<sup>32</sup> Il Linder ipotizza che gli attacchi perpetrati dai fanatici cristiani a danno delle sinagoghe avvenissero soprattutto in seguito all'indebolimento delle strutture statali e ai disordini causati dal conflitto tra Stilicone e Rufino e all'invasione di Alarico. Cfr. Linder, *The Jews*, cit., 197-198.

<sup>33</sup> Così Juster, *op. cit.*, 464: "... les destructions des synagogues se multiplient – et avec elles les lois qui les défendent – théoriquement".

<sup>34</sup> Egli occupò tale carica negli anni 412 e 413 e probabilmente

CTh. 16.8.20, CTh. 2.8.26, CTh., 8.8.8<sup>35</sup>.

Soltanto l'incipit della legge riguarda gli edifici di culto dei giudei; la seconda parte, che non si è qui riportata, è dedicata alla possibilità per gli israeliti di celebrare lo *shabbath* conservando il diritto a non apparire nelle corti<sup>36</sup>. La costituzione non utilizza un linguaggio infamante in rapporto alle riunioni degli ebrei, nessun riferimento all'ebraismo in quanto *nefanda, feralis*<sup>37</sup>, *ne-*

---

nell'anno 422. Così Linder, *op. cit.*, 267. Cfr.: Haehling, 316-317; *PLRE*, I, s.v.

<sup>35</sup> CTh. 16.8.20 è il frammento più lungo. CTh. 2.8.26 è riportata nel *Breviarium* 2.8.3, non invece la sua gemella CTh. 8.8.8: entrambe stabiliscono l'esenzione per gli ebrei dall'apparire nelle corti durante lo *shabbath*. C.I. 1.9.13 manterrà questa forma di privilegio attribuito agli ebrei, stabilendo tuttavia che durante le feste giudaiche non sarà permesso ai giudei di proporre azioni legali contro i cristiani: *Die sabbato ac reliquis sub tempore, quo iudaei cultus sui reverentiam servant, neminem aut facere aliquid aut ulla ex parte conveniri debere praecipimus (ita tamen, ut nec illis detur licentia eodem die christianos orthodoxos convenire, ne christiani forte ex interpellatione iudaeorum ab officialibus praefatis diebus aliquam sustineant molestiam), cum fiscalibus commodis et litigiis privatorum constat reliquos dies posse sufficere*. Si vedano Linder, *op. cit.*, 263-266; Seeck, *Regensten*, cit., 29, 234; Browe, *Die Judengesetzgebung Justinians*, cit., 117; Seaver, *The Persecution*, cit., 63; É. Demougeot, *L'Empereur Honorius et la politique antijuive*, in *Hommages à L. Herrmanns*, in *Latomus*, 44 (1960) 284; Vogler, *Les Juifs*, cit., 47, 69.

<sup>36</sup>... *At cum vero iudaeorum memorato populo sacratum diem sabbati vetus mos et consuetudo servaverit, id quoque inhibendum esse censemus, ne sub obtentu negotii publici vel privati memoratae observationis hominem adstringat ulla conventio, cum reliquum omne tempus satis publicis legibus sufficere videatur sitque saeculi moderatione dignissimum, ne delata privilegia violentur: quamvis retro principum generalibus constitutis satis de hac parte statutum esse videatur*.

<sup>37</sup> Cfr. CTh. 16.8.1.

*faria secta* o *superstitio*<sup>38</sup>: le adunanze dei giudei sono denominate *conventicula*<sup>39</sup>, piccole assemblee o riunioni che sono consentite all'interno dei luoghi adibiti al loro svolgimento: anche questi ultimi non possono essere occupati o detenuti da coloro che li abbiano illecitamente occupati<sup>40</sup>.

Significativo il riferimento al *quietum ius* ("quieto iure") il 'buon diritto' a mantenere e utilizzare gli edifici destinati all'esercizio del culto indipendentemente dalla fede religiosa ivi professata: tali asserzioni, unitamente alla possibilità di osservare il riposo del sabato, così come stabilita nella seconda parte della legge, fanno di questa costituzione una legge protettiva nei confronti del giudaismo e, più in generale, della libertà di culto. Tuttavia, questo importante principio, in antitesi con la di poco successiva CTh. 16.8.22, verrà in parte (perché geograficamente limitato) 'ignorato', o meglio abolito, come si vedrà innanzi, dalla dura novella 37 di Giustiniano.

#### CTh. 16.8.22

Questa costituzione è stata analizzata *retro*, nella parte del volume dedicata al patriarcato, e, segnatamente al declassamento del patriarca Gamaliele.

In questa sede è necessario prendere in considerazione la parte del testo specificamente legata ai templi giudaici:

---

<sup>38</sup> Cfr. CTh. 16.9.4, CTh. 16.9.5, Nov. Theod. 3.

<sup>39</sup> Cfr. Forcellini, *Lexicon*, cit., s.v. *conventus*.

<sup>40</sup> La costituzione sarebbe stata originata da un episodio di confisca e conseguente trasformazione in chiesa cristiana della sinagoga di Edessa negli anni 411/412. Cfr. Linder, *The Jews*, cit., 263.

*Impp. Honorius et Theodosius aa. Aureliano praefecto praetorio*

*... ac deinceps nullas condi faciat synagogas et si quae sint in solitudine, si sine seditione possint deponi, perficiat ...*

... non dia ordine (Gamaliele) di costruire nuove sinagoghe e quelle che si trovano in luoghi deserti se possono essere distrutte senza agitazioni popolari siano pure distrutte.

La costituzione di Teodosio II del 415 è, come si è visto in precedenza, un provvedimento di degradazione complessiva del patriarca, al quale vengono tolti i codicilli della prefettura onoraria: egli non deve poter essere giudice delle controversie tra ebrei e cristiani, non deve detenere presso di sé schiavi cristiani né circonciderli, e, soprattutto, non deve fondare nuovi edifici di culto.

Ma vi è di più: è dato ordine al prefetto al pretorio Aureliano e al *magister officiorum* di individuare i templi posti in luoghi solitari, la cui distruzione non susciterebbe rivolte da parte dei giudei, e procedere alla loro sistematica demolizione.

Il provvedimento è certamente, dal punto di vista della tutela dei luoghi sacri per gli ebrei, innovativo. Esso nasce come legge *ad personam*, essendo diretto precipuamente al patriarca, ma ha una portata molto ampia e coglie l'occasione per legiferare anche in materia di sinagoghe.

Il soggetto di *synagogas ... deponi, perficiat* è evidentemente il *magister officiorum*: mentre nelle precedenti costituzioni le sinagoghe sembrano essere protette e vigilate dalla pubblica autorità contro assalti, saccheggi, incendi, qui – fatto salvo il mantenimento dell'ordine pubblico – è la stessa autorità pubblica ad essere invitata, al contrario, a distruggere.

Se in precedenza Teodosio I, Arcadio e Onorio aveva-

no emanato provvedimenti che tentavano di porre un argine alle violenze poste in essere contro gli ebrei, (quasi certamente per motivi di ordine pubblico) non necessariamente volti a garantire una effettiva protezione del culto ebraico in quanto tale, o al fine della conservazione di un rispetto per la differenziazione delle ideologie religiose, o dell'ebraismo quale prima religione monoteistica riconosciuta da Roma), Teodosio II non sembra attribuire a tali argini importanza alcuna. La strada dell'aggressione violenta, sulla scorta del pensiero ambrosiano, può essere legittimamente percorsa, appoggiata anche dal *placet* imperiale che non solo autorizza, ma addirittura sembra spingere e armare il braccio dei funzionari imperiali, spingendoli all'abbattimento dei luoghi sacri dei giudei, laddove tale evento, considerando il carattere litigioso di questi ultimi, non dovesse provocare una fastidiosa e problematica risposta in termini di ribellioni e disordini<sup>41</sup>.

CTh. 16.8.21

*Impp. Honorius et Theodosius aa. Philippo praefecto praetorio per Illyricum.*

---

<sup>41</sup> L'idea che qualifica la collettività degli ebrei come una *turba*, una massa molto unita e compatta, pronta sempre a protestare e a lamentarsi delle ingiustizie subite (si tengano a mente le '*misera-biles preces*' di CTh. 16.8.26), nonché a dar vita a ribellioni violente (si ricordi la rivolta di Bar Kochba) è antica. In tal senso si era espresso, tra gli altri, già Cicerone, in *Pro Flacco*, 66-69: *Sequitur auri illa invidia Iudaici. Hoc nimirum est illud quod non longe a gradibus Aureliis haec causa dicitur. Ob hoc crimen hic locus abs te, Laeli, atque illa turba quaesita est; scis quanta sit manus, quanta concordia, quantum valeat in contionibus. Sic submissa voce agam tantum ut iudices audiant; neque enim desunt qui istos in me atque in optimum quemque incitent; quos ego, quo id facilius faciant, non adiuvo. Cfr., sul punto, il mio *Nefaria Secta*, I, cit., 28-30.*

*Nullus tamquam iudaeus, cum sit innocens, obteratur nec expositum eum ad contumeliam religio qualiscumque perficiat. Non passim eorum synagogae vel habitacula concrementur vel perperam sine ulla ratione laedantur, cum alioquin, etiam si sit aliquis sceleribus implicatus, idcirco tamen iudiciorum vigor iurisque publici tutela videtur in medio constituta, ne quisquam sibi ipse permittere valeat ultionem. Sed ut hoc iudaeorum personis volumus esse provisum, ita illud quoque monendum esse censemus, ne iudaei forsitan insolescant elatique sui securitate quicquam praeceps in christianae reverentiam cultionis admittant. Dat. VIII id. aug. Constantinopoli Honorio VIII et Theodosio V aa. cons. (412-418 aug. 6).*

La legge dispone che nessuno potrà essere ucciso per il fatto di essere ebreo, se innocente, né alcuna religione potrà togliergli la vita dopo averlo sottoposto a ingiuria e contumelia. Le sinagoghe degli israeliti e le loro abitazioni non devono essere indiscriminatamente bruciate o totalmente danneggiate senza alcuna ragione, poiché dopo tutto, anche se i giudei sono implicati in qualche crimine, è necessaria l'autorità dei giudici e la tutela delle pubbliche leggi, affinché nessuno abbia il potere di farsi giustizia da sé. Ciò valga per tutti gli ebrei, ma questi non si sentano autorizzati a diventare superbi o insolenti e a commettere atti offensivi contro la religione cristiana.

La legge di Teodosio II e Onorio è indirizzata a Filippo, prefetto al pretorio dell'Illirico<sup>42</sup>. Il testo è perve-

---

<sup>42</sup>In realtà la prefettura dell'Illirico sarebbe stata ricoperta dal prefetto Filippo, probabilmente, solo nel 421; precedentemente essa era governata da Leonzio; il Linder sottolinea in tal senso una discrasia tra la datazione della legge e l'indicazione dei prefetti. Cfr. Linder, *The Jews*, cit., 283-284. Cfr. Seeck, *Regensten*, cit., 25-26, 345; Demougeot, *L'Empereur Honorius*, cit., 385; Juster, *op. cit.*, 464; Gotofredo, VI.1, 261-262.

nuto senza modifiche in C.I. 1.9.14.

Si tratta, similmente a C.Th. 16.8.9, di una disposizione che ribadisce la non illiceità dell'essere giudei<sup>43</sup> e dunque, per estensione, dell'esistenza del giudaismo in quanto religione e modo di vivere. I verbi utilizzati dal legislatore per tradurre i comportamenti di coloro che attaccano gli israeliti sono *obtero* e *perficio*, il primo con il significato, nella forma passiva, di 'essere calpestato'<sup>44</sup>, il secondo di 'finire'<sup>45</sup>, 'distruggere'<sup>46</sup>. Gli atti descritti, di straordinaria pregnanza, messi in relazione con *expositum eum ad contumeliam*, ossia l'essere esposti ad ingiurie, di tipo presumibilmente verbale<sup>47</sup>, creano una discrasia evidente con l'incipit del brano e rendono l'interpretazione di questa parte del testo legislativo non lineare. Il testo è probabilmente corrotto<sup>48</sup>; esso acquisterebbe significato con la sostituzione proposta dal Mommsen del verbo *perficio* con *proicio*: in questo modo la frase assumerebbe il senso di

---

<sup>43</sup> È interessante l'utilizzo del *tamquam* per fare riferimento a crimine, accusa o sospetto; così C.E. Bennet, *Die mit "tamquam" und "quasi" eingeleiteten Substantivsätze*, in *ALL*, 11 (1890) 405-417. Cfr. anche Linder, *op. cit.*, 258.

<sup>44</sup> Si veda il Forcellini, *Lexicon*, cit., s.v.

<sup>45</sup> Cfr. Forcellini, *Lexicon*, cit., s.v.

<sup>46</sup> Il Linder traduce il verbo *obterere* con 'to excute' e *perficere* con 'to destroy'. Cfr. Linder, *op. cit.*, 286.

<sup>47</sup> Ma si è visto in precedenza che talvolta il termine può assumere una più ampia significazione, atta a comprendere anche aggressioni fisiche. Scrive il Linder: "... problematical connection between 'perficere' and 'expositum eum ad contumeliam', for 'contumelia' is the lighter type of injury - 'iniuria' - which does not entail a body injury". Cfr.: *op. cit.*, 286 nt. 3. Sul termine *contumelia* cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, Leipzig, 1906, s.v. *contumelia*, Coll. 799-803.

<sup>48</sup> Così Linder, *op. cit.*, 286.

*ad contumeliam proiciat*<sup>49</sup>. Conseguentemente la traduzione potrebbe essere: nessuno potrà essere ucciso perché ebreo, se innocente, e nessuna religione potrà perseguitarlo apertamente<sup>50</sup>.

Il divieto di persecuzione del giudaismo si estende, nelle righe successive, a quello di bruciare e danneggiare le case e le sinagoghe dei giudei *sine ulla ratione*, ossia senza alcun motivo, indiscriminatamente, per il solo fatto che si tratta di edifici abitati e frequentati da soggetti appartenenti al popolo ebraico<sup>51</sup>.

Anche nel caso in cui gli israeliti abbiano commesso qualche crimine, sarà sempre l'autorità dei giudici a dover decidere della loro sorte e a stabilire delle condanne, *ne quisquam sibi ipse permittere valeat ultionem*, ossia, per impedire forme di autotutela. Tali misure devono valere a proteggere *Iudaeorum personis*, ossia tutti i giudei nella totalità e ciascun ebreo singolarmente<sup>52</sup>.

Ad esse segue l'avvertimento che tali forme di protezione non diano adito a manifestazioni di insolenza o autorizzino prepotenze nei confronti del cristianesimo e dei suoi accoliti.

Si tratta, come si vede, di un testo volto ad evitare epi-

---

<sup>49</sup> Il Linder traduce l'intuizione mommseniana in senso diverso: la sostituzione di *perficiat* con *proiciat* darebbe luogo ad una frase dal seguente significato: "No one shall be persecuted for being a Jew, though innocent of crime, nor shall any religion whatsoever oppress one who acts openly". Cfr. Linder, *op. cit.*, 286.

<sup>50</sup> Tale soluzione interpretativa appare più in linea con il senso del brano.

<sup>51</sup> Sul punto cfr. Linder, *op. cit.*, 286; S. Brandt, *CSEL*, XIX, 1890, 199.

<sup>52</sup> Tale forma espressiva è volta ad accentuare specificamente la protezione accordata e garantita ad ogni persona appartenente al giudaismo. Così anche Linder, *op. cit.*, 286 nt. 5.

sodi di immotivata violenza nei confronti del giudaismo, sia contro le persone fisiche che contro gli edifici da esse frequentati; la legge intende agire in senso protettivo nei confronti delle comunità ebraiche ma non risparmia ad esse i toni paternalistici, ma anche di ammonizione e diffida, d'invito a non approfittare dell'indulgenza ad esse mostrata dal legislatore.

In tal senso la costituzione sembra rivolgersi tanto ai giudei che ai cristiani ispirandosi ad un principio di reciproco rispetto: gli appartenenti al cristianesimo devono tollerare la presenza delle comunità giudaiche, rispettandone il diritto all'esistenza nelle sue varie estrinsecazioni, gli israeliti non dovranno 'montarsi la testa' assumendo nei confronti del cristianesimo comportamenti irrispettosi<sup>53</sup>.

Tuttavia, è evidente che la sua emanazione era dovuta a episodi violenti a danno di persone e cose; la disposizione è finalizzata soprattutto a ristabilire il rispetto della legge, a vietare che i cristiani facessero 'giustizia' senza ricorrere ai giudici, a mantenere l'ordine pubblico; con la precisazione che tale legge non dovrà indurre gli ebrei a sentirsi tutelati in tutto ciò che fanno, anzi, essi dovranno stare ben attenti a restare nei margini di movimento loro concessi e a non insuperbire.

---

<sup>53</sup> Se CTh. 16.8.9 aveva gettato le basi per una necessaria chiarificazione sul diritto all'esistenza del giudaismo, disponendo in tal senso che esso non era proibito da alcuna legge (*Judaeorum secta nulla lege prohibita*), la costituzione in esame fa un ulteriore passo avanti, stabilendo che nessun ebreo, se innocente, potrà essere immotivatamente perseguitato e, se colpevole di qualche reato, dovrà essere giudicato da un tribunale, giacché non è ammessa l'autotutela. Il rispetto è da estendersi al divieto di violazione e distruzione degli edifici di culto e delle abitazioni ebraiche: si riafferma quindi nuovamente la non illiceità del giudaismo e delle sue manifestazioni.

CTh.16.8.25

*Impp. Honorius et Theodosius aa. Asclepiodoto praefecto praetorio. Placet in posterum nullas omnino synagogas iudaeorum vel auferrī passim vel flammis exuri et si quae sunt post legem recenti molimine vel ereptae synagogae vel ecclesiis vindicatae aut certe venerandis mysteriis consecratae, pro his loca eis, in quibus possint extruere, ad mensuram videlicet sublatarum, praeberi. Sed et donaria si qua sunt sublata, eisdem, si necdum sacris mysteriis sunt dedicata, reddantur, sin redhibitionem consecratio veneranda non sinit, pro his eiusdem quantitatis pretium tribuatur. Synagogae de cetero nullae protinus extruantur, veteres in sua forma permaneant. Dat. XV kal. mart. Constantinopoli Asclepiodoto et Mariniano cons. (a. 423).*

La legge vuole rendere noto che nel futuro nessuna sinagoga degli ebrei potrà essere indiscriminatamente saccheggiata o bruciata. Se esistono templi che sono stati spogliati e rivendicati dalle chiese o consacrate alla veneranda religione, dopo la legge di recente stesura, siano dati, in cambio di questi e secondo la misura della sinagoga perduta, degli spazi nei quali sia possibile costruirne una nuova. Se ci sono state offerte votive, qualora non siano state consacrate alla veneranda religione, vengano restituite, se invece la consacrazione non permette la restituzione, ne sia restituito solo un prezzo di uguale valore. Nuovi edifici di culto giudaici non dovranno essere costruiti, i vecchi, restino tali nella loro forma.

La costituzione è indirizzata a Asclepiodoto, prefetto pretorio dell'est<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Occupò tale carica negli anni 423-435. Cfr. Linder, *op. cit.*, 288-289; Haehling, *op. cit.*, 84; *PLRE*, II s.v.; Seeck, *PW*, I:5, 1896, s.v. Dalla vita siriana di San Simeone Stilita, in *Acta Sanctorum*, Gennaio I, 264 ss., nonché in H. Lietzmann, H. Hilgenfeld, *Das leben des heiligen Symeon Stylites*, in *TUGAL*, 32 (1908) 175, 246-248, veniamo a conoscenza che la figura di Asclepiodoto fu di notevole importan-

Si tratta di un testo ambiguo che principia con l'ordine, in ossequio ad una non meglio precisata legge di recente emanazione<sup>55</sup>, di non depredate e bruciare le sinagoghe, stabilendo che, per i casi già avvenuti o in ipotesi di appropriazione delle stesse da parte degli apparati ecclesiastici cristiani, siano concessi dei terreni, degli spazi idonei ad accogliere un nuovo tempio giudaico. Gli oggetti cultuali, gli oggetti donati e rubati devono essere restituiti, ma se consacrati al culto cristiano<sup>56</sup> deve essere restituito solo il loro valore economico.

Il testo termina con la precisazione che non è permesso costruire nuovi edifici cultuali ebraici, tantomeno è lecito modificare la forma di quelli già esistenti.

La dicitura *veteres in sua forma permaneant* è da intendersi, letteralmente, come divieto di ampliamento, di modifica, o anche abbellimento o ricostruzione. Ciò non implicherebbe necessariamente il divieto di ordinaria manutenzione o restauro conservativo; si può supporre che una sinagoga danneggiata (dal tempo, ma anche dai saccheggi) o non completamente distrutta da un incendio potesse essere riparata, mantenendo forma e dimensione precedente (*forma* in quanto aspetto esterno ma anche profilo, disposizione, organizzazione).

La frase si presta, tuttavia, ad un'interpretazione pro-

---

za ai fini dell'emanazione di leggi che proteggessero le sinagoghe dalle aggressioni dei cristiani. Cfr. Juster, *Les Juifs*, cit., 466 s., Linder, *op. cit.*, 287; Nau, *Deux épisodes de l'histoire juive sous Théodose II*, cit., 186-193.

<sup>55</sup> Si veda A. Saggiaro, *Definizione dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo*, in *Spazi e percorsi sacri. I santuari, le vite, i corpi*, a cura di L. Carnevale, C. Cremonesi, Padova, 2014, 156 ss.

<sup>56</sup> Ciò parrebbe sottintendere che un oggetto che sia stato consacrato a Dio, ancorché ottenuto attraverso un furto, non possa essere restituito in mani "empie", e così per le sinagoghe consacrate al cristianesimo.

blematica, tale da poter essere recepita in modo opposto da colui che deve restaurare (quindi anche riportare all'antico splendore) e da colui che invece vorrebbe impedirlo (non si deve cambiare niente di ciò che esiste e tutto deve rimanere così com'è, anche se deteriorato); è probabile che questo tema potesse essere oggetto di contenzioso e di lungaggini burocratiche.

Infine, è evidente che la *mens legis* potrebbe anche aver voluto, più concretamente, ordinare che non vengano eseguite tutte le opere di manutenzione, anche quella ordinaria, e dunque, che gli edifici vetusti restino tali e che non vi si apportino nessun tipo di riparazione. Tale interpretazione conduce verosimilmente all'impossibilità di apportare qualunque modifica.

Desti attenzione il riferimento ad una legge di recente emanazione. Per il Gotofredo<sup>57</sup> e il Mommsen<sup>58</sup> essa sarebbe da identificare con CTh. 16.8.9 (*qui sub christianae religionis nomine illicita quaeque praesumunt et destruere synagogas adque expoliare conantur*), che però non sarebbe realmente recente, essendo del 393<sup>59</sup>; secondo il Linder, invece, tale legge sarebbe da identificare con CTh. 16.8.21 (*non passim eorum synagogae ... con-*

---

<sup>57</sup> Gotofredo, *Codex Theodosianus cum Perpetuis commentariis*, cit., VI:1, 265-266.

<sup>58</sup> T. Mommsen, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis. Prolegomena*, I, Berlin rist., 1954, 250 ss. Cfr. R. Shepard Kraemer, *The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews*, Oxford, 2020, 50 ss.; G. Barone Adesi, *L'età della 'Lex Dei'*, Napoli, 1992, 119 ss.

<sup>59</sup> Si veda Linder, *op. cit.*, 289; Seeck, *Regensten*, 359; Seaver, *Persecution of the Jews*, cit., 74; K.D. Reichardt, *Die Judengesetzgebung im Codex Theodosianus*, in *Kairos*, 20 (1978) 37, É. Demougeot, *La politique antijuive de Théodose II*, in *Akten des XI internationalen Byzantinistenkongress*, Munich, 1958, 95-96.

*crementur vel perperam ... laedantur*), che in vero è più recente (412-418) e quindi più probabilmente oggetto del richiamo nel testo.

L'accento alla precedente legge sembra rafforzato dall'utilizzo del termine *molimen*, sforzo, ad indicare verosimilmente il lavoro già avviato dal legislatore e dalle cancellerie imperiali per pacificare gli animi ed evitare attacchi immotivati alle sinagoghe ebraiche. Il termine *molimen* può essere tradotto come 'sforzo' ma anche 'costruzione': in tal caso il significato della frase sarebbe "dopo la legge recentemente emanata o di recente emanazione (costruzione, elaborazione)". Il Juster traduce *molimen* come "*infracion*"<sup>60</sup>: in tal caso il significato sarebbe: "dopo la costituzione (emanata) per la recente infrazione (violazione)"; ovvero "dopo che la legge è stata recentemente infranta", riferendosi alla trasformazione delle sinagoghe in chiese cristiane.

Il testo pare trasmettere il messaggio che le 'linee guida' in tema di attacchi agli ebrei e di distruzione di edifici ebraici erano già state dettate: la disposizione attuale va ora a precisare nel dettaglio quali sono le conseguenze, sul piano puramente 'risarcitorio', delle aggressioni alle sinagoghe.

Tali conseguenze, come si è visto, sembrano quanto mai blande, certamente non di tipo realmente sanzionatorio, e, probabilmente, non trovarono attuazione alcuna<sup>61</sup>.

Il Juster si esprime con grande severità in rapporto a questo testo legislativo, che autorizzerebbe di fatto la distruzione dei templi giudaici e la loro conversione in chiese cristiane, camuffando tali liberalizzazioni con l'appa-

<sup>60</sup> Juster, *op. cit.*, 465.

<sup>61</sup> Ciò che giustificherà l'emanazione di CTh. 16.8.26, 16.8.27, Nov. 3.

rente possibilità<sup>62</sup> di riottenere il prezzo degli oggetti culturali rubati, delle sinagoghe trasformate, e un terreno per la costruzione di un nuovo edificio di culto nella misura esatta di quello *contra legem* bruciato o distrutto<sup>63</sup>.

Il termine *mensura* si trova qui nella sua accezione di 'dimensione'<sup>64</sup>, ossia uno spazio utile alla costruzione di un tempio della stessa dimensione di quello distrutto o trasformato in chiesa<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> "... ce n'est celui d'un encouragement, hypocrite, aux spoliations": così Juster, *op. cit.* 464.

<sup>63</sup> "En principe, la protection continue: la règle que même les synagogues transformées en églises seront rendues, reste, mai *en fait*, la sanction est nulle: on peut dire que, pratiquement, l'Église avait obtenu la faculté de faire impunément incendier les synagogues ou de s'en emparer pour son proper usage ... Mais, non contente d'une tolerance de fait, elle en obtint une de droit: la loi fit encore un pas...tout au plus permit-elle encore aux Juifs de remplacer la synagogue détruite par une autre à construire sur un emplacement que l'Église devait leur donner et qu'elle ne leur donna pas toujours ...". Juster, *op. cit.*, 464-465.

<sup>64</sup> Si veda la definizione del Forcellini, *Lexicon*, s.v.: *instrumentum, quo quippiam metimur, seu quantitatem rei cuiuspiam deprehendimus: item ipsa quantitas, modus, magnitudo cuiusque rei.*

<sup>65</sup> Nota il Linder, *op. cit.*, 289, che il termine *mensura* è da intendersi in un'accezione più ampia rispetto a 'form' o 'appearance', e andrebbe tradotto con 'state', o 'condition'.

La dizione '*loca ... in quibus possint extruere, ad mensuram videlicet sublatarum*' sembra indicare un luogo adeguato alla costruzione di una sinagoga delle stesse dimensioni di quella sottratta; ma non è specificato chi pagherà le spese, né si menzionano le caratteristiche che dovrà avere il luogo (esistono, com'è noto, suoli di differente pregio e più o meno adatti alla costruzione di un edificio sacro); è questo un modo come un altro di appropriarsi senza pena né spesa di un edificio e di un suolo forse di pregio e lasciare gli ebrei nella necessità di costruire *ex novo*, a proprie spese ed in luogo forse lontano dall'abitato, la nuova sinagoga, la quale non potrà essere più ampia della vecchia.

## CTh 16.8.26

*Imp. Honorius et Theodosius aa. Asclepiodoto praefecto praetorio. Nota sunt adque omnibus divulgata nostra maiorumque decreta, quibus abominandorum paganorum, iudaeorum etiam adque haereticorum spiritum audaciamque compressimus. Libenter tamen repetendae legis occasionem amplexi iudaeos scire volumus, quod ad eorum miserabiles preces nihil aliud sanximus, quam ut hi, qui pleraque inconsulte sub praetextu venerandae christianitatis admittunt, ab eorum laesione persecutioneque temperent utque nunc ac deinceps synagogas eorum nullus occupet, nullus incendat ... (423 apr. 9).*

Sono a tutti note le disposizioni degli attuali imperatori e dei loro predecessori con cui sono state represses l'arroganza e l'audacia degli abominevoli pagani, dei giudei e degli eretici. Si vuole tuttavia rendere noto agli ebrei che il legislatore coglie con piacere l'occasione per ribadire tali disposizioni, e, in risposta alle loro miserabili suppliche, stabilisce che coloro che spesso commettono reati, nascondendosi dietro l'appartenenza alla venerabile religione cristiana, dovranno astenersi dall'ingiuriare e perseguire gli israeliti, e per il futuro nessuno potrà occupare le loro sinagoge o bruciarle.

La costituzione ha come destinatario lo stesso prefetto Asclepiodoto<sup>66</sup>. Dei quattro frammenti della costituzione originaria, CTh. 16.8.26, 16.9.5, 16.10.22, 16.5.59, soltanto l'ultimo periodo di CTh. 16.8.26 è riportato nel Codice Giustiniano, C.I. 1.9.16.

La legge si riaggancia alla precedente disposizione relativa al grave problema della distruzione degli edifici religiosi ebraici da parte di integralisti cristiani. Gli ebrei non sono gli unici destinatari del provvedimento: essi sono menzionati dal legislatore in quanto appartenenti ad un'ampia

---

<sup>66</sup> Così Linder, *op. cit.*, 291.

categoria di ‘abominevoli’, costituita anche da eretici e pagani.

Si rinnova ancora una volta l’ordine di non distruggere i templi giudaici e di non perseguire gli israeliti in quanto tali; questo ordine viene tuttavia ripetuto sulla scorta di *miserabiles preces* presentate dai giudei per far cessare le persecuzioni contro di loro<sup>67</sup>. Il tono del provvedimento è visibilmente insultante<sup>68</sup>. Come osservato *retro*, il legislatore intendeva forse proteggere i giudei senza mostrare di farlo apertamente<sup>69</sup>, onde evitare ribellioni, sia da parte dei cristiani, che rifiutavano di riconoscere provvedimenti a protezione degli israeliti, sia da parte di questi ultimi, che domandavano tutela contro gli attacchi.

Sembra esserci distinzione tra abominevoli pagani, giudei ed eretici, ma a tutti si attribuisce *spiritum audaciamque* e quindi li si accomuna in un unico giudizio di condanna, tanto che le suppliche degli ebrei sono considerate *miserabiles*.

Da tali premesse sembra fisiologico attendersi, in man-

---

<sup>67</sup> Dalla biografia di Simeone Stilita si viene a conoscenza che in seguito all’emanazione di CTh. 16.8.25, si erano verificati disordini da parte dei cristiani per ottenere l’abrogazione della legge; Asclepiodoto accolse le richieste degli ebrei che chiedevano di essere tutelati contro gli attacchi degli integralisti; il risultato fu la riproposizione, con CTh. 16.8.26, di quanto già precedentemente statuito. Cfr.: Linder, *op. cit.*, 290; Gotofredo, VI. 1, 202, 266, 273-274, 328; C.C. Torey, *The Letters of Simeon the Stylite*, in *Journal of the American Oriental Society*, 20 (1899) 253-257; Lietzmann, Higenfeld, *Das Leben des heiligen Symeon Stylites*, cit., 175; Nau, *Deux episodes de l’histoire juive sous Théodose II*, cit., 186-193; Browe, *Die Judengesehung Justinians*, cit., 118, 121.

<sup>68</sup> Così il Linder: “The insulting language adopted in their regard ...”; *op. cit.*, 290.

<sup>69</sup> È l’opinione del Linder, *op. cit.*, 290.

canza di pene specifiche e di puntuali applicazioni delle stesse, che i comportamenti vietati dalla legge (ingiuriare o perseguitare, occupare o bruciare) non cessino e la costituzione, come le precedenti, resti inapplicata. Il Juster sottolinea, in tal senso, che le precedenti disposizioni di Teodosio in tema di attacchi alle sinagoghe non erano state osservate<sup>70</sup>.

Con CTh. 16.8.26 si tenta forse di raggiungere l'obiettivo meno apertamente, collegando abilmente il divieto di persecuzione degli israeliti e di distruzione dei luoghi di culto giudaici al divieto di circoncisione, camuffando in tal modo il reale intento della legge con parole di disprezzo nei confronti dei giudei (*abominandorum iudaerorum spiritum audaciamque*).

#### CTh.16.8.27

*Impp. Honorius et Theodosius aa. Asclepiodoto praefecto praetorio. Quae nuper de iudaeis et synagogis eorum statui-mus, firma permaneant: scilicet ut nec novas umquam synagogas permittantur extruere nec auferendas sibi veteres per-timescant. Cetera vero vetita in posterum sciant esse servanda, quemadmodum nuper constitutionis latae forma declarat. Et cetera. Dat. VI id. iun. Constantinopoli Asclepiodoto et Mari-niano cons. (a. 423).*

La costituzione stabilisce che quanto è stato recentemente statuito a proposito degli ebrei e dei loro edifici religiosi dovrà continuare ad avere vigenza: non è dunque consentito costruire nuove sinagoghe, ma i giudei non abbiano timore che i vecchi templi siano loro sottratti. Sappiano che i precedenti divieti devono essere osservati, essendo stati anche ribaditi dalla legge di recente emanazione.

---

<sup>70</sup> Cfr. Juster, *Les Juifs*, cit., 465.

Anche questa costituzione indirizzata ad Asclepiodoto ci è pervenuta in quattro frammenti; CTh. 16.8.27, 16.10.23, 16.5.60, 16.10.24, due dei quali terminano con *et cetera* (16.8.27; 16.5.60), gli altri due iniziano con *post alia*<sup>71</sup>. Tutti provengono dallo stesso legislatore, presentano il medesimo destinatario, la medesima data<sup>72</sup> e dispongono sulla complessa materia dei rapporti del cristianesimo con le altre confessioni religiose, con eretici, pagani e, naturalmente, ebrei<sup>73</sup>.

Questi ultimi sono menzionati di nuovo in rapporto al problema delle sinagoghe: parallelamente al divieto di distruggerle permane anche quello di costruirne di nuove, insieme agli ordini già precedentemente impartiti<sup>74</sup>.

Nov. Theod 3<sup>75</sup>

*Impp. Theodosius et Valentinianus aa. Florentio praefecto praetorio*

*... pari consideratione rationis arcentes, ne qua synagoga in novam fabricam surgat, fulciendi veteres permissa licentia quae ruinam praesentaneam minitantur... ut quisque... synagogam exstruxerit, compendio ecclesiae catholicae se noverit laborasse ... Et qui synagogae fabricam coepit non studio reparandi, cum damno auri quinquaginta librarum fraudetur ausibus suis ... Dat. prid. kal. feb. Constantinopoli, d.n. Theodosio a. XVI. cons. et qui fuerit nuntiatus. (a. 438).*

---

<sup>71</sup> CTh. 16.10.23 dispone relativamente ai pagani; CTh.16.5.60 agli eretici; CTh. 16.10.24 tratta di protezione per eretici, pagani ed ebrei.

<sup>72</sup> Cfr. Linder, *op. cit.*, 296.

<sup>73</sup> I compilatori giustiniani riportarono in C.I. 1.11.6 solo la clausola contenuta in CTh. 16.10.24.

<sup>74</sup> Cfr. Juster, *Les Juifs*, cit., 465 ss.

<sup>75</sup> Dell'ampio testo di questa novella teodosiana riportiamo qui la sola parte del testo inerente agli edifici religiosi ebraici.

Si proibisce che siano erette sinagoghe di nuova costruzione, consentendo di restaurare i vecchi edifici che siano minacciati di crollo. Chi avrà costruito un nuovo tempio giudaico dovrà sapere che avrà lavorato a beneficio della Chiesa cattolica. Quelli che cominciarono a costruire una sinagoga non allo scopo di ripararla saranno puniti per il loro ardimento con una multa di cinquanta libbre d'oro.

Anche dell'*Interpretatio* si è scelto di riportare le sole parti relative alle tematiche qui esaminate:

*... pari consideratione rationis arcentes, ne qua synagoga in novam fabricam surgat, fulciendi veteres permissa licentia quae ruinam praesentaneam minitantur ... ut quisque ... synagogam exstruxerit, compendio ecclesiae catholicae se noverit laborasse ... Et qui synagogae fabricam coepit non studio reparandi, cum damno auri quinquaginta librarum fraudetur a suis.*

Come si vede l'interprete visigoto ha lasciato intatta la costituzione teodosiana<sup>76</sup>.

Essa raccoglie in un unico testo molti dei temi che si riferiscono ad ebrei e a Samaritani, confermando i divieti già esistenti in materia di costruzione di sinagoghe, ossia, principalmente, il divieto di costruzione di nuovi edifici religiosi ebraici<sup>77</sup>.

Resta salva, come già in passato, la possibilità di fare manutenzione di costruzioni che versino in stato di grave

---

<sup>76</sup> Per uno studio sulle *interpretationes* al Codice Teodosiano, cfr., per tutti, da ultima, di Cintio, *L'Interpretatio visigothorum*, cit., 11 ss. e Ead., *Nuove ricerche*, cit., 4 ss.

<sup>77</sup> Nel *Codex Iustinianus* la parte riguardante gli ebrei contenente le disposizioni sulle sinagoghe è raccolta in C.I 1.9.18, senza modifiche.

decadenza, che siano dunque a rischio di crollo e che rappresentino un reale pericolo per la collettività. Si avvisano gli eventuali manutentori che di fondamentale importanza è lo spirito, l'*animus*, con cui si intraprende il restauro degli edifici di culto ebraico, che deve essere necessariamente *reparandi*: se esso sarà invece volto non alla riparazione ma ad un ampliamento, o ad un abbellimento dell'edificio<sup>78</sup>, il lavoro fatto a tal fine sarà a beneficio della Chiesa cattolica (cioè, la sinagoga sarà, verosimilmente, confiscata e data alla Chiesa).

Lo *studium* menzionato nel testo è da intendersi come applicazione, ingegno, ma anche come *voluntas* e *ardor*<sup>79</sup>: lo pseudo-manutentore avrebbe dunque osato con il proprio ardimento andare contro le leggi imperiali costruendo o rinnovando un tempio giudaico.

*Studium* vuol dire anche comportamento ingannevole, il 'far finta di', o 'con la scusa di' riparare i danni occultare il reale scopo di ampliare o modificare o abbellire. Questa fraseologia fa pensare che tali comportamenti si verificassero effettivamente o che il legislatore attribuisse agli israeliti un animo falso e ingannatore tendente alla dissimulazione, o anche che questo avvertimento potesse servire come falsa accusa da parte di chi poteva essere interes-

---

<sup>78</sup> Il restauro finalizzato ad un ampliamento o a un rinnovamento non necessario della sinagoga non è permesso. In tal senso si era già espresso Teodosio II in CTh. 16.8.25, *Synagogae de cetero nullae protinus extruantur, veteres in sua forma permanent*. Scopo di tali divieti sarebbe non soltanto la non diffusione degli edifici di culto ebraici e dunque, per estensione, del giudaismo, ma secondo il Juster, *op. cit.*, 471: "... le législateur tenait à amoindrir le prestige du culte juif; il est défendu aux Juifs d'embellir leurs synagogues ou même de les réparer, si elles ne menaçaient pas ruines".

<sup>79</sup> Cfr. Forcellini, *Lexicon*, cit., s.v.

sato all'esproprio gratuito con punizione pecuniaria. Evidentemente, 'studium' può significare, in definitiva, impegno e lavoro per l'ebreo che costruisce; inganno, malafede o finzione per l'antagonista cristiano pronto a impadronirsi del suo lavoro.

Con la pena della dedicazione di tale *studium* alla Chiesa cattolica, si intende la destinazione dell'edificio di nuova costruzione o di quello ampliato all'utilizzo da parte della Chiesa, o, verosimilmente, la sua distruzione<sup>80</sup> o riconversione in luogo di culto cristiano.

In tal senso, dalla *Cronografia* di Teofane Confessore veniamo a conoscenza di una vicenda riguardante l'imperatore Teodosio II, che, insieme a sua sorella Pulcheria, avrebbe trasformato una sinagoga del quartiere di Calchopratria in chiesa destinata al culto della Vergine Maria<sup>81</sup>.

L'atto di costruzione di un nuovo edificio di culto ebraico costerà ai suoi autori, in ogni caso, una multa.

Tale disposizione completa, come si vede, il quadro delle numerose interdizioni relative ai templi giudaici: l'atto di costruzione è in ogni caso vanificato dalla dedicazione al culto cristiano o dalla distruzione (quest'ultima già precedentemente prevista laddove pacificamente possibile<sup>82</sup>); in aggiunta a ciò, il costruttore/riparatore, il cui *studium* non sia stato meramente *reparandi*, dovrà essere multato.

La costituzione sembra inserire una più sottile indagi-

<sup>80</sup> Si tenga a mente come in CTh. 16.8.22 si stabilisce che *ac deinceps nullas condi faciat synagogas et si quae sint in solitudine, si sine seditione possint deponi, perficiat*.

<sup>81</sup> Teofane Confessore, *Chronographia*, ed. C. de Boor, 2 vol., Leipzig, 1883-85, repr. Hildesheim/NewYork, 1980, 102. Cfr. Juster, *op. cit.*, 470 s., Linder, *op. cit.*, 326.

<sup>82</sup> CTh. 16.8.22, su cui cfr. *retro*.

ne sulle presunte strategie espansionistiche ebraiche; novità della legge è la previsione di una multa.

Certamente tale disposizione apre a riflessioni sul sentimento antiebraico che anima i suoi contenuti: sembra infatti emergere, dal dettato normativo, una forma di crudeltà che intende sopprimere un istinto umano fondamentale, quello di crescere, che è proprio di ogni organismo naturale o sociale.

Juster ha inserito questa norma nel *corpus* di leggi che andrebbero a costituire la fattispecie di un reato di giudaismo<sup>83</sup>, ma si potrebbe forse parlare di un “reato di crescita del giudaismo”.

Nov. 37

*Imp. Iustinianus Aug. A. Salomoni pp. Africae ... neque synagogas eorum stare concedimus, sed ad ecclesiarum figuram eas volumus reformari. Neque enim Iudaeos neque paganos neque Donatistas neque Arianos neque alios quoscumque haereticos vel speluncas habere vel quaedam quasi ritu ecclesiastico facere patimur, cum hominibus impiis sacra peragenda permittere satis absurdum est.*

*Dat. k. aug. CP. Belisario v. c. cons. (a. 535).*

---

<sup>83</sup>In particolare, CTh. 16.8.1; CTh. 16.8.7, CTh. 16.7.3, CTh. 16.8.19; Nov. Theod. 3. Juster, *Les Juifs*, cit., 262 s.: “Les Empereurs chrétiens ont donc créé le crime du judaïsme, mais ils ont conservé en même temps les mesures dont se servirent contre lui les empereurs païens. Toutes ces peines nouvellement édictés ne frappent le convertisseur ou le converti qu’autant que le prosélyte était chrétien. Elles ne concernent pas les païens qui n’encourent de peine qu’en cas de circoncision”. Si veda De Bonfils, *Il reato di giudaismo*, cit., 230 ss., e rinvio anche al mio articolo ‘*Nulla lege prohibita*’, cit., 1 ss.; M.P. Baccari, *Gli ‘apostati’ nel Codice Teodosiano*, in *Apollinaris*, 54 (1981) 58 ss.; Bachrach, *The Jewish Community of the Later Roman Empire as seen in the Codex Theodosianus*, cit., 399 ss.

Questa costituzione giustiniana riguarda la provincia d'Africa e stabilisce che non è consentito che le sinagoghe degli ebrei continuino ad esistere; esse dovranno essere modificate in forma di chiese cristiane. Nemmeno sarà tollerato che giudei, pagani, donatisti o ariani o qualsiasi altro eretico abbiano delle grotte dove praticare riti religiosi, giacché sarebbe oltremodo assurdo consentire a degli uomini empì di praticare cerimonie sacre.

Giustiniano si conforma alle leggi precedentemente emanate<sup>84</sup>.

Egli adotta, in materia di costruzione di edifici di culto giudaico, le politiche introdotte dalla Novella teodosiana III, riportate dai compilatori giustiniani in C.I. 1.9.18.

Vieta dunque formalmente, adottando la linea politica già introdotta con C.Th. 16.8.21 e recepita in C.I. 1.9.14, che a tali costruzioni venga imposto il *metatum* (ossia, come si è visto, l'obbligo di dare accoglienza ai soldati) e che esse vengano bruciate o distrutte<sup>85</sup>. Proibisce, inoltre, il mantenimento dei templi giudaici dell'Africa (*stare*), ritenendo necessario che essi vengano modificati<sup>86</sup> in modo da '*ecclesiarum figuram reformari*', con ciò alludendo, probabilmente, alle modifiche architettoniche necessarie alla trasformazione di una sinagoga in

---

<sup>84</sup> Sul contesto storico politico che vide l'emanazione della Novella, si vedano M. Goodman, *Sacred space in Diaspora Judaism*, in Id., *Judaism in the Roman World. Collected Essays*, Leiden-Boston, 2007, 227; P. Brown, *Il mondo tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto*, ult. rist. dell'ed. it., Torino 2017, 122 ss.; Puliatti, *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano*, cit., 65 s., A. Saitta, *Profilo di 2000 anni di storia, III, Giustiniano e Maometto*, Roma-Bari, 1982, 208.

<sup>85</sup> Si veda Juster, *Les Juifs*, cit., 472.

<sup>86</sup> Si veda N. Van der Wal, *Manuale Novellarum*, 21.

chiesa, riguardanti in primo luogo, dunque, la struttura esterna dell'edificio<sup>87</sup>.

Non è permesso, inoltre, che gli israeliti, così come gli altri eretici<sup>88</sup>, celebrino riti sacri, funzioni religiose in *speluncae*<sup>89</sup>, ossia in caverne, grotte<sup>90</sup>, luoghi selvaggi ricavati in natura e destinati al compimento di riti non cristiani. Ciò perché l'aver aderito ad una di quelle sette,

---

<sup>87</sup> Questa imposizione prelude, come sembra indicare il seguito della Novella, alla forzata conversione degli ebrei (ma non solo di essi) al cristianesimo, inibendo loro qualsiasi luogo di culto; devono modificare le sinagoghe in forma di chiesa cristiana, devono quindi 'modificare se stessi' trasformandosi da ebrei in cristiani. Di fatto è proprio Giustiniano a dare esempio di spoliazione e trasformazione in chiesa di una sinagoga africana nel 535. Testimonianze in tal senso sono fornite da Procopio da Cesarea che nella sua opera *Περὶ Κτισμάτων* (VI. 2, ed. I. Hauey, Leipzig, 1913, 175) narra che i giudei della città di Boreion, come detto *retro*, dovettero trasformare i loro antichi templi, per ordine di Giustiniano, in chiese cristiane.

<sup>88</sup> È evidente che gli ebrei, in quanto non cristiani, non possano essere annoverati tra gli eretici. La loro era una posizione del tutto peculiare e *sui iuris*. Sul generale problema della sanzione giuridica delle eresie nell'Impero romano-cristiano rinviamo, da ultimo, a D. Annunziata, *Tuam sanctam religiosamque prudentiam. Gli indirizzi giuridico-politici di Costanzo II alla luce degli scritti di Ilario di Poitiers*, Torino, 2020.

<sup>89</sup> Il termine *spelunca* è utilizzato nella letteratura cristiana in senso peggiorativo rispetto al termine sinagoga: si vedano i Vangeli di Matteo, 21.13; Marco, 11.17, Luca 19.46; (ma già in Gernemia 7.11, il Tempio è chiamato 'covo di ladri', σπήλαιον ληστῶν). Il termine fu poi ampliato a indicare i luoghi di riunione e le chiese degli eretici; cfr. Linder, *op. cit.*, 388; M. Hartmann, *Monumenta Germaniae Historica, Epistolae*, Berlin, 1957, 253-254; J.M. Bartelink, *Σπήλαιον/spelunca in christliche Texten als abwertende Bezeichnung eines religiösen Versammlungsortes*, in *Glotta*, 48 (1970) 212-214.

<sup>90</sup> Così traduce il termine il Forcellini, *Lexicon*, s.v.

l'esserne parte presuppone, secondo la *mens legis*, empietà e dunque indegnità a compiere riti religiosi di qualunque tipo.

Non soltanto, quindi, non deve esserci nessun edificio sacro, ma i riti di una qualsiasi religione che non sia il cristianesimo non devono essere celebrati in nessun luogo, neppure in nere spelonche, anzi sono proprio quei riti a rendere 'nera spelonca' qualsiasi luogo: la celebrazione non ne è mai consentita in nessun posto<sup>91</sup>.

È evidente che il sincretismo religioso e la libertà di fede erano ormai stati banditi: la scelta di un culto diverso dal Cristianesimo determinava l'essere dalla parte non dei 'piùssimi' ma degli 'empiissimi'<sup>92</sup>.

Non è chiaro in risposta a quale esigenza questa novella fu emessa; si è pensato a decisioni non pervenute di un concilio africano<sup>93</sup>, ma anche a un tentativo della Chiesa africana di impedire il proseguimento della vita organizzata ebraica<sup>94</sup>.

Sembra anche evidente quel tentativo di forzata unificazione religiosa, aspetto caratterizzante l'Impero giusti-

<sup>91</sup> Sembrerebbe, questo, un involontario richiamo ai tempi in cui i cristiani perseguitati erano costretti a tenere le loro riunioni in luoghi nascosti, grotte, catacombe. Ma essi furono giudicati, dai poteri, *sancti*. Coloro che, invece, a seguito di questa legge saranno costretti a nascondere i loro riti sono invece considerati 'empiissimi'. Su tali termini, da ultimo, Annunziata, *Tuam sanctam religio-samque prudentiam*, cit.

<sup>92</sup> Tale polarità ricorda il dettato di CTh. 16.9.5, su cui cfr. *retro*.

<sup>93</sup> Cfr.: H.Z. Hirschberg, *A History of the Jews in North-Africa: from antiquity to the sixteenth century*, Leiden, 1974, 56 s.; L. Chevalier, J.C. Genin, *Recherches sue les Apocrisiaires. Contribution à l'histoire de la representation pontificale (Ve-VIIIe s.)*, in *Studi Grosso*, 3 (1970) 359 ss.

<sup>94</sup> Rabello, *Giustiniano, Ebrei*, cit., 800 ss.

niano <sup>95</sup> segnato in particolare, tra l'altro, dal problema ariano <sup>96</sup>.

Questa prima novella di Giustiniano rivolta agli ebrei fa ben comprendere l'atteggiamento che l'imperatore assumerà anche successivamente nei confronti degli israeliti, dichiarandoli, seppure limitatamente al Nord Africa, 'fuori legge'.

Fa infatti notare amaramente Rabello <sup>97</sup> che non a caso l'imperatore decise di non inserire nel suo codice il testo di CTh. 16.8.9, la legge di Teodosio I che, come si è visto, stabiliva che "la setta dei giudei non è proibita da nessuna legge" <sup>98</sup>.

---

<sup>95</sup> Si veda per tutti S. Mazzarino, *L'impero romano*, cit., 530: "L'esigenza dell'unificazione domina tutta l'attività di Giustiniano: dai vari tentativi di avvicinamento ai monofisiti, alla grande consolidazione giuridica (529-533), alla riconquista dell'Africa vandalica (533-534), dell'Italia ostrogotica (535-553), della striscia sud-orientale spagnola (534)".

<sup>96</sup> Rabello fa notare in *Giustiniano*, cit., 797 che: "Gli ariani sono spesso considerati alla pari degli ebrei nei testi ecclesiastici; Atanasio li chiama neo-ebrei, mentre altri padri della Chiesa, come Lucifero di Cagliari, li definiscono peggiori degli ebrei". Sui risvolti giuridici del contrasto tra cattolicesimo e arianesimo nel quarto secolo, da ultimo, ampiamente, Annunziata, *Tuam sanctam religiosamque prudentiam*, cit.

<sup>97</sup> Rabello, *op. loc. cit.*, p. 801, cfr. anche Linder, *The Jews*, cit., n° 62.

<sup>98</sup> Si vedano: A. Chouraqui, *Histoire des Juifs en Afrique du Nord*, Paris, 1985, 77 s.; G. Dagon, *Aux origines de la civilization byzantine. Language de culture et langage d'état*, in *Revue Historique*, 241 (1969) 23; A.M. Honoré, *Some Constitutions by Justinian*, in *JRS*, 65 (1975) 122; G. Lanata, *Le Novelle giustinianee e la traduzione dell'Autentico*, in *Byzantion*, 49 (1979) 239 ss.

## 2. Considerazioni

Si è avuto modo di notare, attraverso l'analisi delle costituzioni imperiali in tema di sinagoghe, che il problema degli attacchi e dei saccheggi agli edifici di culto ebraici, ma anche della possibilità di un loro restauro o di una costruzione *ex novo* sembra legato *ab origine* alla liceità dell'esistenza della religione giudaica.

Ciò è evidente già nella legge di Teodosio I, CTh. 16.8.9, che, in risposta agli attacchi alla sinagoga di Callinicum, prova ad arginare il fenomeno chiarendo che il giudaismo non è stato bandito dall'Impero romano, pertanto, i luoghi che ospitano il culto, nonché i fedeli che prendono parte alle cerimonie, non possono essere oggetto di attacchi violenti.

Si tratta di un'affermazione di principio certamente importante, destinata però a restare sostanzialmente lettera morta, complice la politica ambrosiana di contrasto all'ebraismo e agli imperatori che ostacolassero le battaglie del cristianesimo nella lotta ai nemici di Cristo<sup>99</sup>.

In tale contesto, l'intervento teodosiano, che, si noti, non specifica il tipo di sanzione ai danni dei trasgressori – ciò che farebbe verosimilmente pensare a una sua natura forse solo propagandistica – si staglia come voce isolata della restante autonomia imperiale contro l'egemonia cristiana, alla quale risponde implacabile la voce del vescovo di Milano<sup>100</sup>.

È certamente vero che la legislazione di Teodosio I in materia ebraica è quanto mai controversa a causa dell'incidenza profondamente repressiva delle altre leggi sugli

---

<sup>99</sup> Cfr. Ambr., *Epist.* 18.10; 40, su cui cfr., da ultima, Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 60 ss.

<sup>100</sup> Ambr., *Epist.* 17.13; 20.19; 21. 9-10; 40; 51.

ebrei <sup>101</sup>. Ciò non può però indurre a riconoscere nel provvedimento summenzionato un'impronta filoebraica, ma piuttosto l'urgenza di porre un argine all'intolleranza dei protagonisti della scena religiosa cristiana, non autorizzando la prosecuzione delle violenze e dei disordini in nome del cristianesimo e contro la legge dell'Impero.

È evidente anche che il principio del '*nulla lege prohibita*' doveva essere andato del tutto negletto, se in CTh. 16.8.12 si rinnovarono le prescrizioni precedentemente impartite, di nuovo senza la previsione di una specifica sanzione.

Con CTh. 16.8.22 la politica imperiale in rapporto agli edifici di culto ebraici subisce innovazioni in senso fortemente peggiorativo. Se fino a quel momento le costituzioni imperiali avevano provato a limitare il fenomeno degli attacchi alle sinagoghe – stabilendo che queste non potessero essere date alle fiamme, saccheggiate o distrutte – con questa costituzione (che, come si è visto, esautorava deliberatamente il patriarca, privandolo di gran parte dei suoi poteri) la liceità dell'opera di costruzione di templi giudaici viene posta in discussione.

Si vieta la costruzione di nuovi edifici di culto ebraico e si ordina la distruzione di quelli la cui demolizione, grazie al luogo di collocazione, non dovrebbe causare problemi gravi di ordine pubblico.

Con la successiva CTh. 16.8.21 l'idea di una legittima distruzione delle sinagoghe sembra perdere terreno; nonostante il linguaggio condiscendente e a tratti insultante della legge, vi si ribadiscono alcuni punti fermi di grande importanza, in primo luogo che non è lecito perseguitare e fare violenza agli israeliti, anche attaccando le loro abitazioni o gli edifici di culto, anche se questi si sono resi artefici di qualche crimine; le giuste sanzioni dovranno

---

<sup>101</sup> Cfr. *retro*, cap. I, su cui cfr. Lucrezi, *La legislazione*, cit.

no sempre essere determinate in seguito ad un processo.

CTh. 16.8.25 apre ad uno scenario ancora nuovo. Le costituzioni precedenti erano intervenute sull'antefatto' o si erano limitate a stabilire l'illiceità di alcuni comportamenti; ora, stanti i divieti precedentemente elencati di incendiare e saccheggiare gli edifici di culto giudaico, il legislatore va ad agire sulle conseguenze di questi atti, trovando il modo di volgerli a vantaggio della religione cristiana.

Se infatti le sinagoghe occupate sono state consacrate alla venerabile *fides* e dunque trasformate in chiese, il fatto non sarà punito, ma, a titolo di compensazione, dovrà essere dato agli ebrei uno spazio, calcolato con esattezza sulla base della *mensura* del precedente edificio, dove possano costruire un altro tempio; allo stesso modo gli oggetti sacri che siano stati rubati e consacrati al culto cristiano, non dovranno essere restituiti, ma ne deve essere reso il giusto prezzo.

In merito all'idea che tali risarcimenti venissero poi effettivamente posti in essere c'è verosimilmente grande scetticismo<sup>102</sup>.

In CTh. 16.8.26 apprendiamo che il legislatore doveva aver ricevuto più volte le *miserabiles preces* degli ebrei a proposito delle perpetrazioni delle distruzioni dei loro templi, ragion per cui ribadisce quanto già precedentemente statuito in merito al divieto di bruciare, occupare e distruggere gli edifici di culto ebraici; tali disposizioni vengono ripetute in CTh. 16.8.27.

La Novella Teodosiana 3 riconferma il divieto di costruzione di nuove sinagoghe e introduce dei particolari presupposti per poter procedere alla riparazione di quelle costruzioni che versassero in condizioni pericolose. Tali condizioni sono: 1) che l'intervento fosse necessario (la

---

<sup>102</sup> Juster, *op. cit.*, 464-465.

legge non lo dice espressamente, ma è chiaro che si dovesse procedere solo alla manutenzione di edifici che minacciassero di crollare); 2) che l'intervento fosse posto in essere con l'obiettivo di riparare unicamente i danni non trascurabili, non, dunque, a scopo di abbellimento; in caso contrario, le nuove costruzioni sarebbero state date alla Chiesa perché le utilizzasse come edifici di culto cristiano e il trasgressore avrebbe dovuto pagare una multa.

L'ultimo atto della politica imperiale sulle sinagoghe dei giudei proviene da una costituzione di Giustiniano che riguarda la provincia Africa ed era destinata ad avere efficacia solo in quel territorio. L'imperatore eredita la normativa già emanata dai predecessori, ma, come ha fatto notare Rabello, non recepisce la costituzione teodosiana contenente l'affermazione del noto principio *'Iudaeorum sectam nulla lege prohibitam esse constat'* (CTh. 16.8.9).

Tale omissione non è, probabilmente, casuale: Giustiniano ordina infatti la riconversione di tutte le sinagoghe in templi cristiani e che siano apportate tutte le necessarie modifiche strutturali e architettoniche affinché tali cambiamenti siano resi evidenti; agli ebrei è fatto divieto di riunirsi anche soltanto in *speluncae*, in grotte, affinché non celebrino i loro riti empì.

Le disposizioni convergono, come si vede, nell'ottica di una illiceità del giudaismo in Africa al tempo di Giustiniano; l'imperatore non ordina mai che gli ebrei siano perseguitati e uccisi, ma ne desidera, evidentemente, la scomparsa. Quest'ultimo atto passa per la cancellazione e la trasformazione dei luoghi di culto ebraici in templi cristiani, con l'aggiunta del divieto di aggregazione e celebrazione di riti in altri luoghi non consacrati.

Con Giustiniano il controverso atteggiamento dell'Impero nei confronti degli israeliti pare evolversi verso un vero e proprio progetto di eliminazione della presenza ebrai-

ca, attraverso, forse, l'assimilazione, anche se tale proposito non è mai esplicitamente affermato<sup>103</sup>.

Se l'eredità giuridica antiggiudaica ricevuta da Giustiniano aveva già sgretolato, insieme all'evoluzione delle polemiche teologiche contro gli ebrei, le prerogative giudaiche, nel VI sec. d.C. gli israeliti, per quel che si può facilmente desumere dalle leggi analizzate, godevano ormai di ben pochi diritti. Essi erano destinatari di una sorta di 'tassa sull'ebraismo', senza, tuttavia, poter trarre beneficio dall'esistenza del patriarcato<sup>104</sup>; non potevano giovare dell'aiuto di manodopera servile al di fuori di propri correligionari, non avevano il potere di punire con la diseredazione quei figli che fossero passati al cristianesimo<sup>105</sup> (ma anzi questi ultimi avrebbero dovuto ereditare da loro anche in caso di compimento del *maximun crimen*, ossia di assassinio dei genitori, ciò per favorire in ogni modo le conversioni al cristianesimo); non potevano celebrare ma-

---

<sup>103</sup> In tal senso anche i dettami della Novella 146, in base ai quali gli ebrei dovevano poter pregare anche in greco (o in qualunque altra lingua) e fare propri i dogmi cristiani rispecchiano un tentativo di assimilazione e assorbimento del giudaismo nel cristianesimo. Si vedano V. Colorni, *L'uso del greco nella liturgia del giudaismo ellenistico e la novella 146 di Giustiniano*, Milano, 1964; Juster, *Les Juifs*, cit., 374; Rabello, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, cit., 820; L. V. Rutgers, *Justinian's Novella 146 between Jews and Christians*, in R. Kalmin, S. Schwartz (curr.), *Jewish culture and society under the Christian Roman Empire*, Leuven, 2003, 405; G. Lanata, *Società e diritto nel mondo tardo antico. Sei saggi sulle Novelle giustiniane*, Torino, 1994; G. Lacerenza, *Il mondo ebraico nella Tarda Antichità*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, VII, Roma, 2010, 355; da ultima, Amabile, *La Novella 146 di Giustiniano 'de Hebraeis'*, cit., 7 ss.

<sup>104</sup> Cfr. CTh. 16.8.29, su cui *retro*.

<sup>105</sup> Cfr. E. Volterra, *I processi contro i defunti in diritto romano*, in *RIDA*, 3 (1949) 485 ss.; Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 79 ss.

trimoni misti, né seguire le tradizioni ebraiche in materia di levirato<sup>106</sup>, o, addirittura, contrarre matrimonio con rito giudaico<sup>107</sup>; non potevano fare proseliti; non era loro consentito tenere in buono stato i luoghi di culto o costruirne di nuovi.

Si trattava di condizioni di vita certamente dure e miserevoli, alle quali Giustiniano aggiunse qualcos'altro, rompendo l'argine che aveva frenato i precedenti imperatori dall'ordinare apertamente la trasformazione delle sinagoge in chiese (i precedenti legislatori, senza giungere a tanto, si erano solo occupati delle conseguenze degli atti violenti degli integralisti cristiani, legittimandoli e considerandoli utili alla causa religiosa) e rendendo illegali, seppur in riferimento ad uno specifico territorio, le riunioni degli ebrei<sup>108</sup>.

Le durissime parole di Teodosio II in CTh. 16.8.22, *si sine seditione possint deponi, perficiat*, volte in senso ampio a punire il *depopulator Iudaeorum*, il patriarca Gamaliele, avevano in tal senso aperto un immenso varco nella battaglia imperiale al giudaismo, chiarendo in maniera quanto mai penetrante la *ratio* di questa legge e anche delle successive.

Tale *ratio* è da cogliersi, a nostro avviso, nello sciogliersi di una tensione causata da un *patri*, quest'ultimo originato, forse, dall'aver dovuto 'tollerare' a lungo la persistenza del

---

<sup>106</sup> Cfr. M. Amabile, *Un caso peculiare di adulterio in diritto ebraico. La vicenda di Giuda e Tamar*, in F. Lucrezi, *L'adulterio in diritto ebraico e romano. Studi sulla "Collatio" IX*, con due Appendici di Lucia di Cintio e Mariateresa Amabile, Torino, 2020.

<sup>107</sup> Si veda Lucrezi, *La legislazione*, cit., 72 s.; M. Amabile, *I divieti cristiani del matrimonio ebraico*, in *Legal Roots*, 7 (2018) 113-129.

<sup>108</sup> G.G. Archi, *Giustiniano legislatore*, Bologna, 1970, Id., *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976, 64 ss.

giudaismo nell'Impero romano, e che sembra trovare infine una via di sfogo nell'ordine di distruggere le sinagoghe nei luoghi in cui i giudei non si lamenteranno, non causeranno disordini.

Il legislatore potrà, forse, per puro buon cuore e amore di pace, recepire le *miserabiles preces* degli ebrei, senza per questo doversi troppo preoccupare di dare loro realmente ascolto, dispensando al contempo avvertimenti in toni paternalistici, che suonano, in realtà, come minacce<sup>109</sup>.

I luoghi di riunione dei giudei dovranno quindi essere miserabili quanto le loro suppliche, derelitti, spogli, privi di elementi che possano indurre estranei ad entrarvi.

Non ci si azzardi, dunque, a costruire o a rimettere a nuovo una sinagoga che non stia cadendo a pezzi (fatto che potrebbe verosimilmente creare pericoli per l'incolumità anche di eventuali passanti non ebrei); se l'*animus* del manutentore non sarà stato, come detto, *reparandi*, il suo *studium*, il suo lavoro andrà vanificato, verrà irrogata un'ingente multa e il risultato andrà a giovamento della religione ufficiale dell'Impero.

I templi giudaici devono, in definitiva, rispecchiare la condizione abietta, indigente, infelice dei giudei; quest'ultima deve essere resa nota anche attraverso l'angustia e la vetustà dei luoghi di culto.

Le leggi imperiali, che avevano inizialmente tutelato le sinagoghe dagli attacchi violenti, proteggendo in tal modo anche gli israeliti – laddove l'attacco alle *sedes personae*, luoghi di culto o abitazioni, incarnava anche l'attacco fisico, violento, alle persone – con il tempo, pur non autorizzando mai, apertamente, una 'caccia' agli ebrei, lascia-

---

<sup>109</sup> CTh. 16.8.21: ... *ne Iudaei forsitan insolescant elatique sui securitate quicquam praeceps in christianae reverentiam cultionis admittant.*

no emergere un sentimento di profonda avversione nei confronti di tutte le istituzioni ebraiche. Tale ostilità si rivela, in definitiva, nell'aggressione ad istituzioni materiali, come le sinagoghe, religiose, come il patriarcato, rituali, come la circoncisione (da cui discendono gli impedimenti alla schiavitù e al proselitismo) – rendendo evidente, nello specifico disegno di limitarle, sanzionarle, esautorarle e condurle ad una progressiva perdita di diritti e prerogative, tutta la propria inimicizia verso i giudei, nonché verso la loro *nefaria secta* <sup>110</sup>.

---

<sup>110</sup> La *nefaria secta*, tuttavia, non dovrà mai definitivamente e totalmente scomparire. In sua assenza, sarebbe venuto meno il prezioso ruolo di *testes iniquitatis* dei giudei (Aug. *Enarr. in ps.* 58.1 n° 22).



## INDICE DELLE FONTI

<p>A) FONTI BIBLICHE</p> <p>Pentateuco</p> <p>Genesi</p> <p>17.12-13      6</p> <p>17. 12, 23-27    6</p> <p>Esodo</p> <p>12. 44      6</p> <p>21. 2-6      8</p> <p>21. 20-21     9</p> <p>21. 26-27     8</p> <p>22. 2        8</p> <p>Levitico</p> <p>22. 11      6</p> <p>25          8</p> <p>25. 39-43     7</p> <p>25. 41-54     8</p> <p>25. 44-45     6</p> <p>25. 44-46     7</p> <p>25. 47-53     7</p> <p>25. 49        8</p> <p>Deuteronomio</p> <p>13. 2-6      80</p> <p>13. 7-11     80</p> <p>15. 2-3      8</p> <p>17. 2-7      80</p>	<p>20. 10-18      6</p> <p>21. 10-14      8</p> <p>Libri Storici</p> <p>Cronache</p> <p>2. 28, 10-11    7</p> <p>Giudici</p> <p>5. 30          5</p> <p>16. 21         8</p> <p>Samuele</p> <p>1.30, 2-3      5</p> <p>1.25, 41       8</p> <p>Geremia</p> <p>7.11          155</p> <p>I Maccabei</p> <p>3. 41          5</p> <p>II Maccabei</p> <p>8. 10-11       5</p> <p>Libri sapienziali</p> <p>Proverbi</p> <p>29. 19-21      8</p>
--	---

Ecclesiaste		<i>Historiae</i>	
2.7	6	2.104	12
Nuovo Testamento		Eusebio	
Vangeli		<i>Vita Constantini</i>	
Luca		4.27.1	40
19.46	155	Festo	
Matteo		<i>De Verborum significatione</i>	
21.13	155	s.v. <i>religiosi</i>	46
Marco		Flavio Giuseppe	
11.17	155	<i>Bellum Iudaicum</i>	
Atti degli Apostoli		7.3.3	124
8.51	69	<i>Contra Apionem</i>	
Paolo		2.80	67
<i>Epistula ad Romanos</i>		2.93-95	67
3. 25-28	69	2.121-122	67
11. 16-18	70	2.137	67
		2.282-295	15
		Giovenale	
B) FONTI RABBINICHE		<i>Saturae</i>	
Talmud Babilonese		14. 96-106	15
<i>Yevamoth</i> 48b	10, 11	Orazio	
		<i>Saturae</i>	
		1.9. 60-74	66
C) FONTI LETTERARIE NON PATRISTICHE		Ovidio	
Cicerone		<i>Ars amatoria</i>	
<i>Pro Flacco</i>		1.75-76	67
66-69	67	Storia Augusta	
Erodoto		<i>Hadrianus</i>	
		14.2	66
		Svetonio	

*De vita Caesarum*  
*Domitianus*

7.1 14

*Tiberius*

36 43

Tacito

*Historiae*

5.1 43

5.2 43

5.5 43

5.13 67

D) FONTI PATRISTICHE

Agostino

*Enarrationes in Psalmos*

58.1.22 118 165

Ambrogio

*Epistulae*

17.13 158

20.19 158

21.9-10 158

40 158

40.6 127, 128

40.7 129

40.9 127

40.10 129

40.14 128

40.18 127

40.26 127

40.29 127

51 158

Giustino

*Cum Tryphone Iudaeo*

*Dialogus*

48.2 79, 80

E) FONTI GIURIDICHE NON  
GIUSTINIANEE

Codice Teodosiano

1.12.8 88

2.1.10 89, 97

2.8.26 133

3.1.2 96

3.1.5 28, 32, 40, 63

3.7.2 35, 68, 116

3.12.2 34

4.10.1 95

6.24.3 88

6.27.22 88

7.8.2 125

7.18.13 88

8.8.8 133

8.13.3 95

9.26.2 88

11.20.4.2 88

11.39.10 96

12.1.4 88

12.1.49.12 96

12.1.99 69, 94

12.1.100 94

12.1.125 96

12.1.157 94

12.1.158 94

12.1.163.3 96

12.1.165 94

12.1.190 88

12.11.2 88

12.12.12.1 88

12.19.3 88

13.5.18 94

14.27 88

15.7.3 88

16.1.2 53

16.2.24 96

16.2.30 88

16.2.41	96	16.8.21	136, 143, 154,
16.5.5.9	96		159, 164
16.5.19	96	16.8.22	38, 102, 106,
16.5.46	88		109, 115, 123,
16.5.54.6	96		134, 152, 159,
16.5.57.3	96		163
16.5.59	46, 146	16.8.23	45
16.5.60	149	16.8.24	94
16.7.3	33, 45, 53,	16.8.25	123, 141, 147,
	116, 153		151, 159
16.7.7	45	16.8.26	46, 47, 136,
16.8.1	11, 23, 43, 45,		144, 145, 146,
	76, 114, 116,		147, 148, 160,
	133, 153	16.8.27	123, 144, 148,
16.8.2	81, 82, 86		149, 160
16.8.3	78, 94	16.8.28	45
16.8.4	82, 83, 84, 86	16.8.29	88, 109, 115,
16.8.5	17, 20, 45,		162
	131	16.9	4
16.8.6	23, 35	16.9.1	16, 17, 18, 19,
16.8.7	11, 45, 153		20, 40, 44
16.8.8	86, 88, 90, 96,	16.9.2	19, 22, 26, 40
	114	16.9.3	36, 42, 63
16.8.9	36, 116, 129,	16.9.4	19, 41, 46, 71,
	138, 140, 143,		134
	157, 158, 161	16.9.5	45, 51, 134,
16.8.11	90		146, 156
16.8.12	130, 159	16.10.22	46, 146
16.8.13	90, 92, 96,	16.10.23	149
	103	16.10.24	149
16.8.14	98, 105, 115,		
	118	Costituzioni Sirmondiane	
16.8.15	90, 96, 102,	4	19, 20
	115,		
16.8.16	94	<i>Lex Romana Wisigothorum</i>	
16.8.17	100, 103, 107,		
	115	3.1.5	28, 29
16.8.19	40, 153	16.3.1	17
16.8.20	132, 133	16.4.1	17

Novelle post-Teodosiane		1.10.1	19, 23, 28
<i>Nov. Theod.</i> 3	49, 134, 153	1.10.2	53, 57, 59, 60
		1.11.6	149
Basilici		2.7.26	88
60.54.32	54, 55	3.54.8	54
		4.59.2.3	88
		4.61.13 pr.	95
F) <i>CORPUS IURIS CIVILIS</i>		5.5.2	95
		5.5.5	34
Codice		5.70.6c	88
1.3.6	96	6.7.2 pr.	95
1.3.8	96	8.12.2	88
1.3.20	96	9.39.2	88
1.3.21	96	12.23.14.1	88
1.3.22.1	96	12.29.3.1	88
1.3.34	96	12.37.16.5	88
1.3.49	96		
1.3.51	96	Digesti	
1.3.54	54, 56, 60, 64	1.2.2.32	95
1.4.27.2	88	48.8.4.2	13
1.5.8.2	96	50.2.3.3	94
1.5.17	45		
1.5.18	45	Istituzioni	
1.9.3	77	1.3 pr.	4
1.9.4	125	2.2.1	4
1.9.7	36		
1.9.13	133	Novelle	
1.9.14	138, 154	37	59, 134, 153
1.9.15	109	45	69, 83, 94
1.9.16	49, 146	129	45
1.9.17	112	144	45
1.9.18	150, 154	146	116, 162
1.10	3		



## INDICE DEGLI AUTORI

- ALBERT G. III, NT. 11.  
ALFÖLDI A. I, NT. 44.  
AMABILE M. I, NTT. 2, 33, 38, 41,  
51, 56, 67, 76, 90, 94, 110,  
115, 124, 127, 128, 133, 134,  
136, 165, 168, 170, 171, 172;  
II, NTT. 20, 32, 132; III, NTT.  
25, 29, 99, 103, 105, 106, 107.  
AMARELLI F. I, NT. 107.  
AMELOTTI M. I, NT. 72.  
ANNUNZIATA D. I, NTT. 62, 149;  
II, NT. 72; III, NTT. 88, 91, 96.  
ARCHI G.G. I, NT. 146; III, NT.  
108.  
ARSLAN E.A. II, NT. 97.  
AVI-YONAH M. I, NT. 44; II, NTT.  
28, 69, 84, 112.
- B**
- BACCARI M.P. III, NT. 83.  
BACHRACH B.S. II, NT. 102; III,  
NT. 83.  
BALDUCCI C.A. II, NT. 70.  
BARAS Z. II, NT. 208.  
BARNES T.D. I, NT. 44; III, NTT.,  
11, 28.  
BARONE ADESI G. I, NT. 152; II,  
NTT. 4, 29, 31, 51, 70; III, NT.  
58.  
BARTELINK J.M. III, NT. 89.  
BARTON C. I, NT. 116.  
BASSANELLI SOMMARIVA G. I,  
NT. 45.  
BEER M. II, NTT. 57, 62.  
BENNET C.E. III, NT. 43.  
BENOIT A. I, NT. 166.  
BERGER A. III, NTT. 8, 10.  
BERNAYS J. I, NT. 175.  
BIANCHINI M. I, NTT. 67, 96.  
BICKERMAN E. J. I, NT. 34.  
BIONDI B. I, NTT. 52, 87, 104,  
111, 141, 150, 152; II, NT. 84;  
III NTT. 10, 12.  
BLACK M. I, NT. 34.  
BLUMENKRANZ B. I, NT. 90.  
BORI P.C. I, NT. 135.  
BOSSIER G. I, NT. 156.  
BOULVERT G. II, NT. 84.  
BOYARIN D. I, NT. 116.  
BRANDT S. III, NT. 51.  
BRESCIA G. III, NT. 30.  
BROWE P. I, NTT. 120, 141; II,  
NT. 45; III NTT. 35, 67.  
BROYDÉ I. II, NT. 84.  
BRUSCHI CH. I, NT. 132; II, NTT.  
40, 70.

BUCCI O. II, NT. 112.  
 BULTMANN R. I, NT. 166.  
 BUONGIORNO P. I, NT. 162.  
 BURTCHAELL J.T. II, NT. 80.

CREMONESI C. III, NT. 55.  
 CRIFÒ G. I, NT. 172.  
 CUNEO P.O. I, NT. 65.  
 CUSMÀ PICCIONE A. I, NTT. 67,  
 96, 110.

C

CALDERONE S. I, NTT. 44, 110.  
 CANNATA A. I, NT. 45.  
 CAPOGROSSI COLOGNESI L. I,  
 NT. 17.  
 CARBONE M. I, NT. 152.  
 CARCATERRA A. I, NT. 52.  
 CARDIA A. II, NT. 75.  
 CARLETON PAGET J. I, NT. 166.  
 CARNEVALE L. III, NT. 55.  
 CARON P.G. II, NT. 75.  
 CARSON S. III, NT. 27.  
 CASAVOLA F.P. I, NT. 62.  
 CASTELLO C. II, NTT. 14, 70.  
 CENDERELLI A. I, NT. 90.  
 CHASTAGNOL A. I, NTT. 46, 110.  
 CHEVALIER L. III, NT. 93.  
 CHIAZZESE L. I, NTT. 67, 96; III,  
 NT. 10.  
 CHOURAQUI A. III, NT. 98.  
 CIMMA M.R. I, NTT. 47, 55.  
 CLAUSS M. II, NT. 95.  
 COHEN B. I, NTT. 12, 96.  
 COHEN S. J. D. I, NTT. 12, 110.  
 COLORNI V. II, NT. 93; III, NT.  
 103.  
 COSTA P. I, NT. 43.  
 COSTABILE F. III, NT. 17.  
 COTTON H. M. I, NT. 41.  
 CRACCO RUGGINI L. I, NTT. 90,  
 94, 135, 167; II, NTT. 69, 80;  
 III, NT. 25.

D

DAGON A. III, NT. 98.  
 D'ALESSIO R. I, NT. 162.  
 DAUBE D. I, NT. 96.  
 DE BONFILS G. I, NTT. 3, 31, 32,  
 41, 47, 59, 60, 67, 68, 71, 73,  
 74, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99,  
 100, 101, 102, 106, 109, 110,  
 111, 118, 122, 130, 131, 132,  
 134; II, NTT. 1, 2, 5, 7, 9, 15,  
 16, 19, 29, 31, 34, 36, 37, 40,  
 45, 46, 48, 49, 55, 59, 60, 68,  
 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79,  
 80, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92,  
 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101,  
 104, 106, 113, 114, 118, 119,  
 120; III, NTT. 12, 13, 22, 26,  
 83.  
 DE DECKER D. I, NT. 44.  
 DE DOMINICIS M. I, NTT. 104, 11.  
 DE FILIPPIS CAPPAL C. I, NT. 34.  
 DE GIOVANNI L. I, NTT. 44, 45,  
 58, 75, 11, 159; II, NTT. 55, 69,  
 80, 84.  
 DE LANGE N.R.M. II, NT. 20.  
 DELLA ROCCA R. I, NT. 12.  
 DELMAIRE R. 49 II, NT. 95.  
 DEL TUFO M. I, NT. 62.  
 DE MARTINO F. I, NTT. 67, 77,  
 163; II, NT. 49.  
 DEMOUGEOTÉ. II, NT. 95; III,  
 NTT. 35, 42, 59.

DEN BOER W. II, NT. 70.  
 DE ROBERTIS F. M. I, NT. 67; II  
 NT. 17.  
 DE SALVO L. I, NT. 132; II, NTT.  
 40, 70.  
 DE VAUX F. I, NTT. 7, 9, 10, 11,  
 12, 14, 16, 20, 22, 27, 28; III,  
 NTT. 3, 4.  
 DEYLING L. S. I, NT. 175.  
 DI CINTIO L. I, NT. 54; III, NTT.  
 76, 106.  
 DIEHL C. I, NT. 146.  
 DI MAURO TODINI A. I, NT. 135.  
 D'IPPOLITO F. I, NTT. 50, 113.  
 DI SEGNI R. I, NT. 177; II, NT.  
 131.  
 DOVERE E. I, NT. 45.  
 DRAKE H.A. I, NT. 44.  
 DUPONT C. I, NTT. 46, 50, 113,  
 150, 172; II, NTT. 26, 70.  
 DUPUIS-MASAY G. I, NT. 44.  
 DURLIAT J. I, NT. 155.

**E**

EHRARD A. I, NT. 58.  
 EICHORN J.C. I, NT. 67.  
 ELIA F. II, NT. 114.  
 ELON M. I, NT. 96.  
 ENSSLIN W. I, NT. 108; II, NT.  
 83.

**F**

FALCHI G.L. I, NT. 67; II, NT. 35.  
 FALK Z.W. I, NT. 96  
 FARGNOLI I. I, NT. 90.  
 FARINA R. I, NT. 44.

FERRARI DALLE SPADE G. II, NT.  
 70; III, NT. 10.  
 FINK D. II, NT. 133.  
 FORCELLINI E. I, NTT. 81, 103,  
 110, 116, 117, 126, 156, 157;  
 II, NTT. 12, 64; III, NTT. 39, 44,  
 45, 64, 79, 90.  
 FOWDEN G. I, NT. 79.  
 FRANCHINI L. II, NT. 4.  
 FRERICHS E.S. II, NT. 102.  
 FREY J.B. II, NT. 37; III, NT. 8.  
 FRIEDMAN M.A. I, NT. 94.  
 FRY G. III, NT. 25.

**G**

GANGHOFFER R. II, NT. 69.  
 GAROFALO L. I, NT. 62.  
 GAUDEMET J. I, NTT. 67, 75, 94,  
 104, 132; II, NTT. 14, 26, 40,  
 55, 69, 70, 74; III, NT. 10.  
 GENIN J.C. III, NT. 93.  
 GHIRETTI M. II, NT. 17.  
 GIARDINA A. I, NT. 166; II, NT. 95.  
 GIUFFRÈ V. I, NT. 96.  
 GOLDSTEIN J. A. I, NT. 34.  
 GOODMAN M. I, NTT. 34, 166;  
 III, NT. 84.  
 GOTTHEIL R. II, NT. 84.  
 GRECO V. I, NT. 107  
 GRELLE F. I, NT. 132; III, NTT.  
 40, 70.  
 GRODZYNSKI D. I, NT. 111.  
 GUARINO A. I, NTT. 62, 67, 94,  
 96, 132, 169.

**H**

HABAS E. II, NT. 63.

HARTMANN M. I, NT. 149; III,  
NT. 89.

HAUEY I. III, NT. 87.

HEINISCH P. I, NT. 11.

HENGEL M. I, NTT. 34, 38.

HERHOLT V. I, NT. 167.

HEZSER C. I, NT. 11; II, NT. 34.

HILGENFELD H. III, NT. 54, 67.

HIRSCHBERG H.Z. III, NT. 93.

HONORÉ T. I, NTT. 53, 145.

HOROWITZ G. I, NT. 12.

## J

JACQUES F. I, NT. 132; II, NTT.  
40, 70.

JANSSEN L.F. I, NT. 11.

JONES A.H.M. II, NTT. 49, 80,  
95, 105; III, NT. 28.

JORDAN H. III, NT. 6.

JOSSA G. I, NT. 44.

JUSTER J. I, NTT. 71, 75, 96, 122,  
132, 134, 138, 141, 158, 171,  
175, 176; II, NTT. 32, 69, 76,  
77, 80, 84, 86, 93, 117, 129;  
III, NTT. 5, 8, 15, 16, 18, 19,  
20, 21, 22, 23, 33, 42, 54, 60,  
62, 63, 70, 74, 78, 81, 83, 85,  
102, 103.

## K

KALMIN R. III, NT. 103.

KASER M. I, NTT. 6, 141.

KASWALDER P. A. II, NT. 112.

KRAUSS S. II, NT. 80.

KRÜGER P. I, NT. 144.

KUBLER B. II, NT. 105.

## L

LACERENZA G. III, NT. 103.

LANATA G. III, NTT. 98, 103.

LAZZERONI R. I, NT. 140.

LECLERQ H. II, NT. 75.

LEIBSON G. II, NT. 47.

LEON H.J. II, NTT. 33, 38, 75.

LEVINE I. L. I, NT. 34; II, NTT.  
28, 80.

LEWIN A. I, NT. 34; II, NT. 74.

LEWIS B. I, NT. 167.

LIBERMANN S. III, NT. 10.

LICANDRO O. I, NT. 152.

LIEBER D. I, NT. 12.

LIETZMANN H. III, NTT. 54, 67.

LIEU J. I, NT. 166; II, NT. 63.

LIFSCHITZ B. I, NT. 97.

LINDER A. I, NTT. 45, 50, 58, 66,  
75, 79, 80, 90, 96, 97, 102,  
104, 108, 110, 113, 118, 122,  
125, 132, 137, 138, 140, 147,  
149, 155, 158, 171; II, NTT.  
19, 24, 26, 28, 33, 38, 39, 43,  
47, 57, 58, 61, 62, 65, 73, 82,  
83, 86, 87, 90, 96, 102, 105,  
108, 111, 112, 115, 117; III,  
NTT. 11, 12, 28, 32, 34, 35, 40,  
42, 43, 47, 48, 49, 51, 52, 54,  
59, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 81,  
89, 97.

LOMBARDI G. II, NT. 70.

LOMBARDIA P. I, NT. 96.

LUCREZI F. I, NTT. 4, 12, 18, 27,  
62, 67, 68, 69, 70, 77, 82, 86,  
87, 91, 107, 134, 162, 167; II,  
NTT. 20, 34, 44, 52, 53, 54, 77,  
81, 122, 132; III, NTT. 13, 14,  
17, 24, 101, 106, 107.

**M**

MAC CORMACK S. II, NT. 27.  
 MAIER J. II, NT. 3.  
 MANTEL H.D. II, NTT. 28, 62, 86.  
 MARCONE A. II, NT. 97.  
 MARKUS R.A. I, NT. 146.  
 MARMORSTEIN A. II, NT. 40.  
 MAROTTA V. I, NT. 37.  
 MARRAZZI M. I, NT. 162.  
 MARTINDALE J.R. II, NT. 56.  
 MASCHI C. A. I, NT. 6.  
 MASI A. I, NT. 143.  
 MATTHEWS J.F. I, NT. 79.  
 MAZZARINO S. II, 65, 95; III, NT. 95.  
 MENDELSON I. I, NT. 11.  
 MESHORER Y. I, NT. 34.  
 MILLAR F. I, NTT. 34, 41.  
 MOMMSEN TH. I, NT. 175; III,  
 NTT. 6, 58.  
 MORONI A. II, NT. 75.

**N**

NAU F. I, NT. 120; III, NTT. 54, 67.  
 NEUSNER J. II, NT. 102.  
 NOETHLICH K. L. I, NT. 55; II  
 NTT. 55, 69.  
 NORTH J. II, NT. 63; III, NT. 93.  
 NOY D. II, NTT. 37, 80.  
 NUTT D.C. II, NT. 70.  
 NUYENS M. I, NT. 132; II, NTT.  
 26, 33, 40, 69.

**O**

ORMANNI A. II, NT. 70.

**P**

PALANQUE J.R. III, NT. 28.  
 PASCHOUD F. III, NT. 26.  
 PAVAN M. II, NTT. 13, 69.  
 PERSSON A.W. I, NT. 67.  
 PESACANI P. I, NT. 6.  
 PETIT P. I, NT. 79.  
 PIETRI CH. II, NT. 97.  
 PIGANIOL A. I, NT. 159.  
 PIRO I. I, NT. 152.  
 PULIATTI S. III, NT. 84.

**Q**

QUADRATO R. II, NT. 127.

**R**

RABELLO A. M. I, NTT. 6, 38, 53,  
 63, 64, 78, 87, 107, 128, 132,  
 138, 139, 141, 143, 144, 145,  
 148, 150, 151, 153, 158, 171,  
 172; II, NTT. 11, 32, 69, 74, 75,  
 84, 88, 93, 110, 119; III, NTT.  
 2, 7, 8, 10, 11, 94, 96, 97, 103.  
 RAJAK T. II, NTT. 63, 80.  
 RAMPAZZO N. I, NT. 162.  
 RAMSHORN D.L. II, NT. 64; III,  
 NT. 30.  
 RANDELLINI L. I, NT. 166.  
 REICHARDT K.D. II, NT. 69; III,  
 NT. 59.  
 RENAN E. I, NT. 166.  
 RINALDI G. I, NT. 166.  
 RIVIÈRE Y. I, NT. 159.  
 RIVOLTA TIBERGA P. II, NT. 97.  
 RIZZELLI G. I, NT. 96.

ROCCA S. I, NTT. 12, 35, 162; II,  
NT. 18.  
ROGERS G. M. I, NT. 41.  
ROLOFF K.H. II, NT. 67.  
ROSSETTI C. I, NT. 107.  
RUTGERS L.V. III, NT. 103.  
RÜTSCHKE Y. III, NT. 25.

### S

SAFRAI S. III, NT. 8.  
SAGGIORO A. III, NT. 55.  
SAITTA A. III, NT. 84.  
SALDUTTI A. I, NT. 162.  
SALZMAN M.R. I, NT. 111.  
SANTALUCIA B. I, NT. 62.  
SARGENTI M. I, NTT. 53, 73.  
SAUMAGNE CH. I, NT. 154.  
SCHERER E. I, NT. 34.  
SCHERILLO G. I, NT. 68.  
SCHLÖZER A.L. I, NT. 167.  
SCHWABE M. II, NT. 86.  
SCHWARTZ S. III, NT. 103.  
SEAVER J.H. II, NTT. 55, 69; III,  
NTT. 10, 11, 35, 59.  
SEECK O. I, NTT. 66, 67, 125; II,  
NTT. 75, 95, 103, 105, 11; III,  
NTT. 28, 35, 42, 54, 59.  
SEEMAN C. I, NT. 34.  
SENA-CHIESA G. II, NT. 97.  
SEYBERLICH R.M. I, NT. 144.  
SHATZMAN I. I, NT. 34.  
SHEPARD KRAEMER R. III, NT. 58.  
SIERRA S.J. I, NT. 27.  
SIMON M. I, NTT. 104, 166; II,  
NTT. 45, 130.  
SIMON W. II, NT. 97.  
SIMONETTI C. I, NT. 162.  
SMALLWOOD E.M. I, NT. 34.

SOLAZZI S. I, NTT. 6, 67, 77, 96,  
104.  
SOMEKH A.M. I, NT. 63.  
SORDI M. III, NT. 27.  
STAMBERGER G. II, NT. 108.  
STERN M. III, NT. 8.  
STRAUB J. III, NT. 27.  
STROBEL K. II, NT. 63.

### T

TASSI SCANDONE E. III, NT. 7.  
TCHERIKOVER V. I, NT. 35.  
TOREY C.C. III, NT. 67.

### U

UGLIONE R. I, NT. 94.

### V

VALLARSI D. II, NT. 61.  
VAN DER WAL N. III, NT. 86.  
VENTURINI C. I, NT. 96.  
VERA D. III, NTT. 25, 27.  
VERGES G. I, NT. 34.  
VOGELSTEIN H. II, NT. 86  
VOGLER CH. II, NT. 55; III, NT. 35.  
VOLTERRA E. I, NTT. 47, 48, 50,  
72, 94, 113; III, NT. 105.  
VON HAEHLING R. I, NT. 108; II,  
NTT. 56, 65; III, NT. 11.

### W

WALDSTEIN A.W. I, NT. 57.

WALTZING J.P. I, NT. 67.

WILLESEN F. I, NT. 16.

**Y**

YERUSHALMI Y.H. II, NT. 133.

**Z**

ZANETTI F. II, NTT. 28, 33, 42,  
70; III, NT. 29.

ZOZ DE BIASIO M.G. II, NT. 128.

ZUANAZZI I. I, NT. 64.

ZUCCOTTI F. I, NTT., 112, 137.



Finito di stampare nel mese di giugno 2021  
nella Stampatre s.r.l. di Torino  
Via Bologna, 220



## FORME E ITINERARI DEL DIRITTO

Diretta da O. Diliberto, F. Fasolino, A. Lovato, F. Lucrezi

---

1. Dario Annunziata, *Tuam sanctam religiosamque prudentiam. Gli indirizzi giuridico-politici di Costanzo II alla luce degli scritti di Ilario di Poitiers*, 2020, pp. VIII-120.
2. Francesco Fasolino, *Politiche e strumenti della repressione criminale in età imperiale*, 2020, pp. XIV-386.
3. Mariateresa Amabile, *'Nefaria secta'. Sulla normativa imperiale "de Iudaeis" (IV-VI secolo)*. II, 2021, pp. VIII-184.